

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	151
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	153

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
--	---

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del Presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

Roberto FICO, *Presidente*, desidera anzitutto rivolgere ai colleghi un augurio di buon lavoro, in vista dei compiti che attendono la Giunta: fa presente infatti che è suo intendimento, una volta definite le questioni attinenti alla composizione dell'organo, avviare, sin dalle prossime settimane, una riflessione complessiva sui possibili interventi di riforma regolamentare.

Ai fini dell'avvio di questo percorso è necessario procedere, in questa prima riunione, alla valutazione delle richieste di integrazione della composizione della Giunta.

Ricorda che, a seguito della nomina dei dieci componenti della Giunta – effettuata, come da prassi costante, sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi sulla base della consistenza dei Gruppi al momento della nomina – sono entrati a farne parte deputati appartenenti ai Gruppi MoVimento 5 Stelle (4 seggi), Lega, Partito democratico e Forza Italia, ciascuno con 2 seggi, mentre ne risultano esclusi, allo stato, i Gruppi Fratelli d'Italia

(composto da 32 deputati), Misto (composto da 22 deputati) e Liberi e Uguali (14 deputati), quest'ultimo autorizzato a costituirsi in deroga al requisito numerico minimo. I Presidenti dei Gruppi non rappresentati hanno avanzato la richiesta di integrare la composizione della Giunta.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 16, comma 1, del Regolamento attribuisce al Presidente della Camera la facoltà, udito il parere della Giunta, di « integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi ». La citata norma non prevede dunque un obbligo di rappresentanza di tutti i Gruppi: osserva tuttavia come la rilevanza dei compiti attribuiti alla Giunta, in particolare in materia di riforme regolamentari, renda sicuramente opportuno cercare di assicurare la massima rappresentatività dell'organo.

La Giunta è dunque oggi chiamata ad esprimere il proprio orientamento alla Presidenza, svolgendo una valutazione complessiva della questione e degli interessi in campo, ossia l'esigenza di rappresentatività, quella della proporzione fra i Gruppi e quella della migliore funzionalità dell'organo.

Nel rimandare alla documentazione predisposta dagli uffici (e a disposizione dei membri della Giunta), contenente la ricognizione puntuale dei precedenti, richiama le diverse decisioni assunte nelle

precedenti legislature, molto differenziate tra loro e riassumibili in cinque ipotesi: in alcuni casi (VI, VII e IX legislatura), nonostante la mancata rappresentanza in Giunta di Gruppi originariamente costituiti e di Gruppi autorizzati in deroga, non si è comunque proceduto ad alcuna integrazione. In altri casi si è proceduto all'integrazione della Giunta con uno o più componenti al fine di consentire la rappresentanza di Gruppi originariamente costituiti ma non di Gruppi autorizzati in deroga (XIV e XV legislatura). In tre legislature (XII, XIII e XVI), in cui peraltro non era stata autorizzata la costituzione di alcun Gruppo in deroga, è stata disposta l'integrazione della Giunta per consentire a tutti i Gruppi costituiti di prendervi parte. In due legislature (VIII e XVII) si è proceduto ad una o più integrazioni della Giunta per consentire la rappresentanza di tutti i Gruppi, compresi quelli autorizzati e quello (nel 2013) la cui rappresentanza era venuta meno: al fine di garantire l'equilibrio complessivo fra i Gruppi, la Giunta è stata anche integrata con deputati appartenenti a Gruppi già rappresentati. In due legislature (X e XI), infine, a fronte dell'autorizzazione di un consistente numero di Gruppi in deroga, la Giunta è stata integrata con un unico membro aggiuntivo, in rappresentanza « unitaria » di alcuni Gruppi.

Svolge quindi alcune considerazioni ai fini della discussione. Il Gruppo Fratelli d'Italia e il Gruppo Misto si sono costituiti di diritto all'inizio della legislatura, mentre il Gruppo Liberi e Uguali è stato autorizzato dall'Ufficio di Presidenza a costituirsi in deroga al requisito numerico. Con i suoi 32 deputati iscritti, il Gruppo Fratelli d'Italia, tra quelli oggi esclusi dalla Giunta, risulta essere titolare del resto più alto sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi. Per quanto riguarda i Gruppi Misto e Liberi e Uguali, essi hanno una consistenza numerica ridotta (rispettivamente 22 e 14 deputati), sicché l'eventuale integrazione della Giunta con i loro rappresentanti determinerebbe una significativa alterazione dei rapporti di proporzionalità rispetto ai Gruppi più grandi: ad

esempio, il Gruppo Lega, che conta 123 deputati, disporrebbe del doppio dei seggi in Giunta rispetto al Gruppo Liberi e Uguali (ossia 2), pur avendo un numero di deputati oltre otto volte superiore (analoga sproporzione, sebbene leggermente inferiore, si avrebbe rispetto al Gruppo PD e al Gruppo Forza Italia); ancora più vistosa sarebbe l'alterazione della proporzionalità rispetto al Gruppo Movimento 5 Stelle, che conterebbe il quadruplo dei componenti in Giunta (ossia 4) pur avendo una consistenza numerica superiore di oltre 15 volte a quella di LeU.

Inoltre, integrando la Giunta con i rappresentanti di tutti e tre i Gruppi, la maggioranza verrebbe ad essere minoranza in Giunta (disponendo di 6 seggi su 13). Ricorda però in proposito che, conformemente ai precedenti della VIII e della XVII legislatura, al fine di attenuare questa sproporzione e di garantire l'equilibrio complessivo fra maggioranza e opposizioni, la Giunta può essere integrata anche con deputati appartenenti a Gruppi di maggioranza già rappresentati (nel caso di specie si tratterebbe dei Gruppi M5S e Lega).

Osserva, poi, che il Gruppo Misto è caratterizzato da una fisiologica molteplicità di formazioni politiche al suo interno, come dimostra la presenza attuale di 5 componenti politiche, sicché risulta non agevole l'individuazione di un suo rappresentante « unitario », a meno che non si tratti del Capogruppo.

Fa infine presente, per completezza, che il Regolamento non prevede un limite numerico alle integrazioni, né un limite temporale entro il quale esse debbano essere disposte, sicché sarebbe possibile anche procedervi più volte nel corso della legislatura, in relazione, ad esempio, a eventuali mutamenti intervenuti nella geografia politica della Camera.

Nel chiedere alla Giunta di esprimere — come da Regolamento — un parere sulla questione, anticipa che suo intendimento è quello di assicurare la massima rappresentatività dell'organo attraverso la rappresentanza di tutti i Gruppi oggi costituiti, temperandone l'effetto sulla altera-

zione della proporzionalità attraverso l'aumento del numero dei rappresentanti dei Gruppi del MoVimento 5 Stelle e della Lega (un seggio in più per ciascuno di tali Gruppi), così da giungere ad un numero complessivo di membri della Giunta pari a 15 deputati.

Emanuele FIANO si associa all'augurio di buon lavoro ai membri della Giunta.

Con riferimento alla questione all'ordine del giorno, ritiene che la soluzione ipotizzata dal Presidente debba essere verificata quanto all'effettivo, matematico rispetto della proporzionalità: infatti, premesso che egli condivide l'ipotesi di integrare la Giunta con i rappresentanti dei tre Gruppi oggi assenti, osserva che, se l'aumento dei seggi dei Gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega vale a riequilibrare, a suo avviso doverosamente, il rapporto fra maggioranza e opposizioni, esso non varrebbe assolutamente a sanare una sproporzione che si determinerebbe con riferimento, in particolare, al PD, il cui numero di seggi dovrebbe essere, a suo avviso, anch'esso aumentato. Nella consapevolezza che l'ipotesi di aumentare i seggi spettanti a tutti i Gruppi sottorappresentati potrebbe portare ad un considerevole aumento dei componenti della Giunta e comprendendo i dubbi che questa soluzione potrebbe far sorgere, prospetta in alternativa l'eventualità che, innovando rispetto alle regole di funzionamento dell'organo, si introduca per le deliberazioni della Giunta il criterio del voto ponderato.

Federica DIENI, nel ringraziare il Presidente per aver voluto fornire una dettagliata esposizione dei precedenti in materia, si dichiara favorevole alla soluzione da lui prospettata che, nel garantire opportunamente la rappresentanza in Giunta di tutti i Gruppi oggi costituiti, compresi quelli attualmente non presenti, tutela doverosamente il rapporto numerico fra maggioranza ed opposizioni. Si tratta di una soluzione particolarmente opportuna alla luce dell'obiettivo, anch'esso condivisibile, di aprire il cantiere delle riforme regolamentari. Con riferimento alle obie-

zioni ora sollevate dal collega Fiano, desidera ricordare che il tema da lui posto era già stato sollevato dal Gruppo MoVimento 5 Stelle nella passata legislatura, senza che la maggioranza dell'epoca si mostrasse in alcun modo disponibile ad un intervento correttivo: i seggi del MoVimento 5 Stelle sono infatti rimasti solo due per l'intera legislatura, nonostante ripetute integrazioni della composizione della Giunta e nonostante una evidente sottorappresentazione del suo Gruppo rispetto ad altri.

Roberto OCCHIUTO, nell'associarsi agli auguri di buon lavoro formulati dal Presidente nei confronti della Giunta, dichiara di ritenere la proposta di integrazione della Giunta una proposta di buon senso, attesa la sua natura e le funzioni consultive che tale organo svolge nei confronti del Presidente della Camera e che giustificano la necessità di assicurare la rappresentanza del maggior numero dei Gruppi possibile senza che, tuttavia, si arrivi a determinare un eccessivo ampliamento della composizione numerica e un'eccessiva distorsione della corretta rappresentanza proporzionale dei Gruppi.

Ciò premesso, intende svolgere una notazione sul riferimento del Presidente alle possibili riforme regolamentari nelle quali potrebbe essere impegnata la Giunta e che reputa opportuno valutare alla luce delle modifiche costituzionali il cui *iter* parlamentare è attualmente in corso, consigliando al riguardo particolare prudenza e cautela. Giudicherebbe schizofrenica, infatti, un'eventuale decisione di inoltrarsi sul terreno delle riforme regolamentari prima che si sia concluso l'*iter* parlamentare delle suddette modifiche costituzionali che, a loro volta, dopo l'approvazione, richiederebbero di porre ulteriormente mano al Regolamento. Pur ritenendo il Gruppo di Forza Italia da lungo tempo necessaria un'opera di revisione del Regolamento, dichiara la netta contrarietà e indisponibilità del suo Gruppo, allo stato, a interventi di riforma regolamentare qua-

lora si prosegua nell'esame delle proposte di modifica all'articolo 71 della Costituzione.

Simona BORDONALI esprime consenso alla proposta di integrazione della Giunta nei termini prospettati dal Presidente.

Quanto al tema delle riforme regolamentari, ritiene che si debba intervenire sul Regolamento della Camera, al di là e a prescindere dall'*iter* delle riforme costituzionali attualmente in corso, su aspetti dell'organizzazione e del funzionamento della Camera che non sono evidentemente toccati da tali riforme. Alla luce di alcune irrazionalità da lei osservate in questi primi mesi di esperienza parlamentare nel funzionamento dell'Assemblea, e sulla scorta della sua pregressa esperienza nel Consiglio regionale della Lombardia, auspica che, così come avvenuto in quel consesso, siano introdotte riforme idonee, nel rispetto delle esigenze di rappresentanza delle diverse voci politiche, a snellire ed accelerare i lavori parlamentari.

Simone BALDELLI non vorrebbe, riallacciandosi a quanto rilevato da ultimo dalla collega Bordonali, che, nel richiamare l'esigenza di un *iter* legislativo accelerato e snello, ci si intenda riferire all'esempio recentissimo dell'esame della legge di bilancio, il quale evidentemente costituisce un caso tutt'altro che commendevole di cui, certo, non si può andare fieri.

Preliminarmente constata poi che quella di oggi costituisce la prima riunione della Giunta convocata dal Presidente a distanza di più di nove mesi dall'avvio della legislatura, pur essendo stata avanzata più volte nel corso di questi mesi la richiesta di convocazione dell'organo da parte delle opposizioni in relazione a questioni insorte nel corso dell'esame di alcuni provvedimenti, quale ad esempio quello in materia di anticorruzione.

Passando quindi all'oggetto della riunione della Giunta, si dichiara d'accordo con la proposta di integrazione avanzata per garantire la massima rappresentatività possibile dell'organo, requisito evidentemente connaturato alle funzioni da esso svolte.

Per quanto riguarda l'accennato tema delle riforme regolamentari, non recato dall'ordine del giorno della riunione odierna della Giunta e sul quale dunque non intende addentrarsi (né potrebbe farlo), ritiene innanzitutto condivisibili le riserve avanzate dal collega Occhiuto, cui aggiunge il suo invito – che formula alla luce della personale esperienza maturata negli anni passati – ad evitare che le riforme regolamentari diventino un tema oggetto di contesa tra maggioranza ed opposizioni, con inevitabile coinvolgimento della posizione del Presidente: è memore, infatti, dei plurimi tentativi di riforma organica del Regolamento che si sono consumati negli anni passati – in particolare, da ultimo, nella passata legislatura per iniziativa della Presidente Boldrini – sui quali le diverse forze politiche hanno proiettato le proprie posizioni definite in ragione dell'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione e non sulla base di obiettivi convincenti regolamentari. Consigliava dunque di affrontare il tema con prudenza e buon senso, senza introdurre, in un momento peraltro non particolarmente facile nei rapporti tra maggioranza ed opposizioni, ulteriori linee di divisione.

Conclude, dunque, ribadendo il proprio favore alla prospettata integrazione della Giunta, anche nella parte in cui essa mira a salvaguardare il rapporto tra maggioranza ed opposizione, auspicando che non risulti eccessivamente compresso il principio di proporzionalità ma che non si addivenga neppure ad un eccessivo sovradimensionamento della composizione della Giunta.

Emanuele FIANO rinnova la propria dichiarazione di consenso ad una integrazione della Giunta che assicuri la presenza di tutti i Gruppi parlamentari e altresì la constatazione che, nella ipotesi formulata dal Presidente, che effettivamente garantisce un complessivo equilibrio numerico nel rapporto fra maggioranza e opposizioni, la proposta di integrazione sacrifica sensibilmente il principio di proporzionalità riferito ai singoli Gruppi, in particolare a danno del Gruppo del Pd in rap-

porto con il Gruppo della Lega. A ciò si aggiunga che la affermata necessità di salvaguardare il rapporto numerico tra maggioranza ed opposizioni finisce con il trascurare evidentemente la certo non irrilevante circostanza che l'opposizione non è unitaria, ma si compone di forze e di anime diverse, spesso tutt'altro che convergenti.

Ribadisce che tali considerazioni critiche si potrebbero omettere se si applicasse in seno alla Giunta il criterio ponderale, come accade negli Uffici di presidenza delle Commissioni e nella Conferenza dei Capigruppo: diversamente esse, invece, non si possono eludere in quanto, attenendo comunque all'equilibrio dei rapporti numerici tra Gruppi di maggioranza e di opposizione, esse si riflettono anche sul prospettato tema delle riforme regolamentari. A tale proposito giudica largamente condivisibili le considerazioni svolte dal collega Baldelli, evidenziando, nell'aggancio del tema delle riforme regolamentari a quelle costituzionali attualmente in via di elaborazione in Parlamento, quanto queste ultime coinvolgano questioni che toccano il cuore della democrazia rappresentativa.

Roberto FICO, *Presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, si sofferma sul disposto dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento che, nell'attribuire al Presidente della Camera la facoltà, udito il parere della Giunta, di «integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività» – e prende in proposito atto che la Giunta è unanimemente d'accordo

sull'integrazione dell'organo con i rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti – aggiunge che tale integrazione ha luogo tenendo presenti «per quanto possibile» i criteri di proporzionalità tra i Gruppi.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fiano – di cui prende atto – fa distribuire un prospetto contenente i quozienti di ciascun Gruppo derivanti da una composizione della Giunta a 15 seggi, come ipotizzato nel suo intervento introduttivo: da tale prospetto si ricavano i criteri di calcolo seguiti nella distribuzione dei seggi al fine di assicurare al massimo grado – ma per quanto possibile, cioè tenendo conto della composizione necessariamente limitata dell'organo e della condivisa esigenza di rappresentarvi tutti i Gruppi – la proporzionalità.

In conclusione, sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito, intende attenersi alla linea già indicata nel suo intervento introduttivo dando corso all'integrazione della Giunta con un componente per ciascuno dei Gruppi attualmente non rappresentati (Fratelli d'Italia, Misto e Liberi e Uguali), nonché, al fine di mantenere un equilibrio tra principi di proporzionalità e di rappresentatività, con un componente aggiuntivo del Gruppo MoVimento 5 Stelle e uno del Gruppo Lega. Ciò non senza riservarsi un supplemento di riflessione sulla richiesta del deputato Fiano che potrà essere accolta solo ove, tenendo conto del complesso di considerazioni svolte, risulti concretamente praticabile una diversa soluzione.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge

C. 1160, approvata dal Senato, adottata come testo base e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e XI (Lavoro).

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	11
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	18
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, a causa dell'impossibilità del Presidente e del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri a presenziare alla seduta odierna, l'esame della proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato, ed abbinate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il For-

teto », nonché della proposta di legge C. 1409, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, oggi all'ordine del giorno del Comitato stesso, si svolgerà in Commissione plenaria, in sede consultiva: la convocazione della Commissione è stata pertanto conseguentemente modificata.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dopo l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1432, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al-

l'Unione europea – Legge europea 2018, dapprima all'esame della proposta di legge C. 1409 e quindi all'esame della proposta di legge C. 1160.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Vinci, ne aveva illustrato il contenuto.

Avverte che non sono state presentate proposte emendative, per le parti attinenti agli ambiti di competenza della I Commissione, al disegno di legge.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è a disposizione dei componenti della Commissione ed è già stata pubblicata su GeoComm.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

La Commissione delibera, altresì, di nominare il deputato Gianluca Vinci quale relatore presso la XIV Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1409 Patuanelli, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

In sintesi, il provvedimento, che si compone di soli due articoli, intende consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi già emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Ricorda che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155, il 14 novembre 2018, il Governo ha presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto 53), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno espresso il prescritto parere. Il decreto legislativo è stato adottato in via definitiva l'11 gennaio 2019, ma non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge, l'esigenza dell'intervento normativo, deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi, attualmente non prevista dalla citata legge delega, « nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver

un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria».

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n. 155 del 2017 per l'esercizio della delega principale.

Per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi, rammenta che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.

Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi, richiama:

il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata: la procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;

l'introduzione di una fase preventiva di « allerta » finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;

la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto (che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice) conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;

la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;

le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento;

il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;

le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;

il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Per quanto riguarda il termine di esercizio della delega correttiva lo stesso articolo 1 della proposta di legge lo fissa nei due anni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.

Segnala, al riguardo, che il citato schema di decreto legislativo (Atto n. 53) contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

L'articolo 2 della proposta di legge reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata legge n. 155 del 2017.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia ordinamento ci-

vile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Macina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, a fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1160 Bottici, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, la quale ha successivamente respinto tutti gli emendamenti presentati.

Alla proposta di legge C. 1353 sono abbinata le proposte di legge C. 1005 Meloni e C. 390 Mugnai.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

L'articolo 2 specifica che la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale « Il Forteto », anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità e alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura « Il Forteto » inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento, nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime.

Al fine di impedire il riprodursi di quanto accaduto alla Commissione è inoltre assegnato il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale e in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

L'articolo 3 stabilisce la composizione della Commissione, prevedendo, al comma 1, che sia questa composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Il comma 3 stabilisce che spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro,

la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. La Commissione elegge, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente da due vicepresidenti e da due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5.

L'articolo 4 stabilisce che le attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.

L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

In merito ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera. Analogamente, l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato stabilisce che: « I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria ». La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni.

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il medesimo comma 1 dell'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti

anche se coperti dal segreto (articolo 329 del codice di procedura penale), stabilendo contestualmente, ai commi 3 e 6, il mantenimento del regime di segretezza per tutti gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, quest'ultima ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

Per quanto concerne l'obbligo del segreto, il medesimo comma 2 specifica che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché dall'articolo 203 del codice di procedura penale. Quest'ultimo riferimento comporta che la Commissione non possa obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. Il comma 7 stabilisce che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

Ai sensi del comma 4 il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione può essere, motivatamente, opposto all'autorità giudiziaria.

La Commissione, ai sensi del comma 5, può altresì ottenere copia di atti o documenti custoditi, prodotti o comunque acquisiti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione in materia attinente alle finalità della inchiesta, nonché atti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia, anche tramite sopralluogo. Il rifiuto ingiustificato

di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato, come stabilito dal comma 9, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

Spetta alla Commissione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Il comma 9 stabilisce altresì che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo di mantenimento del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto.

Più nel dettaglio, la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale, richiamato dal comma 2; inoltre al comma 3 si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 stabilisce al comma 1, che le sedute siano pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione il comma 2 fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro annui, posti a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite e al rispetto degli altri principi costituzionali segnala come la stessa Costituzione, all'articolo 82 preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Con riferimento all'istituzione di Commissioni di inchiesta ricorda che l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto a imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Rammenta inoltre che l'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabili-

sce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma se-

condo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Giovanni DONZELLI (FdI) esprime soddisfazione per il fatto che si discuta di tale proposta di legge, auspicando che essa possa essere calendarizzata quanto prima in Assemblea. Pur ritenendo che il testo sia migliorabile, preannuncia quindi la volontà del suo gruppo di rinunciare a presentare emendamenti sul provvedimento in Assemblea, proprio al fine di agevolare una rapida conclusione dell'*iter* e consentire quanto prima l'istituzione di tale Commissione d'inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 1432, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018;

rilevato come il provvedimento non faccia riferimento a profili normativi attinenti ai profili di competenza della I Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (C. 1409, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1409, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità « Il Forteto » (C. 1160, approvata dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », adottata quale testo base dalla II Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1005 e C. 390;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62. <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	22
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	24
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	30
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

AVVERTENZA	39
------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 11.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del

referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Alfredo BAZOLI (PD) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta del relatore da parte dei deputati del suo gruppo, ricorda che la proposta di legge in discussione ricalca i contenuti della proposta di legge della scorsa legislatura Amato C. 3490, approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A della medesima legge, tra cui è ricompresa la

citata direttiva (UE) 2016/1919. Il medesimo articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A debbano essere preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere. Rammento a tale proposito che, come stabilito dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, tale parere deve essere espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine, il Governo emana il decreto legislativo anche in assenza del parere.

Rammenta che lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 4 gennaio 2019 e pertanto il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 13 febbraio 2019. Quanto al termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, segnalo che il medesimo articolo 31 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, dispone che esso sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento della direttiva cui occorre dare attuazione, che nel nostro caso è fissato al 5 maggio 2019. Pertanto su tali basi il termine per l'esercizio della delega risulterebbe scaduto il 5 gennaio 2019. Tuttavia, l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012 prevede che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, come è nel nostro caso, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Tutto ciò considerato, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 5 aprile 2019.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/1919, relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. In particolare, il provve-

dimento – che consta di quattro articoli – adegua la disciplina sul gratuito patrocinio, contenuta nella parte III del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione ai limitati profili per i quali non risulta ancora pienamente conforme al contenuto della citata direttiva (UE) 2016/1919.

Fa presente che l'articolo 1 dello schema novella l'articolo 75 del citato testo unico in materia di spese di giustizia per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle ipotesi in cui l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Osserva che, mentre l'articolo 5 della direttiva dispone il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'esecuzione delle procedure attive e passive esecutive del mandato d'arresto europeo, il citato articolo 75 prevede attualmente, al comma 2, un catalogo di procedimenti in cui si applica il gratuito patrocinio, che non comprende tali procedure. Con l'articolo 1 dello schema in esame viene, quindi, aggiunto all'articolo 75 del testo unico in materia di spese di giustizia un comma 2-bis che precisa che tale disciplina si applica in favore della persona, indagata o imputata, colpita da mandato d'arresto europeo: nelle procedure passive di consegna (quando cioè l'Italia esegue il mandato sul proprio territorio e consegna l'imputato allo Stato estero richiedente) dall'arresto fino alla consegna della persona ricercata (o fino al momento della definitività della decisione di mancata consegna); nelle procedure attive di consegna (quando cioè è l'Italia a chiedere allo Stato estero l'esecuzione del mandato) in favore della persona ricercata che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale perché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

Rileva che il secondo profilo della disciplina del testo unico in materia di spese di giustizia ritenuto meritevole di intervento per garantire la piena attuazione della direttiva europea riguarda il gratuito

patrocinio in favore degli autori di reati in materia di evasione di imposte sui redditi e dell'IVA. Il vigente articolo 91 del testo unico, al comma 1, lettera *a*), esclude dal patrocinio a spese dello Stato l'indagato, l'imputato o il condannato per tale tipologia di illeciti. Poiché invece la direttiva (UE) 2016/1919 riguarda espressamente indagati e imputati, l'articolo 2 dello schema di decreto al nostro esame: espunge dall'articolo 91 il riferimento all'indagato e all'imputato, per allinearsi al contenuto della direttiva; chiarisce che l'ambito applicativo dell'esclusione dal gratuito patrocinio riguarda i soli condannati « con sentenza definitiva ».

Segnala che l'ulteriore modifica, sempre in materia di gratuito patrocinio per autori di reati tributari, è introdotta all'articolo 76, comma 4-*bis*, del testo unico in materia di spese di giustizia. Tale disposizione prevede una presunzione legale secondo cui il reddito dei condannati in via definitiva per una serie di reati di particolare gravità (associazione mafiosa e reati connessi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi) si ritiene superiore ai limiti previsti per aver diritto al patrocinio a spese dello Stato. Tale regola di giudizio deve essere applicata dal giudice che deve valutare le condizioni per l'ammissione al beneficio.

Rammenta che l'articolo 3 dello schema in esame integra il catalogo di reati indicati dal comma 4-*bis* dell'articolo 76 del citato testo unico, prevedendo che la citata presunzione di un reddito superiore ai limiti cui consegue l'esclusione dal gratuito patrocinio (fatta salva la prova contraria) operi anche in relazione ai condannati definitivi per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione di imposte sui redditi e dell'IVA.

Segnala, infine, che l'articolo 4 concerne, infine, la copertura finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 2, che amplia l'ambito applicativo del gratuito patrocinio agli imputati ed indagati per i sopracitati reati tributari. In particolare, alla copertura degli oneri, valutati in 2,4 milioni di euro all'anno a decorrere dal

2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Ricordo a tale proposito che il Fondo – dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 – è stato istituito dall'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 per consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 11.45.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2018.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è concluso il ciclo delle audizioni informali. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.40.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate. Chiede se vi siano richieste di intervento sugli identici emendamenti Bazzoli 1.1, Magi 1.2, Rossini 1.3 e Conte 1.4.

Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare che l'emendamento a sua prima firma 1.1 è volto a sopprimere la disposizione centrale del provvedimento sulla legittima difesa, sottolinea che il gruppo del Partito democratico si è adoperato per verificare le possibilità di miglioramento del testo in esame attraverso qualche proposta emendativa che ne correggesse gli aspetti, a suo giudizio, più pericolosi. Evidenzia, tuttavia, che tale tentativo non è andato a buon fine perché il provvedimento in esame introduce principi che non possono essere condivisi dal Partito democratico. Ritiene, infatti, che tali principi non possano essere migliorati, dovendosi invece procedere alla loro totale soppressione. Rileva inoltre che il citato tentativo di migliorare il testo è stato interrotto anche sulla scorta di una considerazione preliminare, vale a dire che la modifica dell'attuale normativa in materia di legittima difesa si configura come un pericoloso inganno nei confronti dei cittadini, indotti dal Governo e dalla maggioranza a credere che le norme attuali non funzionino. Evidenziando i dubbi del gruppo del Partito democratico su tale valutazione, chiede al sottosegretario Morrone di fornire dati statistici che consentano di valutare se l'intervento

del Parlamento è davvero necessario o se si sta perseguendo una operazione di pura propaganda politica. Precisa, in particolare, di ritenere necessari dati statistici sulla percentuale dei procedimenti penali pendenti in materia di legittima difesa rispetto al totale, nonché sul numero delle condanne intervenute per eccesso colposo di legittima difesa. Ricorda inoltre che pressoché tutti gli auditi hanno ammesso che, anche dopo l'eventuale riforma delle attuali disposizioni, nei casi di legittima difesa verrà comunque avviato un procedimento penale, contrariamente a quanto afferma, mistificando la realtà, il Ministro Salvini. Evidenza peraltro che, essendo molto limitate le condanne per eccesso colposo di legittima difesa sulla base della normativa vigente, il Parlamento sta sostanzialmente legiferando su un numero di casi che possono essere contati sulle dita di una mano. Sulla base di tali considerazioni, sottolinea che il sistema attuale funziona perfettamente e che non c'è alcuna necessità di intervenire con norme che rischiano di scardinare il quadro normativo vigente e i principi che lo ispirano. Su tali basi, sottolinea l'intenzione del Partito democratico di sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, considerato che, come rilevato da molti soggetti auditi, tale disposizione rischia di consentire reazioni offensive che prescindano dalla reale attualità del pericolo e dalla proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, introducendo il pericoloso principio della «giustizia fai da te». Ribadisce, pertanto, l'assoluta necessità di sopprimere la disposizione in questione, che scardina il principio democratico secondo cui il monopolio della giustizia appartiene allo Stato, non ritenendo soddisfacenti le considerazioni del presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, che ritiene le norme accettabili soltanto a condizione di considerare implicito il rispetto degli equilibri costituzionali.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che la pubblicità dei lavori venga garantita anche

attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Enrico COSTA (FI), dopo aver ascoltato l'appassionato intervento del collega Bazzoli, ricorda che nella scorsa legislatura anche il Partito democratico ha ritenuto di intervenire in tema di legittima difesa, contribuendo a predisporre un testo, paradossalmente respinto dalle forze che compongono l'attuale maggioranza, che non era molto lontano da quello attualmente in esame. Esprime la convinzione che sia necessario intervenire soprattutto in considerazione dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni in materia di criminalità, per cui si è passati dalle azioni dei cosiddetti «topi di appartamento» a quelle poste in essere da bande organizzate disposte anche a neutralizzare i soggetti coinvolti, trasformando i furti in abitazione in potenziali rapine. Ritiene, in particolare, che tale cambiamento abbia determinato, conseguentemente, una modificazione nell'atteggiamento dei cittadini, che manifestano una sempre maggiore preoccupazione rispetto ad eventuali violazioni delle loro proprietà. Su tali basi, evidenzia la necessità di intervenire in materia perché, se è vero, come dichiarato dal consigliere Davigo, che si è assottigliato il numero dei furti in abitazione – si è registrato tuttavia un incremento delle rapine. Assicurando che nessuno vuole introdurre la «giustizia fai da te», rileva tuttavia la necessità di stabilire fino a che punto lo Stato debba intervenire punendo i cittadini che si sono difesi da un'intrusione, considerato che il medesimo Stato non si è dimostrato in grado di tutelarli. Nel rilevare che, a fronte di tanti soggetti indagati per eccesso colposo di legittima difesa, la gran parte dei processi si concludono con l'assoluzione, evidenzia tuttavia un atteggiamento molto diverso a seconda del tribunale competente, considerato che la norma vigente non è univoca-

mente interpretabile. Fa presente che, al contrario, attraverso il provvedimento in esame si realizza uno sforzo per favorire un'interpretazione omogenea delle disposizioni in materia di legittima difesa. Rivela, inoltre, che il gruppo di Forza Italia propone l'inversione dell'onere della prova, attribuendo alla pubblica accusa l'obbligo di dimostrare l'insussistenza delle scriminanti della legittima difesa. Esprime, infine, il proprio rammarico per il fatto che la maggioranza ed il Governo non vogliano prendere in considerazione le proposte emendative di Forza Italia, che punta ad introdurre il principio del diritto di difesa.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI), nel ricordare di aver avanzato al Governo in tempi non sospetti richieste analoghe a quelle dei colleghi del Partito democratico, pur non dichiarandosi contrario a una riforma della legittima difesa, evidenzia diversi aspetti critici della proposta in esame. In primo luogo, con riferimento alla coazione fisica, ritiene che il nuovo comma aggiunto dal provvedimento in esame all'articolo 52 del codice penale estenda eccessivamente le maglie della legittima difesa. In secondo luogo, manifesta la convinzione che il concetto di « grave turbamento » introdotto all'articolo 55 del codice penale comporterà notevoli sofferenze dal punto di vista processuale, richiedendo la necessità di eventuali perizie psichiatriche o psichiche sul soggetto che si è reso responsabile di un eccesso colposo di legittima difesa. Da ultimo, ritiene che l'intervento operato dal provvedimento sull'articolo 2044 del codice civile rappresenti la vera novità negativa, escludendo la responsabilità di chi ha commesso il fatto, che viene sottratta alla valutazione del giudice civile.

Marzia FERRAIOLI (FI), nell'illustrare alcune osservazioni pregiudiziali, sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale riguarda non la « legittima difesa » ma la « difesa legittima », con ciò intendendo la difesa che il

codice stesso considera legittima nel caso in cui essa si muova entro determinate condizioni, quali tra l'altro la proporzionalità tra azione e reazione e la possibilità di sottrarsi al pericolo. Evidenzia come al contrario il gruppo di Forza Italia, con una nuova formulazione del citato articolo 52 del codice penale, voglia introdurre il « diritto alla difesa » anche in assenza delle condizioni fissate dall'attuale articolo 52, quando il soggetto offeso si trovi in situazioni eccezionali, in cui appare difficile operare la valutazione della proporzionalità tra l'azione e la reazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI) nel replicare al collega Bazoli, precisa di non sapere se il Governo sia in grado di fornire i dati richiesti, ma sottolinea come l'esperienza racconti di numerosi episodi di legittima difesa accaduti sul territorio nazionale, ed in particolare nel Veneto. Ricorda, tra le altre, la vicenda occorsa a Franco Birolo, il tabaccaio padovano che si è difeso nel corso di una rapina e che è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Evidenzia come già il dover subire un processo costituisca una pena e come tale vicenda, seppur conclusasi con l'assoluzione, abbia segnato il suo protagonista, che per essa è stato sottoposto ad un profondo stress emotivo. Ricorda, inoltre, il caso di Ermes Mattielli, condannato in primo e secondo grado e morto di crepacuore in attesa del terzo grado di giudizio. Nel sottolineare come tali vicende debbano essere meritevoli di attenzione pur trattandosi di casi particolari, precisa di condividere l'impianto complessivo del provvedimento in esame pur se, come già precisato nella seduta di ieri, ritiene che si sarebbe potuto intervenire maggiormente sulla materia. Ribadisce, infatti, che la norma sull'indennizzo contenuta nel provvedimento non soddisfa il suo gruppo e in proposito rammenta come il Vescovo di Chioggia abbia affermato che tale disposizione consenta al ladro di aggiudicarsi il « bottino » non conseguito attraverso il furto, attraverso una sentenza.

Federico CONTE (LeU) nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, evidenzia come gli altri deputati intervenuti si siano riferiti a vicende specifiche. Ritiene, tuttavia, che compito del legislatore sia quello di elaborare norme di carattere generale e non atte a risolvere casi particolari. Si associa, quindi, alla richiesta del collega Vitiello in merito alla necessità che il Governo fornisca dati utili a comprendere la portata del provvedimento. Ritiene che il tema all'esame della Commissione sia esclusivamente politico, in quanto non ravvisa l'urgenza di definire la questione della legittima difesa in maniera diversa da come sia già impostata nel codice penale e sottolinea come, invece, questa costituisca una priorità per il dibattito politico. Sottolinea, infatti, come tale questione si incardini lungo un filone « securitario » che in questo momento è particolarmente caro ad alcune forze politiche. Ritiene, però, che l'intervento sulla materia della legittima difesa, come prefigurato dal provvedimento in esame, rischi seriamente di mettere in pericolo i principi costituzionali che sono posti alla base dell'istituto in questione. Fa notare, infatti, che estrapolando dall'articolo 52 del codice penale la parte in cui è consentito al giudice la valutazione relativa al bilanciamento in termini di proporzionalità tra offesa e difesa, per inserirlo nell'articolo 55 del medesimo codice, si mette in discussione un valore costituzionale, in quanto tale articolo contemplerà soltanto l'uso legittimo della difesa nei confronti di chi attenta ai beni patrimoniali e non più anche alla propria incolumità e a quella delle persone presenti. Fa notare quindi che l'articolo 55 del codice penale disciplina l'eccesso colposo e ritiene che introdurre un richiamo ai casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 in tale disposizione, equivalga a « sdoganare » la possibilità del ricorso all'uso delle armi, ritenendo la difesa sempre legittima. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame, così come strutturato, assecondi esclusivamente un'esigenza politica che non può condividere e non risolva il delicato tema della legittima difesa, che

andrebbe affrontato con prudenza per evitare di introdurre norme che possono poi determinare effetti deleteri.

Walter VERINI (PD) nel condividere quanto già affermato dall'onorevole Bazoli, sottolinea che l'onorevole Zanettin ha evocato i pochissimi casi nei quali alcune persone hanno, reagendo all'aggressione, provato sulla propria pelle il dramma di un procedimento penale. Rammenta comunque che tutte le vittime di aggressione dopo aver reagito, hanno dichiarato di considerare un incubo l'aver ucciso o ferito i loro aggressori. Nel condividere con il collega Conte l'opinione che non ci sia la reale emergenza di intervenire sulla legittima difesa, evidenzia come i casi citati siano estremamente rari e ritiene che vengano « sbandierati » in maniera strumentale dalla maggioranza. Rammenta che nella scorsa legislatura numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle, tra i quali cita anche il vicepremier Di Maio, il Ministro della giustizia Bonafede e la presidente Sarti, avevano più volte evidenziato il rischio che le norme in materia di legittima difesa avrebbero potuto favorire la difesa « fai da te », introducendo, con l'incremento della diffusione delle armi nel Paese, quello che dagli stessi veniva definito « far west ». Si domanda come sia possibile che, in nome di accordi poco commendevoli tra i gruppi di maggioranza, i dubbi che tali soggetti avevano sollevato non vengano più evidenziati e non si ascolti il grido di allarme avanzato nel corso delle audizioni da esponenti autorevoli delle Camere penali, del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione nazionale magistrati. Stigmatizza, inoltre, che il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia abbiano recentemente esibito come un « trofeo di caccia » un delinquente giustamente assicurato alla giustizia grazie ad un importante lavoro di *intelligence* che ha coinvolto la polizia di diversi Stati. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo quali iniziative stiano assumendo per assicurare alla giustizia anche i latitanti della 'ndrangheta che si sono rifugiati negli Emirati Arabi Uniti,

sottolineando che nella scorsa legislatura il Parlamento aveva ratificato il trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello emiratino. Rammenta, inoltre, che sempre nella scorsa legislatura, con l'approvazione della proposta di legge in materia di legittima difesa, il Partito democratico limitò la portata iniziale della proposta di legge, « in quota opposizione », presentata dall'onorevole Molteni, il cui contenuto invece è richiamato nel provvedimento in esame. Rammenta che il suo gruppo, in tale maniera, riuscì ad evitare che fosse modificato l'articolo 52 del codice penale e che venisse considerata la difesa sempre legittima. Rammenta ancora come in tale provvedimento si introducesse il concetto di « grave turbamento » e quello in base al quale sia riconosciuto un risarcimento alla vittima che ha reagito e che, dopo essere stata inevitabilmente sottoposta ad indagine, veda archiviare il procedimento o ottenga una sentenza di assoluzione. Sottolinea, ancora come la proposta di legge in materia di legittima difesa approvata dalla Camera nella scorsa legislatura non prevedesse comunque il concetto, a suo parere « barbaro », in base al quale la difesa viene sempre considerata legittima. In proposito, rammenta che non può essere considerata, ad esempio, legittima difesa lo sparare alle spalle dell'aggressore. Per tali ragioni il suo gruppo parlamentare ha deciso di non presentare emendamenti volti a modificare un testo ritenuto esclusivamente uno spot elettorale, bensì soltanto emendamenti soppressivi dello stesso. Ritiene altresì che sia interesse del Movimento 5 Stelle approvare il provvedimento in discussione rapidamente per evitare di doverlo esaminare a ridosso delle elezioni europee. Stigmatizza, quindi, il fatto che in virtù di uno « scambio scellerato » tra legittima difesa e anticorruzione all'interno delle forze di Governo, si stiano scardinando principi di civiltà giuridica. Ribadisce, ancora una volta, la necessità che il Governo fornisca i dati già richiesti dall'onorevole Bazoli.

Cosimo Maria FERRI (PD) evidenzia come la questione all'esame della Commissione sia da valutare su due diversi livelli, uno politico e l'altro giuridico. Precisa quindi di essere interessato all'aspetto giuridico del provvedimento e rammenta che nel corso delle audizioni svolte in Commissione sono state rilevate numerose perplessità sullo stesso da parte dei soggetti auditi che non devono essere sottovalutate. In particolare, ritiene che il provvedimento contenga delle criticità non superabili e sottolinea come l'introduzione al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale della parola « sempre », prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base, dia un valore assoluto alla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa. Rammenta che, quando fu approvata nel 2006 la riforma sulla proporzionalità tra offesa e difesa, la giurisprudenza si era espressa interpretandola come presunzione relativa. Ritiene, inoltre, che tale disposizione sia incostituzionale in quanto in tale maniera viene meno il libero convincimento del giudice e rammenta che neanche la confessione viene considerata una prova assoluta. Cita, quindi, le sentenze della Corte costituzionale numero 85 del 2013 e 20 del 2017 nelle quali la suprema Corte ha evidenziato la necessità di un continuo e vicendevole bilanciamento tra offesa e difesa senza pretese di assolutezza. Sottolinea, altresì, che il quarto comma dell'articolo 52 del codice penale, che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame intende introdurre, prevede che sia sempre possibile agire per legittima difesa. Ritiene che ciò sia un errore giuridico, perché si prevede una presunzione assoluta di legittima difesa che elide la necessità di provare qualsiasi elemento costitutivo della scriminante. Sottolinea che tale disposizione, in contrasto con l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, presenta evidenti profili di incostituzionalità. Segnala, inoltre, di aver presentato a titolo personale l'emendamento 2.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, che interviene in materia di eccesso colposo

raccogliendo le osservazioni svolte nel corso delle audizioni dal professor Padovani, che aveva suggerito di intervenire sugli articoli 55 o 59 del codice penale per risolvere la problematica in materia di eccesso colposo. Ritiene che tale argomento avrebbe potuto costituire l'unico argomento di riforma in materia di legittima difesa, ma che la maggioranza seppure lo abbia previsto all'interno del provvedimento non abbia veramente interesse a risolvere tale problematica. Osserva, inoltre, che il nuovo comma dell'articolo 55 del codice penale introdotto dall'articolo 2 del provvedimento, faccia un errato riferimento all'articolo 61, primo comma, n. 5, del codice penale, creando un riferimento ridondante.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, avverte che al termine della fase antimeridiana della seduta si terrà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, originariamente fissato alle ore 14.45.

Ylenja LUCASELLI (FdI) svolge alcune brevi considerazioni sul provvedimento in esame che il gruppo di Fratelli d'Italia, pur avendone condiviso la necessità, critica per la scarsa incisività delle disposizioni. Rileva, infatti, che il provvedimento parte da un presupposto sbagliato, vale a dire dal punto di vista del soggetto che è costretto a difendersi, rilevando come al contrario si debba partire dalla considerazione che chi entra tramite effrazione in un luogo privato è già un criminale, ha un fine illecito e con alta probabilità compirà un atto illecito. Evidenzia, pertanto, la necessità che la difesa sia sempre considerata legittima nel caso in cui vi sia un'intrusione in luoghi privati, sottolineando peraltro la difficoltà per un soggetto che notte tempo trovi un estraneo in casa propria di stabilire con lucidità la proporzionalità della sua reazione all'azione posta in essere dal malvivente. Nel sottolineare, a differenza di quanto affermato da molti colleghi, l'urgenza del provvedimento, ritiene che garantire il diritto alla difesa, lungi dal trasformare il nostro Paese in uno Stato

« barbaro », lo renda al contrario più moderno. Con riferimento alle considerazioni svolte in audizione dai rappresentanti delle Camere penali, precisa che nessuno vuole eliminare la valutazione delle circostanze da parte del giudice. Rileva che, al contrario, l'obiettivo è sia quello di fornire strumenti certi alla valutazione dell'organo giudicante, evitando disparità di trattamento da parte dei diversi tribunali, sia quello di garantire il « diritto alla paura », di cui ha parlato anche il presidente delle citate Camere penali. Ritiene, infatti, che la vera barbarie sia quella di sottoporre ad un procedimento penale lungo e costoso i cittadini che, in condizioni di paura, siano stati costretti a difendersi. Nel sottolineare che le proposte emendative del gruppo di Fratelli d'Italia sono volte a rendere più incisivo il testo che è stato « annacquato » rispetto all'impostazione iniziale, sottolinea, in particolare, la volontà di restringere gli spazi di discrezionalità attribuiti all'organo giudicante e di modificare il concetto del « minor pericolo ». Considera, infatti, a tale proposito, che chi sperimenta un'intrusione nella propria abitazione difficilmente possa nutrire la convinzione che l'estraneo voglia fargli il « male minore », ritenendo che in simili circostanze si sia naturalmente portati a temere per il « male maggiore ». Ribadisce, da ultimo, la necessità che i cittadini siano messi in grado di difendersi perché questo è ciò che fanno i popoli moderni.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede al sottosegretario Morrone se possa fornire i dati e gli elementi informativi richiesti.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE assicura che tali elementi informativi saranno forniti nel prosieguo dei lavori.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte, inoltre, che è immediatamente convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosecuzione dei lavori.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 15.25.**Disposizioni in materia di legittima difesa.**

C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo quanto detto dall'onorevole Lucaselli, intervenuta nella seduta antimeridiana, ritiene che occorre concentrarsi sul fatto che chi entra in un luogo di privata dimora commette un crimine, non potendo lo Stato punire chi si difende in casa propria. Ricorda che, nella scorsa legislatura, nel corso della discussione di un'analoga proposta di legge, sostenuta dal gruppo di Forza Italia, l'onorevole Molteni, con cui si dichiara d'accordo, aveva sottolineato la necessità di superare il principio di proporzionalità. A tale proposito, segnala che, sebbene i furti siano diminuiti, il provvedimento è volto non tanto a tutelare la proprietà in sé, quanto piuttosto i cittadini contro tutti quei reati violenti che comportano la violazione di domicilio.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE, rispondendo ai quesiti posti durante la

seduta antimeridiana, fa presente che la Direzione generale statistica del Ministero della giustizia non dispone dei dati richiesti, in quanto non sono rilevati i procedimenti penali suddivisi per qualificazione giuridica del fatto presso le procure della Repubblica, rilevando tali dati esclusivamente presso i tribunali. Sottolinea, infatti, che la sussistenza della scriminante della legittima difesa, eventualmente riconosciuta o meno dal giudice nei relativi provvedimenti, non viene specificamente indicata nei registri e che la stessa situazione si presenta per le eventuali condanne per eccesso colposo di legittima difesa. Segnala che la legittima difesa è una causa di giustificazione, cioè di non punibilità, per un fatto astrattamente previsto come reato, ma commesso per la necessità di difendersi da un'aggressione altrui. Ricorda che la formulazione della norma nella sua versione originaria (articolo 52 del codice penale) già prevede la difesa di un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a differenza dell'articolo 49 del vecchio codice Zanardelli del 1889 in cui si parlava di respingere una violenza già in atto.

Evidenzia poi che, benché già in occasione dell'approvazione della legge n. 59 del 2006 si parlasse di «*far west*», tale legge, che ha aggiunto un comma all'articolo 52 del codice penale, prevedeva espressamente che, in caso di violazione di domicilio, sussistesse un rapporto di proporzione tra aggressione e difesa per tutelare la propria e l'altrui incolumità. Sottolinea, quindi, che la riforma approvata dal Senato prevede una tutela più ampia per il cittadino, atteso che, secondo il nuovo testo, si considera legittima la difesa in caso di intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Ricorda che il nuovo secondo comma dell'articolo 52 indica fattispecie concrete che non danno adito a incertezza nell'applicazione della norma. A tale proposito, fa presente che la proporzionalità non va intesa come rapporto tra i beni giuridici protetti, ma come bilanciamento tra le modalità di difesa e offesa poste in essere, sottraendosi in tal

modo a censure di incostituzionalità. Quanto all'espressione «grave turbamento» di cui al novellato articolo 55 afferma che sarà il giudice a valutare la condizione di panico del soggetto aggredito, come già oggi avviene per i reati di *stalking* o atti persecutori o minaccia grave. Rispetto alla questione sollevata dall'onorevole Zanettin, relativa all'indennità, rileva come essa non sia comparabile, sul piano dell'entità, a un risarcimento e sia prevista solo nell'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. In merito ai rilievi dell'onorevole Verini, segnala che, sebbene l'articolo 2 della CEDU tuteli il diritto alla vita, lo stesso articolo, al comma 2, specifica che la morte non si considera inflitta in violazione di tale articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario, tra l'altro, per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale. Sottolinea che, in primo luogo, va difeso il diritto alla vita dell'aggredito, il quale, a differenza dell'aggressore, non ha violato la legge commettendo un reato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.1, Magi 1.2, Rossini 1.3 e Conte 1.4.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), illustrando l'emendamento Costa 1.5, di cui è cofirmataria, ritiene necessario dare piena garanzia di tutela a chi viene aggredito. A tale proposito, ricorda che il procuratore Carlo Nordio ha sottolineato la necessità di cambiare prospettiva rispetto a questo tema. Fa presente, infatti, che se si vuole fare in modo che i cittadini si sentano protetti occorre superare il principio di proporzionalità, mantenendo solo il principio di necessità e il principio di attualità del pericolo. Pertanto, nonostante ritenga sia necessario licenziare il testo in esame al più presto, crede che la modifica proposta con l'emendamento Costa 1.5 sia necessaria.

Alfredo BAZOLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Morrone per la risposta al suo quesito, esprime stupore per il fatto

che il Ministero non disponga dei dati richiesti, ciò testimoniando che si sta legiferando «al buio». Ricorda, però, che su tale argomento sono stati condotti numerosi studi mai smentiti, secondo cui nel 2017 i processi per legittima difesa sono stati solo 5, su circa un milione e 300 mila processi penali. Ritiene che tale dato testimoni il modo inappropriato con cui il Governo e la maggioranza stiano affrontando i problemi della giustizia. Nel contestare l'affermazione secondo cui i furti e le rapine sarebbero aumentati, segnala, invece, che i dati dimostrano che tutti i reati predatori sono diminuiti negli ultimi anni. A tale proposito, ritiene che l'emendamento Costa 1.5, secondo cui «è sempre riconosciuto il diritto di difesa di chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno», porta alle estreme conseguenze quanto previsto nel provvedimento in esame. Ritiene, quindi, che approvando l'emendamento Costa 1.5 verrebbero meno anche i principi di necessità e di attualità del pericolo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), dopo aver ringraziato il presidente per averle concesso, in via eccezionale, data la rilevanza del dibattito, di intervenire, dichiara di reputare incomprensibile l'emendamento Costa 1.5. Tale proposta emendativa, a suo avviso, non tiene conto del fatto che il requisito della proporzionalità della difesa è strettamente legato all'elemento della inconoscibilità delle modalità di evoluzione della situazione che si viene a creare all'atto della violazione di domicilio.

Evidenzia, quindi, i pericoli insiti nell'introdurre un automatismo nel riconoscimento della legittima difesa, purché non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa, al solo verificarsi della condotta di cui all'articolo 614 del codice penale. A

suo giudizio, ciò porterebbe a un pericoloso innalzamento del livello di conflittualità tra i consociati.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.5.

Ciro MASCHIO (FdI) rispondendo alle osservazioni dei colleghi che, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, hanno definito « barbaro » il principio per cui la difesa è sempre legittima, osserva che tale aggettivo va, invece, riferito al calvario giudiziario di coloro che, dopo aver subito il trauma di un'intrusione nel proprio domicilio, devono affrontare anni di processo prima di essere dichiarati innocenti, come nel caso di Ermes Mattioli. In questo contesto, reputa che la riforma della legittima difesa in discussione rappresenti un efficace strumento di dissuasione per i delinquenti.

Pur esprimendo soddisfazione per la scelta compiuta dalla Commissione, di adottare come testo base il provvedimento trasmesso dal Senato, osserva come lo stesso risulti, sotto alcuni aspetti, indebolito rispetto alla sua formulazione originaria. Sottolinea, quindi, che gli emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d'Italia mirano a mantenere fermo il principio per cui la difesa è sempre legittima.

Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Lucaselli 1.6, che è volto a modificare l'articolo 52 del codice penale nel senso di estenderne l'operatività al realizzarsi di una condotta di difesa non sproporzionata rispetto all'offesa.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.6.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.7, evidenzia che tale proposta emendativa, che persegue la medesima finalità dell'emendamento appena respinto, mira a introdurre un ulteriore elemento rafforzativo della tutela di colui che subisce la violazione di domicilio, prevedendo che la causa di giustificazione operi al realizzarsi di una condotta di difesa non manifestamente sproporzio-

nata rispetto all'offesa. Auspica, pertanto, che la Commissione approvi tale emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.7, Varchi 1.8 e Conte 1.9.

Carmelo MICELI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Bazoli 1.10, richiama le osservazioni svolte da diversi soggetti auditi, e in particolare dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sulle possibili implicazioni derivanti dall'introduzione dell'avverbio « sempre » al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, prevista dall'articolo dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Rimarca, quindi, che l'introduzione di tale avverbio riferito al rapporto di proporzionalità è non solo tecnicamente superfluo, ma anche pericoloso perché aprirebbe le maglie ad una presunzione assoluta di proporzionalità. Ritiene, inoltre, che tale elemento desti ancor più allarme in quanto accompagnato da una campagna mediatica, che giudica sbagliata e pericolosa, frutto di una logica in base alla quale il diritto si piega alle esigenze di una comunicazione propagandistica. Tale impostazione denota, inoltre, la mancata assunzione di responsabilità da parte del legislatore che non dovrebbe soffiare sulla credibilità popolare.

Invita, pertanto, i relatori e il Governo a valutare l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema, al fine di pervenire a una soluzione condivisa.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.10 a sua prima firma, ribadita l'inutilità dal punto di vista tecnico dell'introduzione dell'avverbio « sempre », sottolinea come tale scelta della maggioranza rappresenti una « manomissione » del codice penale motivata solo da esigenze di comunicazione politica, che vanno a discapito della qualità della legislazione penale.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), richiamando le osservazioni svolte in sede di audizione dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, reputa, invece, che la scelta di introdurre il termine « sempre » al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, non risponda affatto ad esigenze di propaganda politica, ma sia volta a orientare, in tal modo, la condotta dei cittadini inducendoli a non delinquere. Tale modifica rappresenta, quindi, un passo in avanti verso il superamento del principio di proporzionalità, che, a suo giudizio, sarebbe dovuto avvenire in termini più coraggiosi.

Alessia MORANI (PD) associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Miceli e Bazoli, evidenzia i limiti e la pericolosità di quella che definisce una « pseudoriforma » della legittima difesa, che è il segno di un utilizzo strumentale di tale argomento da parte della maggioranza di governo, allargatasi, di fatto, con l'esame del provvedimento in oggetto, al gruppo Forza Italia.

Ritiene che l'introduzione del termine sempre » al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale dimostri l'intento propagandistico del provvedimento nel suo complesso e sia la dimostrazione di un imbarbarimento culturale e giuridico che si è verificato anche con riferimento al sistema penale. A tale proposito, stigmatizza l'episodio, che giudica gravissimo, della diffusione del video relativo al detenuto Cesare Battisti, avvenuto in violazione delle norme penali e dell'ordinamento penitenziario, afferenti anche alla sicurezza del personale di polizia giudiziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.10 e Conte 1.11, nonché gli emendamenti Conte 1.12, Lucaselli 1.13, Varchi 1.14 e 1.15, Bazoli 1.16, gli identici emendamenti Bazoli 1.17 e Conte 1.18.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.19, Lucaselli 1.20 e Varchi 1.21.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) illustra il suo emendamento 1.22, che al pari di altre proposte emendative di contenuto analogo da lui presentate, è volto a porre in qualche misura rimedio all'eccessivo allargamento dei presupposti della legittima difesa, come risultanti dal nuovo quarto comma dell'articolo 52 del codice penale, del quale auspica pertanto la soppressione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Vitiello 1.22, Bazoli 1.23, Costa 1.24 e 1.25, Conte 1.26, Costa 1.27, Conte 1.28, Costa 1.29 e Varchi 1.30.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.1, identico agli emendamenti Conte 2.2 e Magi 2.3, volto a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante modifica all'articolo 55 del codice penale in relazione ai profili dell'eccesso colposo di legittima difesa. Al riguardo, ricorda come già nella passata legislatura si è intervenuti sul tema della legittima difesa, in ciò raccogliendo anche le proposte provenienti dalla allora minoranza parlamentare, al fine di fornire ai giudici, attraverso una puntuale modifica al codice penale, criteri più netti ed univoci per la valutazione della sussistenza o meno dell'esimente. Tanto premesso, ribadisce quindi la propria contrarietà sull'articolo 2 del provvedimento, giacché le disposizioni da esso recate appaiono suscettibili di compromettere i principi in tema di legittima difesa contenuti nel nostro ordinamento giuridico, intervenendo in maniera incoerente ed inopportuna su tale materia, come peraltro evidenziato anche da numerosi studiosi e magistrati auditi nell'ambito della preliminare attività conoscitiva espletata dalla Commissione. Evidenzia, inoltre, come nel corso degli ultimi due anni, alla luce delle sentenze pronunciate dai competenti organi giurisdizionali, si è ampiamente dissipata la precedente incertezza negli orientamenti giurisprudenziali, nel senso di indicare in maniera inequivocabile la rilevanza dello stato di grave tur-

bamento psichico ai fini di una valutazione positiva da parte del giudice della sussistenza della esimente.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, osserva come la finalità essenziale delle modifiche recate al codice penale dall'articolo 2 sia quella di evitare, quanto più possibile, una condanna dell'imputato fin dal primo grado di giudizio; ciò anche allo scopo di evitare il ripetersi di drammatiche vicende processuali, quale quella che ha visto coinvolto il tabaccaio di Padova, Franco Biolo. In considerazione del fatto che l'avvio di un procedimento giudiziario rappresenta di per sé una pena ed un calvario per la persona interessata, conferma l'assoluta necessità di rendere ancora più dettagliata e tutelante la legislazione vigente in materia di legittima difesa, in modo da attenuare quanto più possibile le eventuali conseguenze negative a danno dell'imputato.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) fa presente che obiettivo essenziale delle modifiche al codice penale introdotte dall'articolo 2 del provvedimento è quello di evitare che persone poi giudicate innocenti vengano coinvolte in processi che nel nostro Paese durano mediamente circa otto anni, in tal modo assicurando una maggiore certezza interpretativa ed applicativa alle norme vigenti in materia, in sintonia anche con un diffuso sentimento dell'opinione pubblica.

Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia la propria astensione sull'emendamento Bazoli 2.1, da lui non sottoscritto, a differenza di quanto fatto in relazione alle altre proposte emendative presentate dal Partito democratico. A tale proposito, rileva come le questioni poste dalla modifica all'articolo 55 del codice penale debbano essere affrontate su un piano prettamente tecnico-giuridico, anziché politico. Tiene preliminarmente a precisare che le disposizioni in commento non appaiono in alcun modo condivisibili, anche solo in considerazione del fatto che l'introduzione dell'avverbio « sempre » ai commi secondo

e quarto del novellato articolo 52 del codice penale introducono di fatto una presunzione legale assoluta del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, come tale in grado di vincolare il libero convincimento dei giudici. Ricorda che nella scorsa legislatura l'intervento di riforma della legittima difesa si collocava in un contesto giuridico ben diversamente articolato, laddove ora le modifiche normative proposte appaiono, invece, suscettibili non solo di introdurre elementi di contraddittorietà all'interno del predetto quadro giuridico, bensì anche di veicolare un messaggio errato al Paese, contribuendo a diffondere un sentimento di maggiore paura tra la cittadinanza e lasciando intravedere il rischio di un ricorso all'uso smisurato ed incontrollato delle armi. Fa presente che, come evidenziato dall'autorevole professore Padovani in sede di audizione, qualora vi fosse stata la reale intenzione di procedere ad una utile riforma della legittima difesa, si sarebbe dovuto piuttosto intervenire con una riscrittura degli articoli 55 e 59 del codice penale. In tale quadro, osserva che la modifica all'articolo 55 del codice penale prevista dal provvedimento risulta comunque mal congegnata sul piano tecnico e giuridico, anche attraverso l'improprio richiamo all'articolo 61, primo comma, numero 5, del predetto codice.

Alessia MORANI (PD) comprende le osservazioni da ultimo svolte dal collega Ferri, che in parte si ricollegano al lavoro di modifica del codice penale sul punto intrapreso nella scorsa legislatura dalla allora maggioranza parlamentare. A tale riguardo, richiama anche il contributo prezioso offerto in sede di audizione dal professor Padovani, a giudizio del quale l'articolo 52 del codice penale non richiederebbe alcun intervento di riforma, dovendosi piuttosto rivolgere l'attenzione del legislatore ad una revisione dell'articolo 55 del medesimo codice, al fine di fornire al magistrato una adeguata guida interpretativa nella valutazione dello stato di grave turbamento psichico. Rileva altresì che l'introduzione dell'avverbio « sempre » ai

commi secondo e quarto del predetto articolo 52 appare in contraddizione rispetto a quanto ora previsto con riferimento all'articolo 55, dal momento che il primo intervento è sostanzialmente volto a configurare una sorta di presunzione assoluta di innocenza, mentre il secondo di fatto amplia la discrezionalità del magistrato. Osserva inoltre che le modifiche introdotte all'articolo 55 del codice penale non scongiurano di per sé l'avvio di un procedimento penale. Fa, inoltre, presente che la giurisprudenza sta già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, tant'è che nel solo anno 2017 quattro casi su cinque si sono conclusi con una pronuncia di archiviazione. Ritiene che l'intervento normativo sul punto proposto dalla maggioranza parlamentare, per quanto sostanzialmente privo di utilità, sia tuttavia suscettibile di trasmettere all'opinione pubblica un messaggio decisamente sbagliato, basato sul presupposto erroneo che al ricorrere delle predette fattispecie non si farà comunque luogo all'apertura di un procedimento giudiziario. Richiama, da ultimo, l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare su un aspetto poco dibattuto nel corso della discussione sinora svolta, vale a dire quello dei « femminicidi », che riguardano, con riferimento all'anno 2017, quasi la metà degli omicidi complessivamente compiuti e le cui vittime spesso ricadono in ambito domestico. Ritiene infatti che le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento potrebbero rilevarsi assai nocive e pericolose proprio nei confronti delle donne, in quanto legittimerebbero potenzialmente l'uso delle armi in ambito domestico anche a danno di congiunti.

Federico CONTE (LeU), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.2 soppressivo dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione, sottolinea come, qualora la finalità del provvedimento fosse quella di evitare l'instaurarsi del procedimento penale, tale aspirazione sarebbe irragionevole in quanto, essendo sempre

necessario l'accertamento in caso di omicidio, anche colposo, non è pensabile prevedere la *abolitio criminis* in caso di legittima difesa. Fa notare, quindi, che, mentre l'articolo 2 del provvedimento introduce il secondo comma dell'articolo 55 del codice penale, riprendendo dall'ordinamento tedesco la scusante soggettiva, il nostro ordinamento prevede la scriminante putativa, che è un istituto generale. Ribadisce, infine, che, qualora l'obiettivo del provvedimento sia quella di garantire ai cittadini che non sarà avviato alcun procedimento penale in caso di legittima difesa, tale garanzia non potrà essere data.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel richiamare l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, osserva come a seguito di un omicidio per legittima difesa si avvierà sempre un procedimento nei confronti del soggetto che si è difeso, ma che al termine dello stesso si potrebbe non ravvisare la necessità di instaurare il processo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 2.1, Conte 2.2 e Magi 2.3.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento Costa 2.4, del quale è cofirmataria, volto a sostituire l'articolo 2 del provvedimento. Rammenta che nella seduta di ieri il sottosegretario Morrone, su richiesta dell'onorevole Zanettin, attualmente impegnato nei lavori dell'Assemblea, si era riservato di chiarire la posizione del Governo in ordine alle proposte emendative presentate dal gruppo Forza Italia e in particolare sull'emendamento in discussione, nonché su quello relativo all'indennizzo.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE ribadisce che l'indennità prevista dall'articolo 2044 del codice civile non ha carattere pieno, ma forfettario e non è comparabile ad un risarcimento sul piano dell'entità. Precisa quindi che, in caso di legittima difesa, non è prevista alcuna indennità.

Giusi BARTOLOZZI (FI), alla luce di quanto testé espresso dal sottosegretario Morrone, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario formulato dal rappresentante del Governo e dal relatore Turri sull'emendamento Costa 2.4, volto a sopprimere il richiamo all'articolo 52 all'interno dell'articolo 55 del codice penale. Fa notare che, in tale maniera, si prevede che in caso di legittima difesa non c'è indennità in quanto la condotta è lecita.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE osserva che quanto stabilito dall'emendamento Costa 2.4 è già previsto nel provvedimento in discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Costa 2.4, al fine di una sua ulteriore valutazione da parte del rappresentante del Governo e dei relatori.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE, nel ribadire che in caso di legittima difesa non è prevista alcuna indennità e in caso di eccesso colposo non è previsto il risarcimento, conferma il parere contrario già formulato sulla proposta emendativa Costa 2.4.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiarisce ulteriormente che in caso di legittima difesa il comportamento è lecito e non può esserci eccesso colposo. Per tale ragione, non è possibile prevedere l'indennizzo.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 2.4.

Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 2.5, volto a sostituire il capoverso del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento. Precisa che, qualora l'articolo 55 del codice penale fosse modificato nei termini indicati dalla proposta di legge, questo si potrebbe prestare ad alcuni rischi applicativi che necessitano di essere evitati. La proposta vuole, infatti, escludere la punibilità di chi

abbia agito per difendersi, a fronte di una aggressione posta in essere mediante approfittamento di circostanze di luogo, tempo e persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Osserva che nel caso della legittima difesa domiciliare, tuttavia, lo stesso fatto di subire l'intrusione nel proprio domicilio e quindi in un contesto in cui ciascuno confida di trovarsi al sicuro, può far sì che il soggetto si trovi in quanto tale ostacolato nella propria difesa quantomeno sotto il profilo del luogo, poiché non pronto a rispondere a un'aggressione. Osserva inoltre che, per quanto concerne la difesa pubblica, la stessa è intrinsecamente ostacolata dal fatto che l'aggressione avviene in un luogo privato. Ritiene che ciò potrebbe comportare il rischio che, in caso di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi si difende sia di fatto sempre esclusa. Osserva che in tale maniera si vanificano i limiti fissati dall'articolo 52 del codice penale, in particolare dal secondo comma, che presumendo il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, pone in capo alla difesa l'obbligo di provare la sussistenza in concreto degli altri elementi costitutivi della causa di giustificazione. Propone quindi di sopprimere il riferimento all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale. Con riferimento al grave turbamento quale ulteriore causa di esclusione della punibilità, propone di specificare la tipologia di pericolo a fronte della quale il turbamento può giustificare la non punibilità. Ritiene infatti necessario limitare la non punibilità ai soli casi in cui il turbamento derivi dal pericolo attuale non già per un bene qualunque, ma unicamente per la vita, l'integrità fisica o la libertà sessuale o personale del soggetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferri 2.5, Bazoli 2.6 e Varchi 2.7.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Conte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Conte 2.8, gli identici emendamenti Vitiello 2.9 e Conte 2.10, nonché le proposte emendative Conte 2.11 e 2.12 e Varchi 2.13, l'articolo aggiuntivo Conte 2.01 e gli identici emendamenti Magi 3.1 e Conte 3.2.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive l'emendamento Schullian 3.3.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 3.3.

Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.4, volto a prevedere che nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale. Sottolinea che tale proposta emendativa è rafforzativa del testo in esame, consentendo un più ampio ventaglio di condizioni. Osserva che, però, essendo l'esigenza politica della maggioranza quella di procedere nell'approvazione del provvedimento senza consentire alle opposizioni di intervenire in maniera costruttiva, non sarà possibile intervenire per migliorarne l'impianto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bazoli 3.4, l'articolo aggiuntivo Varchi 3.01, gli identici emendamenti Magi 4.1 e Conte 4.2, gli emendamenti Conte 4.3 e 4.4, nonché gli identici emendamenti Magi 5.1 e Conte 5.2. Respinge quindi l'emendamento Conte 5.3.

Alfredo BAZOLI (PD) condivide la portata dell'emendamento Conte 5.4, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento che interviene sull'inasprimento delle pene, innalzando pene già ritoccate al termine della passata legislatura dalla precedente maggioranza. Nell'esprimere dubbi in ordine alla reale efficacia dissuasiva di un ulteriore innalzamento di tali pene, so-

prattutto di quelle minime, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Conte 5.4, gli identici emendamenti Magi 6.1 e Conte 6.2, nonché gli emendamenti Conte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'emendamento a sua prima firma 7.1 è volto a sopprimere l'articolo 7 che, lungi dal produrre effetti sul piano giuridico, interviene a modificare l'articolo 2044 del codice civile, appesantendolo inutilmente con disposizioni sostanzialmente già contenute nella formulazione attuale. Rileva inoltre che tali considerazioni valgono anche con riguardo al secondo nuovo comma introdotto all'articolo 2044, dal momento che i principi generali del codice civile già forniscono al giudice gli elementi per una congrua valutazione del risarcimento del danno. Ribadisce pertanto che non si fa un buon servizio alla giustizia modificando un articolo del codice civile che funziona bene con l'unico intento di rispondere ad una esigenza di propaganda politica, che contraddistingue l'intero provvedimento in esame.

Cosimo Maria FERRI (PD) sottolinea che l'emendamento Bazoli 7.1 è volto ad evitare un errore giuridico introdotto dalla maggioranza con l'articolo 7 del provvedimento in esame, che confonde il sistema civilistico con quello penalistico. Evidenzia a tale proposito che la riforma si propone di introdurre una simmetria tra legittima difesa domiciliare penalistica e legittima difesa civilistica, escludendo espressamente la responsabilità civile in caso di legittima difesa domiciliare. Rileva tuttavia che il sistema civilistico e il sistema penalistico rispondono a logiche differenti, dal momento che diverso è il coefficiente probabilistico che deve sorreggere l'accertamento probatorio di un fatto: secondo la logica del « più probabile che non » nel diritto civile, secondo il principio del « oltre ogni ragionevole dubbio » nel diritto

penale. Su tali basi, sottolinea come possa accadere che uno stesso fatto, penalmente irrilevante, sia invece fonte di risarcimento del danno in sede civile. Ritiene quindi che il peculiare trattamento di cui già beneficia la legittima difesa domiciliare – e di cui a maggior ragione beneficerebbe ove la riforma in esame venisse approvata – debba essere confinato al profilo penalistico, lasciando intatta la possibilità di un risarcimento in sede civile ove ne sussistano i presupposti. Sulla base di tale considerazione, chiede al Governo e alla maggioranza di valutare attentamente l'emendamento Bazoli 7.1, perché l'articolo 7 comporta seri problemi di tenuta giuridica rispetto ai quali il gruppo del Partito democratico intende dissociarsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 7.1, Magi 7.2 e Conte 7.3, gli emendamenti Conte 7.4 e 7.5 nonché gli identici emendamenti Conte 7.6 e Vitiello 7.7.

Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento all'emendamento Costa 7.8, sul quale si è rimesso alla Commissione, ricorda che, pur considerando un passo avanti l'esclusione del risarcimento in sede civile operata dal provvedimento in esame, il gruppo di Forza Italia chiede anche la soppressione dell'indennità al danneggiato in caso di eccesso colposo, rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Sottolinea infatti che tale previsione contrasta con il buon senso, come rilevato anche dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che, con riferimento alla condanna per eccesso colposo di legittima difesa di un tabaccaio, ha evidenziato il paradosso per cui il « bottino » che il ladro non è riuscito ad ottenere con l'atto delittuoso, gli viene riconosciuto con la sentenza del giudice. A tale proposito ritiene che, nella seduta di ieri, nel corso della quale erano state espresse le medesime considerazioni, il sottosegretario Morrone abbia dato l'impressione di ritenerle condivisibili nello spirito. Nell'esprimere rammarico per il fatto che sia stato respinto l'emendamento Costa 2.4, che escludeva la possibilità di

un eccesso colposo di legittima difesa, sottolinea la volontà di Forza Italia di impedire che il denaro frutto del lavoro e della dedizione del capo famiglia o dell'imprenditore possa finire nelle mani del malvivente. Invita, pertanto, il sottosegretario ad una riflessione sul tema, dichiarandosi disponibile a ritirare l'emendamento Costa 7.8, nel caso in cui ciò possa servire a indurre un'ulteriore valutazione eventualmente anche in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE ribadisce che l'indennità è prevista soltanto in caso di eccesso colposo di legittima difesa, ritenendo un grande passo avanti l'eliminazione del risarcimento in sede civile introdotta dalla disposizione in questione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), senza spirito polemico, precisa che l'indennità comunque si traduce per il cittadino che si sia reso responsabile di un eccesso colposo di legittima difesa, in un esborso finanziario soggetto all'equo apprezzamento del giudice. Nel rilevare che si possono verificare notevoli differenze di trattamento a seconda dei criteri di valutazione del singolo giudice, sottolinea che tale decisione è insindacabile. Ribadisce la sua assoluta contrarietà al fatto che un cittadino che, per uno stato d'animo di paura o di turbamento, abbia ecceduto nella legittima difesa sia costretto a pagare un'indennità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Costa 7.8, Bazoli 7.9 e Conte 7.10, gli identici emendamenti Magi 8.1 e Conte 8.2, gli emendamenti Conte 8.3 e Costa 8.4, l'articolo aggiuntivo Conte 8.01 nonché l'emendamento Magi 9.1.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, avverte che, essendo stato concluso l'esame delle proposte emendative, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione di rappresentanti del *Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria* (Svolgimento e conclusione) 40

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (Esame e rinvio) 41

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione di rappresentanti del *Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria*.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Françoise VANNI, *direttrice delle relazioni estere del Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (LeU), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Simona SURIANO (M5S) e Piero FASSINO, *presidente*.

Françoise VANNI, *direttrice delle relazioni estere del Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore*, sottolinea che il provvedimento all'esame è volto a rendere esecutivo in Italia un accordo risalente al novembre 2009, necessario ai fini della chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra.

Ricorda che l'istituto di Ispra è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri.

In particolare, segnala che il CCR di Ispra fu istituito nel 1959 con un accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica fatto a Roma del luglio 1959, che prevedeva la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca.

Evidenzia che il centro fu inaugurato il 13 aprile 1959 e negli anni Sessanta-Ottanta fu utilizzato, a mezzo di specifici contratti, da soggetti italiani – quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane – per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano.

Segnala che, con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la colla-

borazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore.

Osserva che, attualmente, presso quello che nell'acronimo inglese è denominato *Joint Research Centre* (JRC), il terzo per grandezza dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo, si svolgono ricerche in settori non-nuclear.

Sottolinea che quanto al campo nucleare restano operative le attività relative alle salvaguardie nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

Rileva che la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (*decommissioning*) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (*waste management*) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR, tra cui il CCR di Ispra; all'Italia è stato chiesto di partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento ai fini della regolarizzazione delle responsabilità storiche sul sito.

Sottolinea che l'intesa transattiva in esame è stata conclusa sulla base non tanto di un corrispettivo economico bensì sull'impegno italiano a realizzare alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore presente nel CCR.

Osserva che, come opportunamente evidenziato nella relazione illustrativa, non sarebbe stato possibile determinare analiticamente i corrispettivi economici di tali interventi anche in ragione del fatto che, nella contrattualistica a suo tempo vigente, non erano previste clausole per future attività di smantellamento.

Rileva che l'intesa prevede che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei

relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a.

Evidenzia che l'Accordo è composto da 6 punti, preceduti da una introduzione che ripercorre le fasi principali del negoziato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministero per lo sviluppo economico, e la Comunità europea dell'energia atomica. Nel punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. Segnala che il Governo italiano provvederà alla disattivazione del reattore Ispra 1 secondo modalità puntualmente esposte e poste a carico in parte dell'Italia e in parte del CCR. I dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1, che presenta un'analisi esaustiva e puntuale delle specifiche attività.

Quanto al soggetto titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1, di cui al punto 1.2, evidenzia che si tratta di quello individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ossia la Sogin S.p.a.

Rileva che al punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. Segnala che in caso d'indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.

Sottolinea che il punto 3 definisce i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica.

Rileva che al punto 4 viene stabilito che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.

Osserva che al punto 5 viene disposto che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessa-

rio, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore.

Evidenzia che il punto 6 istituisce il Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra.

Sottolinea che l'Accordo è completato dall'Appendice 1 che si articola in paragrafi dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro.

Venendo ai contenuti del disegno di legge, ricorda che l'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, stabilisce che all'attuazione dell'Accordo si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della citata legge n. 205 del 2017. Il comma 2 contiene, pertanto, la clausola d'invarianza finanziaria ove viene precisato che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che i richiamati commi 541 e 542 della legge di bilancio 2018 prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.A. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica (comma 541) demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità per l'energia elettrica-ARERA, la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività (comma 542).

Ricorda, infine, che nella relazione tecnica è riportata la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, effettuata dal Ta-

volto tecnico istituito all'epoca dell'Accordo del 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sogin S.p.a. Tale stima indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro; osserva che a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.

Conclude formulando l'auspicio di una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione di questo provvedimento di ratifica: l'Accordo infatti risolve definitivamente un negoziato protrattosi per alcuni anni

con una forte riduzione delle richieste formulate originariamente dalla Commissione europea.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.
Audizione del Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di Squadra,
Pietro Luciano Ricca (*Svolgimento e conclusione*) 44

SEDE CONSULTIVA:

Sulla morte del Primo Maresciallo Gioacchino Verde 45

Sulla pubblicità dei lavori 45

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV
Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 45

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 49

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 45

7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (*Seguito della discussione e conclu-
sione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011*) 45

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presi-
denza del presidente Gianluca RIZZO.*

La seduta comincia alle 16.05.

**Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze armate.**

**Audizione del Direttore Generale del Personale Mi-
litare (PERSOMIL), Ammiraglio di Squadra, Pietro
Luciano Ricca.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare e la trasmissione diretta sulla *web-Tv*
della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, brevemente l'audi-
zione.

Pietro Luciano RICCA, *Direttore Gene-
rale del Personale Militare*, svolge una
relazione sui temi oggetto dell'indagine
conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e for-
mulare osservazioni, i deputati Roberto
Paolo FERRARI (Lega), Salvatore DEIDDA
(FdI), Roberto ROSSINI (M5S), Nicola
CARÈ (PD), Antonio DEL MONACO (M5S)
e Giovanni RUSSO (M5S).

Pietro Luciano RICCA, *Direttore Gene-
rale del Personale Militare*, risponde ai que-
siti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 17.55.

Sulla morte del Primo Maresciallo Gioacchino Verde.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica di avere appena appreso la notizia della scomparsa del Primo Maresciallo Gioacchino Verde, a seguito dell'incidente avvenuto la scorsa settimana sulla nave della Marina militare « Bergamini ».

Esprime, quindi, anche a nome di tutta la Commissione, profondo cordoglio ai familiari del Nostromo e a tutta la Marina Militare italiana per il tragico epilogo della vicenda.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 9 gennaio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 gennaio 2019 il relatore, onorevole Iovino, ha illustrato, per le parti di competenza della IV Commissione, i contenuti del disegno di legge.

Avverte, quindi, che alle ore 17 di giovedì 10 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che non sono stati presentati emendamenti.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore*, propone di trasmettere alla Commissione XIV, Politiche dell'Unione europea, una relazione favorevole che illustra *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione alla Commissione XIV formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari ».

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00011).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 5 dicembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre l'onorevole Deidda, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ha illustrato una riformulazione della parte dispositiva della risoluzione in discussione e il Governo ha manifestato la necessità di un approfondimento.

Il sottosegretario Angelo TOFALO ricorda che, nel corso delle sedute dedicate alla discussione della risoluzione in esame, il Governo si è mostrato disponibile a valutare una nuova formulazione della parte dispositiva dell'atto di indirizzo, con lo specifico intento di addivenire ad un testo condiviso con la Commissione stessa.

Al riguardo, rimandando integralmente ai contenuti dell'intervento del rappresentante di Governo svolto nella seduta del 5 dicembre 2018, con specifico riferimento all'impegno finalizzato « a garantire, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di Polizia, l'accesso immediato al programma SILD (Sistema Informativo Lavoro Difesa), fa presente che l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 8 del 2014, nel delineare le misure di supporto alla transizione nel mondo del lavoro privato, individua espressamente, quali beneficiari di tali misure, i volontari in ferma prefissata (per uno o quattro anni) ed in ferma breve congedati senza demerito i quali, pertanto, possono aderire al SILD, banca dati delle professionalità e architettura informativo-informatica del Progetto » Sbocchi Occupazionali.

Precisa, quindi, che ulteriori tipologie di servizio, come ad esempio il servizio obbligatorio di leva o forme ad esso assimilabili, non rientrerebbero, pertanto, nel perimetro applicativo della norma.

Ciò rappresentato, ferme restando le valutazioni già espresse, al fine di trovare un punto di mediazione con l'impegno previsto nell'atto di indirizzo, prospetta la possibilità di una sua riformulazione volta

ad approfondire tutti gli aspetti e le eventuali implicazioni, a legislazione vigente, per consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di Polizia, l'accesso al programma SILD.

Con riferimento, invece, al secondo impegno, finalizzato a proseguire nell'azione volta a riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'Interno dall'articolo 138, comma 2, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, anche a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia, osserva che il Ministero dell'Interno ha rappresentato che, con riguardo alle guardie particolari giurate, va preliminarmente considerato come l'attività da queste svolta – disciplinata dagli articoli 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione – afferisca alla cosiddetta sicurezza privata e sia riconducibile al modello di sicurezza sussidiari, integrativa o complementare a quella primaria approntata dalle Forze di polizia.

Ricorda, quindi, che, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 138, le guardie particolari giurate, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono preposte, rivestono la qualità di incaricato di pubblico servizio. Pertanto, proprio in ragione della delicatezza dell'attività svolta, l'idoneità a guardia particolare giurata è sottoposta a un rigido regime autorizzatorio che prevede l'accertamento da parte del Prefetto del possesso, in capo all'interessato, di una serie di requisiti morali e professionali (articolo 250 del regolamento di esecuzione), indicati dallo stesso articolo 138 del TULPS.

Osserva, quindi, che il secondo comma dell'articolo citato prevede che il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, provveda all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate distinguendo opportunamente il piano della professionalità (e quindi dell'esperienza concreta maturata dall'interessato) da quello della formazione (intesa come didattica ed aggiornamento).

Fa presente che il decreto ministeriale menzionato, attualmente in corso di elaborazione, fisserà i citati requisiti minimi richiesti all'aspirante guardia giurata, con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore qualificazione della relativa figura professionale, anche attraverso un suo continuo aggiornamento.

Infine segnala che l'ultimo periodo del comma del citato articolo 138 prevede che costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. Pertanto rileva che il legislatore ha ritenuto, che la citata esperienza di volontariato nelle Forze armate, per almeno un anno, possa di per sé integrare il requisito minimo di carattere professionale. Resta ferma, tuttavia, anche per i citati volontari, la necessità di possedere il livello minimo di formazione, che sarà fissato dal decreto ministeriale sopra indicato, e di sottoporsi ad un aggiornamento formativo periodico.

Venendo al testo dell'impegno richiesto al Governo, rileva che il riconoscimento del requisito minimo professionale per il personale interessato risulta assorbito nella già citata previsione dell'articolo 138, relativa, in via generale, ai volontari di truppa delle Forze armate.

Relativamente, invece, alla parte del testo in esame che vorrebbe il riconoscimento nei confronti dei volontari di cui si tratta anche dei requisiti minimi di formazione, esprime perplessità, in quanto esentare tale categoria di soggetti dall'assolvimento dell'obbligo formativo significherebbe ritenere assorbito, per le guardie provviste di tale requisito professionale —

e solo per loro — il piano della formazione in quello della professionalità, con sacrificio dei citati obiettivi di qualificazione ed aggiornamento sottesi al regolamento ministeriale in corso di emanazione.

Alla luce delle considerazioni suesposte, esprime quindi un parere contrario al contenuto del secondo impegno, poiché le esigenze di formazione professionale delle guardie particolari giurate non sono rinunciabili.

Con riferimento, invece, al terzo impegno, finalizzato a valutare, fatti salvi i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente, l'assegnazione anche all'Arma dei carabinieri, di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota, non inferiore al 30 per cento, degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale, ferme restando le valutazioni di carattere generale sui vincoli a normativa vigente, evidenzia che negli ultimi anni, a seguito della decadenza dell'istituto della riserva assoluta per l'accesso ai ruoli iniziali delle carriere delle Forze di polizia e dell'apertura dei reclutamenti delle stesse al personale proveniente dal mondo civile, gli obiettivi di reclutamento dei volontari in ferma di un anno non sono stati pienamente raggiunti.

Rileva, quindi, che l'introduzione della previsione auspicata nella risoluzione in esame penalizzerebbe ancor più le Forze armate e metterebbe a rischio l'intero sistema del modello professionale.

Concorda, quindi, con le osservazioni espresse da alcuni componenti della Commissione in merito all'opportunità di considerare la problematica nell'ambito di un quadro più generale che emergerà a seguito degli approfondimenti condotti dall'indagine conoscitiva sul reclutamento. Per tali motivi, su tale specifico punto, fa riserva di esprimere il parere all'esito delle risultanze della citata indagine conoscitiva.

Salvatore DEIDDA (FdI) esprime compiacimento per l'impegno e la pazienza con la quale il Governo e la Commissione hanno affrontato l'esame dell'atto di indirizzo, consentendo così di dare un seguito

al lavoro già avviato nella scorsa legislatura con l'approvazione della risoluzione Rizzo 8-00178, sottolineando l'importanza di offrire a quei volontari che hanno prestato servizio come carabinieri ausiliari e che si sono congedati senza demerito, una possibilità per valorizzare le esperienze da questi maturate.

Comprende le difficoltà normative evidenziate dal rappresentante del Governo che impediscono di esentare tale categoria di soggetti dall'assolvimento dell'obbligo formativo e l'esigenza di considerare la problematica relativa all'assegnazione, anche all'Arma dei carabinieri, di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale nell'ambito del quadro più generale che emergerà a seguito degli approfondimenti condotti dall'indagine conoscitiva sul reclutamento e, per tali ragioni, riformula il testo della propria risoluzione, modificando gli impegni nel senso indicato dal rappresentante del Governo e espungendo l'impegno riferito al riconoscimento nei confronti dei carabinieri ausiliari dei requisiti minimi necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), si ritiene soddisfatto della riformulazione proposta dall'onorevole Deidda che risolve alcune criticità presenti nell'originaria formulazione laddove, a suo avviso, con ri-

ferimento all'impegno relativo alle quote ad assegnare all'Arma dei carabinieri non si era tenuto in debito conto dell'indagine conoscitiva, e dei suoi possibili esiti, sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate appena avviata dalla Commissione difesa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), ringrazia il sottosegretario Tofalo che ha testimoniato l'impegno del Governo nel venire incontro alle esigenze rappresentate dai Carabinieri ausiliari. Ricorda che il M5S, nella scorsa Legislatura, aveva presentato una risoluzione a firma dell'allora onorevole Rizzo, che affrontava le medesime problematiche. Ritiene, dunque, soddisfacenti le riformulazioni presentate dall'onorevole Deidda.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime parere favorevole sul testo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 18.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.20 alle 18.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato)

RELAZIONE APPROVATA

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 »;

condiviso l'impegno finalizzato al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

richiamata la lettera u, del comma 1, dell'articolo 14, che integra la disciplina

sui farmaci ritirati o sequestrati, disponendo che i farmaci ritirati vengano stoccati dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presso appositi magazzini e che, a seguito di una procedura di verifica effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, la stessa ditta debba eseguire, con oneri a proprio carico, la distruzione dei medicinali rientrati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari ».**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione,

premessi che:

con decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917, venne istituita la figura del « carabiniere ausiliario », con l'assunzione di circa 12.000 unità, al fine di assicurare all'Arma dei carabinieri una forza numerica adeguata da ripartire tra i vari comandi territoriali, capillarmente distribuiti sull'intero territorio nazionale;

successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945, poi confermato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173, venne prevista per i giovani chiamati alla leva obbligatoria la possibilità di svolgere il medesimo servizio presso l'Arma dei carabinieri, all'esito di un corso trimestrale presso una delle già esistenti scuole allievi, con la qualifica di carabiniere ausiliario;

la legge 23 agosto 2004, n. 226, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria, ha introdotto, definitivamente, la figura del militare professionista e volontario prevedendo, tra l'altro, che il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate fosse riservato ai volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

il codice dell'ordinamento militare, introdotto con il decreto legislativo n. 66 del 2010, nel disciplinare ulteriormente il servizio di leva su base volontaria, ha previsto che il contingente annualmente autorizzato debba essere suddiviso tra l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica, escludendo, pertanto, che il medesimo servizio possa essere svolto presso l'Arma dei

carabinieri, con conseguente soppressione della figura del carabiniere ausiliario;

l'Arma dei carabinieri ha un'organizzazione territoriale diffusa capillarmente su tutta la nazione, con circa 4600 comandi di stazione che, però, oggi, vedono notevolmente ridimensionata l'attività di presidio territoriale, essendo costretti, in molti casi, a dover funzionare con orario ridotto, con grave danno per la sicurezza dei cittadini;

i carabinieri ausiliari negli anni, hanno, invece, ricoperto un fondamentale compito di supporto ai suindicati comandi locali, consentendo all'Arma dei carabinieri di assicurare un eccellente servizio in favore della popolazione residente;

andrebbero individuate sedi opportune in cui valutare l'eventuale assegnazione di una quota del contingente dei volontari in ferma breve all'Arma dei carabinieri;

appare necessario consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari;

nella scorsa legislatura la Commissione Difesa si è fatta carico delle problematiche legate al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, anche con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatoria per un anno senza demerito come carabinieri ausiliari, approvando in materia una risoluzione;

il Governo ha chiarito, con riferimento al possesso del requisito minimo

professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, che il riconoscimento di detto requisito risulta già assorbito dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto 773 del 18 giugno 1931, che lo riconosce in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito, e che pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'Interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione,

impegna il Governo:

a consentire, previa valutazione delle eventuali implicazioni a legislazione vigente, a coloro che abbiano prestato ser-

vizio senza demerito come carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);

a valutare l'opportunità di istituire, all'esito delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate avviata dalla Commissione difesa della Camera, un tavolo tecnico per verificare la fattibilità dell'assegnazione, anche all'Arma dei carabinieri, di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale.

(8-00011) « Deidda, Donzelli, Ciaburro, Rampelli, Gemmato, Maschio, Trancassini, Caretta, Bucalo, Varchi, Osnato, Rotelli, Bellucci, Fidanza, Ferro, Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Lucaselli ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	52
Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
Sull'inaugurazione dell'evento Matera Capitale europea della cultura	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della CRUI e dell'ANDU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari	58
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2018.

Valentina APREA (FI) ritiene opportuno ricordare preliminarmente che il decreto-legge n. 112 del 2008 – il cui articolo 64 è oggetto di modifica da parte della proposta in esame – conteneva una rilevante manovra di revisione di diverse voci di bilancio e si era reso necessario in ragione della profonda crisi finanziaria che aveva investito il paese. Quel provvedimento era parte di una più generale manovra finanziaria e, quindi, va considerato in chiave di revisione della spesa pubblica, alla stregua della legge Fornero sulle pensioni. Le misure da esso recate all'articolo 64, inoltre, intendevano porre un argine all'automatismo con cui allora si procedeva allo sdoppiamento delle classi con un numero di alunni superiore, anche di una sola unità, a 26, nonché al sistema troppo generoso di assunzioni di personale ATA.

Venendo al merito della proposta di legge in esame, rileva come essa abbia un impatto finanziario che decorre già dal prossimo triennio, per il quale la legge di bilancio ha già definito le dotazioni finanziarie per la scuola senza tenere conto di questa riforma, e come comporti numerose e consistenti implicazioni economiche che non vengono né evidenziate, né specificamente quantificate. A tale proposito ritiene innanzitutto essenziale che la Commissione acquisisca dal Governo una relazione tecnica sugli oneri finanziari, quale base di partenza per l'inizio dell'esame. Inoltre, ritiene necessario che il Governo fornisca il dato dell'entità del risparmio di risorse pubbliche effettivamente realizzato in seguito all'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 112, e questo al di là dei risparmi ascritti allora al provvedimento dalla relazione tecnica, che avevano un carattere meramente previsionale. Ciò soprattutto in quanto gli oneri quantificati nella proposta in esame si rifanno pedissequamente alle previsioni di risparmio stimate nel 2008, in termini meramente contabili e in base alla legislazione allora

vigente, e non tengono invece conto delle modifiche nel frattempo intervenute sia in termini legislativi, sia in termini di numeri e dati relativi all'attuale organizzazione scolastica. Fa poi riferimento alle norme introdotte con la legge n. 107 del 2015 in materia di organici; al decreto legislativo che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni; alle nuove norme in materia pensionistica e a quelle in corso di approvazione e all'ampliamento del tempo pieno nelle scuole primarie introdotto con la legge di bilancio per il 2019. Tutte novità che incidono sul quadro da prendere in considerazione per valutare l'intervento di cui alla proposta di legge.

Riferisce, quindi, in merito ad una ricerca pubblicata da «Tuttoscuola» nel mese di maggio 2018 relativamente al fenomeno delle cosiddette «classi pollaio», ovvero quelle con un numero di alunni superiore a 30, dalla quale emerge che queste ammonterebbero ad appena 410 su circa 120.000, rappresentando quindi solo lo 0,34 per cento del totale. Sottolinea che il fenomeno non riguarda la scuola dell'infanzia, né quella primaria e secondaria di primo grado, e che è più diffuso al Sud, soprattutto in Sicilia, a causa della mancanza di un numero adeguato di edifici scolastici. Alla luce di questi dati, ritiene che quello del sovraffollamento delle classi non costituisca un problema di dimensioni allarmanti e che la proposta di legge in esame risponda esclusivamente alla volontà ideologica di smantellare una riforma attuata da un Governo di centro-destra. Ritiene, inoltre, che essa non tenga adeguatamente in conto la denatalità del Paese, che ha contribuito a una crescente contrazione del numero di alunni.

Ricorda, poi, che la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 ha introdotto specifiche norme in materia di copertura finanziaria delle leggi; in particolare, in materia pensionistica e di pubblico impiego, essa prevede che la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al

comparto di riferimento, oltre a dati sul costo unitario e sugli automatismi che ne conseguono fino alla completa attuazione. Per il comparto scuola devono inoltre essere indicate le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni.

Si sofferma quindi sugli aspetti legati alla sicurezza dell'edilizia scolastica, rilevando che, a fronte di una situazione critica e non risolta, la formazione di nuove classi avrebbe un impatto su spazi che risultano già inadeguati. Applicando la normativa di cui alla proposta in esame, infatti, si avrebbero 7.112 classi in più.

Osserva, ancora, che la proposta di legge sembra ignorare del tutto l'autonomia scolastica, che consente moduli organizzativi diversi, da adattare in base alle specifiche esigenze delle scuole, volti anche a garantire la massima inclusione. L'organizzazione interna agli istituti scolastici, infatti, si differenzia dagli schemi più rigidi che, a livello ministeriale, presiedono all'assegnazione del numero dei docenti nelle scuole, da cui discendono articolazioni più flessibili di gruppi di studenti.

Affronta, quindi, il tema delle intese in corso di definizione per l'attribuzione di condizioni particolari di autonomia alle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, sottolineando che i progetti di intesa cui si lavora assegnano agli organi delle regioni la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, con la definizione della relativa dotazione organica. Si tratta di novità che scardinerebbero l'attuale sistema scolastico e la sua organizzazione nazionale.

In conclusione, ritiene che, prima di proseguire la discussione sulla proposta di legge in esame, occorrerebbe che la Commissione acquisisse una relazione tecnica, corredata di dati inerenti la reale consistenza delle « classi-pollaio » e i risparmi effettivamente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, e che attendesse gli esiti del processo di riconoscimento di forme di autonomia differenziata alle regioni anzidette.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 16.10.

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

(Discussione e rinvio).

Paola FRASSINETTI (FdI), illustra la risoluzione in titolo.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'inaugurazione dell'evento Matera Capitale europea della cultura.

Rossano SASSO (Lega), stigmatizza il mancato invito dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura alla cerimonia d'inaugurazione, prevista per il prossimo 19 gennaio, di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019.

Valentina APREA (FI), si associa al deputato Sasso.

Luigi GALLO, *presidente*, informa la Commissione di essersi interessato della questione, aggiungendo che gli organizzatori dell'evento hanno chiarito che non è stato possibile invitare tutti i componenti delle Commissioni per ragioni di sicurezza connesse alla ristrettezza dello spazio.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 16.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Consta di 8 articoli ed è stata approvata dalla 12^a Commissione (Igiene e sanità) del Senato in sede redigente il 7 novembre scorso. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, che la sta esaminando in sede primaria, non ha fin qui modificato il testo. Le modalità di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie sono state definite dal decreto del Presidente del consiglio 3 marzo 2017 – emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 – con lo scopo di garantire un sistema di raccolta sistematica di dati

anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare i casi di rischio per la salute, con riferimento ad una particolare malattia e ad i suoi trattamenti ed esiti. Lo scopo della raccolta è quello di fornire un quadro di informazioni utili a migliorare prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, oltre che la programmazione sanitaria, la verifica della qualità delle cure, la valutazione dell'assistenza sanitaria e la ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. Il decreto anzidetto individua 31 sistemi di sorveglianza (in buona parte istituiti presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e, in numero minore, facenti capo al Ministero della Salute) e 15 registri di patologia di rilevanza nazionale. Ricorda che nella XVII legislatura la Camera ha approvato un testo unificato (proposta di legge n. 913 e abbinate) avente un contenuto analogo a quello della proposta di legge in esame. Il provvedimento in questione, trasmesso al Senato, alla fine della legislatura non aveva concluso il suo *iter*.

Venendo al contenuto del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, e ne definisce le finalità. Tra queste segnala – per quanto riguarda la VII Commissione – la promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. Vengono demandate ad un regolamento esecutivo, da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Il comma 5 detta i principi

cui devono conformarsi le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. Il comma 6 prevede la possibilità per il Ministro della salute di stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, in uno dei seguenti ambiti: l'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali ed internazionali; la formazione degli operatori, la definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e l'analisi e interpretazione dei dati. Viene posta la condizione che tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti internet degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo. L'articolo 2 disciplina la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale. L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria. L'articolo 5 disciplina l'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome. All'articolo 6, è prevista la trasmissione di una relazione alle Camere da parte del Ministro della salute sull'attuazione della

proposta di legge. L'articolo 7 e l'articolo 8 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le norme transitorie e finali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina PATELLI (Lega), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione cultura è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge europea, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con riferimento all'anno 2018. Ricorda quindi che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti introdotti dalla legge n. 234 del 2012 per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. L'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea.

Quanto al contenuto, la legge europea reca disposizioni di adeguamento della normativa interna a quella europea. Vengono, in sostanza, inserite nel disegno di legge europea norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi cosiddetti di pre-contenzioso EU *Pilot*. La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o l'attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali. Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni. Passando al disegno di legge europea in esame, che è quello riferito al 2018, specifica che l'ambito di competenza della VII Commissione è circoscritto all'articolo 13, che prevede norme per l'attuazione della Direttiva 2017/1564/UE relativa a taluni utilizzi di opere protette da diritto d'autore e da diritti connessi consentiti a persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Tale direttiva ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e ha previsto eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del Trattato di Mar-

rakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014. Tale Trattato ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate. La nuova direttiva ha ampliato lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva 2001/29/CE, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-*bis* della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941). Il citato articolo 71-*bis* prevede che i portatori di « particolari » *handicap* abbiano la facoltà di riprodurre opere e materiali protetti o di comunicarli al pubblico per uso personale, sempre che tali utilizzi siano collegati, si limitino a quanto richiesto dall'*handicap* e non abbiano carattere commerciale. Entrando più nello specifico, evidenzia che le novelle stabiliscono che sono liberi gli atti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale – che vengono elencati – protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, previa loro trasformazione atta a renderli accessibili ai beneficiari, specificamente elencati. Le nuove disposizioni consentono, quindi, a un beneficiario, o a persona che agisce per suo conto, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero ad una entità autorizzata, di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero, sempre senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata. L'esercizio delle attività previste dalle nuove norme è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali e senza scopo di lucro.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

La seduta termina alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

Audizione informale di rappresentanti della CRUI e dell'ANDU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 18.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 59

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 64

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sullo svolgimento della missione nei territori del Centro-Italia colpiti da eventi sismici ... 66
ALLEGATO (Relazione) 67

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel **BENVENUTO**.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce

della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Alessandro Manuel **BENVENUTO**, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Giorgio QUAGLIULO, *presidente del CONAI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), Ilaria FONTANA (M5S), Alberto MANCA (M5S), nonché il presidente Alessandro Manuel BENVENUTO, ai quali replica Giorgio QUAGLIULO, *presidente del CONAI*, fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il presidente Quagliulo per la relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ivan STOMEIO, *Sindaco di Melpignano – Delegato Energia e Rifiuti ANCI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto MANCA (M5S).

Ivan STOMEIO, *Sindaco di Melpignano – Delegato Energia e Rifiuti ANCI*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il dottor Stomeio per la

relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea 2018 è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, in qualità di relatrice riferisce sul disegno di legge europea 2018, già approvato dal Senato.

Al riguardo, ricorda che la legge europea è, insieme alla legge di delegazione europea – che è attualmente all'esame del Senato – uno dei due nuovi strumenti di adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea predisposti dalla legge n. 234 del 2012. Quest'ultima indica come contenuto tipico della legge europea le disposizioni connesse ad obblighi, atti e procedure di

infrazione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo reca dunque le norme necessarie a prevenire l'apertura – o a consentire la chiusura – di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.

Sul disegno di legge, viene acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nel caso di specie è stato reso in data 4 ottobre 2018 – quindi dopo la sua presentazione al Senato – ed è stato favorevole, salvo la riserva delle regioni di formulare osservazioni, in merito ai recepimenti in materia ambientale.

L'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli, suddivisi in 8 capi, e le disposizioni di interesse della VIII Commissione sono recate agli articoli 11, 16 e 17.

L'articolo 11 novella il TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) per la parte relativa alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, in attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cosiddetto «Regolamento aste»). Dal 3 gennaio 2018 tali quote sono classificate come strumenti finanziari.

Il regolamento Aste, all'articolo 18 individua i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta e sancisce che i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista all'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), del TUF – ovvero soggetti che operano sui mercati finanziari ai quali non si applica la vigilanza della Consob – sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta (per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale), purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale (Consob) di autorizzarli.

La norma in commento realizza tale condizione. Infatti i commi 1 e 2 del nuovo articolo 20-*ter* del TUF attribuiscono alla Consob la competenza ad autorizzare nonché a vigilare su tali operatori.

Il comma 3 sancisce che le banche e le imprese di investimento autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato specificato che gli intermediari autorizzati hanno la facoltà di presentare offerte in conto proprio.

L'articolo in esame attribuisce inoltre alla Consob la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del Regolamento aste, con riferimento alle regole di condotta per i soggetti che presentano domanda di partecipazione al mercato delle aste, nonché alla procedura di autorizzazione e eventuale revoca della medesima autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta.

Infine, il citato articolo 59 dispone che le competenti autorità nazionali possano applicare «sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive» in caso di violazione delle regole prescritte. Conseguentemente, le lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo in esame integrano la Parte V del TUF (Sanzioni) al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni dettate dall'articolo 59, paragrafi 2, 3 (relativi alle regole di comportamento) e 5 (relativo alle condizioni per l'autorizzazione) del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione. Il comma 2 dell'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 reca disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), apportando modifi-

che al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetta « direttiva RAEE »).

Ricorda preliminarmente che per l'attuazione della recente direttiva 2018/849, che modifica, tra le altre, la direttiva RAEE, l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea – approvato dalla Camera e ora al Senato – reca un'apposita delega stabilendone principi e criteri direttivi.

La modifica legislativa in esame intende definire il caso EU Pilot 8718/16/ENVI evitando l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, avendo la Commissione riscontrato una normativa interna non conforme alla disciplina europea.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 integra l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 49, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.

In questo senso, si recepisce in modo dettagliato la previsione della direttiva (articolo 7, paragrafo 2), con riguardo all'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente, all'ISPRA i dati relativi ai RAEE: ricevuti presso i distributori; ricevuti presso gli impianti di raccolta e trattamento; oggetto di raccolta differenziata.

La lettera *b*), mediante la novella dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, riduce i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva.

La disciplina vigente prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi sulle operazioni di ritiro e smaltimenti dei RAEE qualora le apparecchiature AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori

del territorio nazionale « oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 », fattispecie, quest'ultima, non prevista dalla direttiva e quindi oggetto di espunzione con la novella in esame.

La lettera *c*) interviene sul decreto, modificandone l'articolo 28, comma 7, per renderlo conforme alla direttiva. Infatti quest'ultima per facilitarne la raccolta differenziata, richiede che i produttori marchino adeguatamente le AEE immesse sul mercato e, in casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, che sia stampato il simbolo non solo sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso, ma anche sulla garanzia dell'AEE, che invece la norma attuale interna non prevedeva.

Pertanto, con una modifica approvata dal Senato, si è precisato che occorre apporre sia il simbolo che il marchio (che invece era espunto dalla riformulazione dell'articolo 28, comma 7 recata dal testo del disegno di legge originario) e, con una ulteriore modifica si è specificato « anche se in formato digitale ». Al riguardo, segnalo che non risulta contenuto nella disposizione della direttiva citata il riferimento al marchio e, pertanto, sarebbe utile avere chiarimenti dal Governo circa la compatibilità di tale riferimento anche al marchio con il quadro delle norme europee, ove si fa riferimento al solo simbolo.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 30, comma 2, del citato decreto per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere AEE in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere ad identificare il proprio rappresentante autorizzato presso tale Stato. Tale figura è prevista dalla direttiva come « la persona responsabile dell'adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro ». La modifica richiede di provvedere a tale designazione con mandato scritto, come previsto dalla direttiva (articolo 17, paragrafo 3, della direttiva citata).

Le lettere *e*) e *f*) provvedono a correggere due errori formali: il titolo dell'allegato V rinvia, infatti, all'articolo 15 (Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta), anziché all'articolo 19 (Obiettivi di recupero), e nella parte I dello stesso allegato V, parte I, era stata omessa l'indicazione della data del 13 agosto 2012.

Con la lettera *g*) si interviene sulla disciplina della documentazione minima richiesta per le spedizioni di AEE difettose effettuate dal detentore al produttore o a un terzo che agisce a suo nome. In particolare viene eliminato dal punto 2, lettera *a*) dell'allegato VI del decreto il riferimento al « contratto di riparazione », che non è contemplato dal corrispondente allegato VI della direttiva.

Anche la lettera *h*) interviene sulla disciplina della documentazione minima delle spedizioni dei prodotti difettosi, con specifico riferimento alle AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti. Precisamente viene modificata la lettera *c*) del punto 2 dell'Allegato VI del decreto, introducendo la possibilità che le AEE possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome per un'analisi delle cause profonde anche nel caso in cui l'analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore.

L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.

Con riguardo ad esso, la relazione illustrativa al testo originario della norma – ora modificato a seguito dell'iter in Senato – lo riconduceva ad una indebita estensione del regime di favore previsto dalla direttiva sui rifiuti, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) e ai rifiuti speciali prodotti da attività agricole e agro-industriali.

La stessa relazione illustrativa rileva che difficilmente tali materiali possono, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza europea e che « la nozione di rifiuto non può essere interpretata in

senso restrittivo, né tantomeno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto ».

La questione riguarda quindi l'esclusione dalla normativa sui rifiuti introdotte dal Codice dell'ambiente (articolo 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152/2006), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti, atteso che quest'ultima non contempla esenzioni riferite a sfalci e potature.

Peraltro, l'attuale testo della citata lettera *f*) è stato anche oggetto di una segnalazione dell'Antitrust del 22 maggio 2018, che ne auspicava l'abrogazione « allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 2008/98/CE, al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali ».

La norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, da un lato elimina il riferimento di sfalci e potature dall'ambito di esclusione dall'applicazione della parte del Codice dell'ambiente in materia di rifiuti. Dall'altra, tuttavia, il testo reintroduce, rispetto al disegno di legge originario, tale riferimento agli sfalci e potature, indicandone il carattere esemplificativo e non esaustivo di « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso », ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.

Avendo seguito l'approvazione della norma, ritiene opportuno segnalare un errore formale in merito all'applicazione del requisito delle « buone pratiche colturali » sia alle potature che agli sfalci, correggendo la locuzione « effettuate » con « effettuati ». Infatti, l'emendamento originario presentato faceva riferimento a « le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali », ed è stato un « testo 2 » ad inserire anche « gli sfalci » senza correggere la locuzione « effettuate » con « effettuati ».

Inoltre, sempre con una modifica apportata al Senato, viene reintrodotta – mentre il testo originario lo espungeva – il riferimento anche all'utilizzo al di fuori del luogo di produzione ovvero con ces-

sione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana, già previsto dalla normativa vigente.

Infine, pur non essendo di competenza di questa Commissione, ritiene opportuno citare il contenuto dell'articolo 18 che abroga le disposizioni interne recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Lo scopo dell'abrogazione è evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE. A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di Stato. In conclusione, la disposizione in esame, nel sopprimere alla radice la possibilità dell'incentivo alla produzione, elimina l'aiuto di Stato.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si impegna a far pervenire alla Commissione e alla relatrice una nota riguardante il contenuto della lettera c) dell'articolo 16, relativo all'apposizione del marchio di fabbrica e del simbolo.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 29 gennaio.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, segnala in premessa che la richiesta di parere parlamentare è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 («collegato alla legge finanziaria per il 1996»), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge).

Il citato comma 40 prevede, infatti, che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13, *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18, *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

Fa presente che lo stanziamento da ripartire per il 2018 è pari a 4,2 milioni di euro.

Osserva che, a differenza dell'analogo provvedimento dello scorso anno, la quota di riparto per il 2018 alle diverse categorie di destinatari prevede erogazioni pari ad euro 1.960.000 per gli Enti parco nazionali, 1.002.000 per le Aree marine protette, 50.792,54 per il Fondo di premialità, 427.000 per le Convenzioni Cites e Bonn, 300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa la procedura di riparto dei fondi disponibili tra i 24 Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri: la superficie occupata da ciascun Parco (rilevata dal 6° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 27 aprile 2010). Per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare; le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva della superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.

Si tratta dei medesimi criteri enunciati nella relazione illustrativa dello schema di riparto riferito agli esercizi 2016 e 2017.

Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 65.500 euro, 88.000 euro o 106.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di pon-

derazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.

L'allegato sub 1 reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2018 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro. La relazione illustrativa specifica altresì che le somme derivanti dal riparto saranno trasferite sulla base del primo report sulle attività in corso presentato dagli Enti parco nel termine del 30 aprile 2019.

Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a 1.002.000 euro, la procedura individuata è identica all'anno precedente: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 56.500 euro e per le altre di 26.000 euro.

Per le aree marine nazionali, la relazione precisa che tutte le aree sono state dotate, a partire dal 2012, di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore per le diverse aree di intervento, e la programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ratificata con la legge 25 gennaio 1983, n. 42, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 427.000 euro.

Per la voce Fondo di premialità (a differenza del decreto precedente, non si specifica che la premialità riguarda « progetti sperimentali »), la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 50.792, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento

dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2.

Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000,00, 300.000,00 e 220.000,00.

La medesima relazione sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Mario MORGONI (PD) ritiene opportuno che la Commissione ponga una particolare attenzione alla situazione degli Enti parco « Gran Sasso e monti della Laga » e « Monti Sibillini », collocati in larga parte nella zona del cratere del sisma 2016 e 2017, di cui occupano una ampia percentuale di territorio. Osserva che, essendo stato individuato come parametro per la procedura di riparto il numero di comuni insistenti sul territorio, in quanto indice del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente parco deve affrontare, si potrebbe valutare in modo specifico – ai fini del riparto delle risorse – la situazione relazionale di tali Enti e dei comuni interessati, sottoposti ad enormi ed oggettive difficoltà a seguito del recente sisma. Ciò in funzione di una più efficace tutela e conservazione dei valori ambientali di cui gli Enti parco sono portatori.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 16.10.

Sullo svolgimento della missione nei territori del Centro-Italia colpiti da eventi sismici.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca le comunicazioni del Presidente sulla missione svolta giovedì 22 e venerdì 23 novembre 2018 da una delegazione della Commissione in alcuni territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli ultimi anni, al fine di acquisire elementi di informazione sulla gestione dell'emergenza sismica nonché sullo stato e sulle prospettive della ricostruzione dei territori interessati.

Fa presente che la missione si è articolata in due sessioni dedicate, rispettivamente, ai territori delle regioni Umbria e Marche (prima sessione) e delle regioni Lazio e Abruzzo (seconda sessione). Al riguardo, è stata predisposta una relazione – già trasmessa ai deputati che hanno partecipato alla missione con l'invito a formulare eventuali richieste di modifica o integrazione – che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente sulla missione in oggetto.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Sullo svolgimento della missione nei territori del Centro-Italia colpiti da eventi sismici.**RELAZIONE**

Giovedì 22 e venerdì 23 novembre 2018 una delegazione della Commissione VIII si è recata in alcuni territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli ultimi anni, al fine di acquisire elementi di informazione sulla gestione dell'emergenza sismica nonché sullo stato e sulle prospettive della ricostruzione dei territori interessati.

La missione si è articolata in due sessioni dedicate, rispettivamente, ai territori delle regioni Umbria e Marche (prima sessione) e delle regioni Lazio e Abruzzo (seconda sessione). La Presidenza della Camera ha accolto la richiesta volta ad ampliare la delegazione rispetto agli ordinari criteri, nel senso di comprendere un rappresentante di ciascun gruppo.

Pertanto ne hanno parte: per la I sessione (giovedì 22 novembre), la vice presidente Terzoni (M5S), Mazzetti (FI-BP), Morgoni (PD), Patassini (Lega) in sostituzione di una collega del proprio gruppo e Trancassini (FdI). Per la II sessione (venerdì 23 novembre), D'Eramo (Lega), Fontana (M5S) Mazzetti (FI-BP), Plangger (Misto-Min. Ling.), Pezzopane (PD) e Trancassini (FdI).

* * *

I SESSIONE – Nella giornata di giovedì 22 novembre, la delegazione si recata a Camerino (MC), dove ha svolto un sopralluogo al centro storico, chiuso dopo gli eventi sismici, alla presenza del prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-

sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Piero Farabollini, del sindaco di Camerino del responsabile comunale dell'ufficio tecnico, ing. Marco Orioli, e dei vertici locali delle autorità di sicurezza e dei Vigili del Fuoco, nonché del vice commissario Piccinini e dell'assessore regionale alla Protezione civile delle Marche Angelo Sciapichetti.

Il sindaco Gianluca Pasqui, nel ricordare la gloriosa storia della città e il suo recente passato, ha rimarcato che nel contesto urbano sono presenti quasi 250 mila metri quadrati di « zona rossa », ovviamente la più grande del cratere sismico. Ha altresì evidenziato una situazione estremamente critica così sintetizzabile: come autorità di protezione civile si possono registrare più di 200 azioni di messa in sicurezza su circa 300 programmate; le rilevazioni hanno purtroppo confermato quello che era visibile subito dopo il sisma: i danni agli edifici sono stati gravissimi e solo 28 strutture appaiono al momento agibili, ma comunque inserite in un contesto di pericolosità diffusa; conseguentemente, tutte le abitazioni, le attività commerciali e gli edifici pubblici sono stati delocalizzati dal centro. Per gli studenti universitari, che costituiscono una componente importante del tessuto urbano, sono stati stanziati circa 3 milioni di euro finalizzati alla loro sistemazione e ai trasferimenti dagli alloggi alle sedi universitarie.

Il sindaco ha quindi manifestato un sentimento di « abbandono » della popolazione, che non avverte il forte interesse dello Stato alla ricostruzione, unito ad una sensazione di ingiustizia per il diverso

trattamento riservato a quella realtà urbana rispetto ad altre situazioni similari.

Ciò deriva dalla constatazione che il processo di ricostruzione a Camerino è sostanzialmente fermo per cause che, ad avviso del sindaco, sono di diversa natura. In primo luogo, la scarsa efficienza dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR), dovuto alla scarsità di personale tecnico, per cui dei circa 30 milioni di euro di lavori pubblici stimati non si è riusciti a procedere all'affidamento nemmeno di un terzo dei lavori. Tale carenza si affianca a quella della struttura commissariale. Al riguardo, il sindaco ha proposto al Commissario straordinario di avvalersi anche del personale di polizia penitenziaria che era in servizio a Camerino nel carcere adesso abbandonato, senza però che abbia ricevuto risposta.

In secondo luogo, la lentezza del processo di ricostruzione è addebitata dal sindaco all'applicazione di procedure normative che, ancorché derogatorie, non sembrano facilitare l'attività amministrativa in un contesto di emergenza.

In terzo luogo, la ricostruzione del tessuto sociale e produttivo risente di una norma che riconosce incentivi alle imprese che investano almeno 200 mila euro, di fatto escludendo le aziende del territorio che sono in massima parte di piccole dimensioni.

La delegazione ha preso visione degli edifici che ospitavano il Tribunale, il penitenziario, il Comune e il teatro, di particolare pregio architettonico, nonché la famosa chiesa di Santa Maria. L'immagine del suo campanile, crollato con le scosse del 26 ottobre 2016 dopo il restauro conseguente al sisma del 1997 è stata una delle più simboliche del tragico evento.

Particolare il caso dell'edificio adibito a sede scolastica. Per usufruire delle procedure più celeri di cui all'Ordinanza n. n. 14 del 2017, sul programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018, il comune aveva deciso di utilizzare un proprio terreno, occupato da un prefabbricato comunque utilizzato. Mentre la distruzione dell'esistente si è realizzato, non altret-

tanto è avvenuto per la nuova scuola, il cui progetto è ancora di fase di validazione.

I dati relativi alla fase di ricostruzione sono riportati in un documento trasmesso dal del Comune di Camerino (Allegato 15)

* * *

La delegazione si è quindi recata presso la sede provvisoria del comune di Camerino per svolgere l'incontro programmato con i sindaci dei comuni delle Marche interessati dagli eventi sismici, a partire dalle ore.

In tutti gli interventi è stata denunciata la mancanza di misure specifiche adeguate ad affrontare le maggiori criticità legate allo spopolamento dei territori e alla crisi del tessuto sociale ed economico conseguente agli eventi sismici e al mancato avvio di un rapido processo di ricostruzione.

In particolare, è stata evidenziata la difficoltà di operare per le strutture comunali in un contesto di procedure burocratiche estremamente complesse e di gravissima carenza di personale. La delegazione ha quindi registrato l'unanime richiesta di potersi avvalere di procedure semplificate per accelerare il processo di ricostruzione che è ancora molto lento, e di poter disporre di personale adeguato a uno sforzo eccezionale delle strutture comunali coinvolte nonché di procedere con urgenza a rinforzare le capacità operative dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Le questioni più specifiche oggetto dell'incontro sono sintetizzate di seguito:

Occorre modificare le regole riguardanti gli interventi sugli immobili oggetto di assicurazione, atteso che il loro finanziamento – in alcuni casi – sarebbe decurtato degli indennizzi erogati dalla compagnia assicuratrice. Ciò però non tiene conto del fatto che i premi assicurativi sono stati nel tempo sostenuti dal bilancio comunali. Pertanto, ben 29 Comuni marchigiani hanno impugnato dinanzi al Tar Lazio l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 43 del 17, che produrrebbe questi effetti quanto meno per i Comuni

che, alla data del 18 dicembre 2017, giorno di emanazione del provvedimento, non avevano incassato (o legittimamente impegnato) l'indennizzo. Si chiede – sulla falsariga di quanto avvenuto in occasione del sisma del 1997 – di avere almeno la restituzione dei premi pagati da quei comuni che non incassano l'indennizzo e chiarezza sulla possibilità di impegnare le somme riscosse, ovvero di poter utilizzare quell'indennizzo anche per finalità diverse dalla ricostruzione dell'edificio assicurato, dal momento che i comuni devono essere liberi di destinare risorse di cui pienamente titolari (questione posta dai sindaci di Gualdo, Cingoli, Castel Raimondo).

Occorre maggiore sinergia con le strutture della Soprintendenza e, in particolare, con l'unità di crisi istituita dal MiBACT, dal momento che una cospicua parte degli edifici da ricostruire richiede interventi connessi alla salvaguardia del patrimonio culturale. Risulta invece che tanti lavori non partono per mancate intese con tali strutture (questione posta dai sindaci di Cingoli e CastelRaimondo);

Una criticità importante riguarda le comunicazioni, sia quelle stradali – con particolare riguardo allo stato della strada provinciale 502 nel tratto da Caldarola a Jesi – sia quelle telematiche, che andrebbero migliorate potenziando la rete dei ripetitori per i telefoni cellulari (questione posta dal sindaco di Cingoli);

È stata segnalata la problematica relativa all'acquisto da parte dell'Ente Regionale Per l'Abitazione Pubblica (ERAP) delle abitazioni da assegnare alla popolazione, per evitare il ricorso alle Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE). Pur essendo state destinate a tale scopo risorse ingenti, l'ente ha difficoltà ad acquistare gli appartamenti da proprietari e imprese perché la documentazione necessaria (agibilità, certificazione antisismica, documentazione tecnica ecc) spesso viene prodotta in modo incompleto o difforme da quanto statuito nei bandi, L'effetto è un enorme rallentamento del processo, a scapito dei potenziali beneficiari (questione posta dal sindaco di Castel Raimondo).

Una particolare attenzione deve essere dedicata a differenziare gli interventi per aiutare maggiormente i comuni che si trovano in situazioni di maggiore criticità, evitando di assegnare le scarse risorse economiche e umane secondo meri criteri proporzionali. Il sindaco di Caldarola ha rilevato al riguardo che il suo comune – così duramente colpito – avrebbe bisogno di un finanziamento straordinario per ripristinare i servizi sanitari e religiosi, nonché la percorribilità di una strada di meno di un chilometro, sulla quale è stato finanziato un intervento per soli 300 metri, di fatto poco utile.

È stata criticata l'incongruenza dell'ordinanza n. 27 del 2017 del Commissario Straordinario poiché le misure per la riparazione degli edifici di proprietà pubblica ad uso abitativo inagibili o inutilizzabili, attraverso interventi di miglioramento sismico nei fatti escludono interventi su una cospicua porzione di immobili, per i quali occorre riparare i danni, indipendentemente dal loro adeguamento antisismico (sindaco di Pieve Torina, *comune che è stato oggetto di sopralluogo da parte della delegazione – vedi infra*).

È stato segnalato come la previsione – incoraggiata dall'ANAC – di gare aperte produce il paradosso che per un'opera di poco più di 300 mila euro si siano presentati 308 concorrenti, rendendo ingestibile la procedura. Sarebbe invece necessario procedere in deroga a tali regole, come viene fatto per le chiese (sindaco di Pieve Torina, *comune che è stato oggetto di sopralluogo da parte della delegazione – vedi infra*).

I sindaci di Cessapalombo e Val Fornace hanno ricordato come – a fronte di danni ingenti nei propri comuni – si siano palesate inefficienze insuperabili delle amministrazioni che avrebbero dovuto agire sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata, anche con riguardo alle case di villeggiatura (volano essenziale per il recupero commerciale e sociale della zona). La mancata ricostruzione rende invece difficile assicurare la funzionalità di

servizi essenziali erogati dalla scuola e dagli uffici postali, a rischio di chiusura.

Si è posta la questione relativa alle strutture scolastiche e universitarie. Concordando sulla priorità che le scuole vanno ricostruite e aperte con assoluta celerità, viene però segnalato come — conseguentemente — occorre contrastare la evidente riduzione di utenti, incoraggiando le misure occupazionali per il ripopolamento dei territori (sindaco di Pieve Torina, *comune che è stato oggetto di sopralluogo da parte della delegazione — vedi infra*). Le carenze riguardano evidentemente anche gli organici scolastici, dal momento che il competente ufficio regionale ripartisce le risorse su criteri eccessivamente rigidi, con l'effetto che esse si concentrano su Ancona, costituendo un ulteriore fattore di trasferimento della popolazione in città (sindaco di Gaiole). Sul punto, il prof. Claudio Pettinari, rettore dell'Università di Camerino ha illustrato le problematiche del prestigioso ateneo che, in condizioni evidentemente difficili, è invece costretto a competere senza alcuna agevolazione nel « mercato » universitario. La struttura, che conta più di 1000 dipendenti e un bilancio di oltre 60 milioni annui, di cui quasi un terzo proveniente dai contributi degli studenti, sconta più dell'80 per cento di edifici in zona rossa, quindi inagibili e affronta oneri rilevanti per sostenere i trasferimenti giornalieri di 350 studenti (peraltro in aumento rispetto all'anno precedente).

Ha quindi preso la parola l'assessore regionale alla Protezione civile delle Marche Angelo Sciapichetti. Dopo aver preliminarmente ricordato come il recente decreto « emergenze » abbia, a suo avviso erroneamente, ridimensionato il ruolo delle regioni nel processo di ricostruzione, ha invece riconosciuto l'efficacia della misura del medesimo testo che consente l'erogazione di contributi anche nelle situazioni di lievi difformità urbanistiche dell'immobile da riparare. Ha assicurato il massimo sforzo dell'ente regionale per garantire maggiore efficacia nell'azione

dell'USR e la funzionalità delle strutture educative, pur rimarcando la carenza di risorse umane ed economiche disponibili. Ha quindi posto l'accento sul tema dei trasporti e della mobilità, lamentando come la regione sia all'ultimo posto della graduatoria concernenti i trasferimenti statali, nonostante la peculiare conformazione del territorio, cui adesso si aggiungono le necessità di adeguati collegamenti per le SAE.

Infine, ha invocato misure straordinarie per la ripresa economica e la ricostruzione del tessuto sociale e produttivo delle aree colpite dal sisma, riferendosi in particolare all'istituzione di una Zona Franca o una Zona Economica Speciale e a reali incentivi fiscali.

L'incontro si è sviluppato in un dialettico confronto con i membri della delegazione che ha quindi invitato i presenti a produrre — sui temi oggetto dell'incontro — memorie e note da trasmettere alla Commissione.

Il comune di Valfornace (MC) ha prodotto una memoria (Allegato 1).

* * *

La delegazione ha quindi svolto, a partire dalle ore 13.30 circa, un sopralluogo a Muccia (MC), per verificare le allarmanti notizie circa lo stato di alcuni moduli abitativi di emergenza, circa la presenza di pavimenti fradici e la proliferazione di muffe e funghi.

Il sindaco Mario Baroni, che ha accompagnato i commissari, ha precisato che la responsabilità delle strutture emergenziali non cade sull'ente comunale, ma è attribuita ad altre istituzioni (Protezione civile nazionale e Regione Marche), che si sono attivati preso la società fornitrice per ogni iniziativa necessaria. Al momento del sopralluogo erano in corso interventi di rimozione delle assi del pavimento — chiaramente in stato di avanzato degrado — su alcune unità abitative, difetto che appare essersi ripetuto in molte occasioni e che dalle prime analisi sembrerebbe ascrivibile alla errata (e forse frettolosa) installazione delle SAE in ambienti ancora troppo

umidi e senza l'adeguata coibentazione. Il lotto esaminato era stato fornito dal consorzio CNS. Quest'ultimo si è ovviamente fatto carico dei danni dei beni, oggetto di garanzia, e delle spese di sistemazione alberghiera per coloro che temporaneamente non ne usufruiscono per gli interventi in corso di ripristino dell'abitabilità del prefabbricato.

Il lotto risulta abitato da circa 270 persone, ed è stato consegnato il 7 dicembre 2017.

Nel colloquio con la delegazione, il sindaco ha rimarcato come, proprio in ragione di tali problematiche, non appaia al momento superabile la misura emergenziale del CAS (Contributo di autonoma sistemazione) che il comune eroga a chi non usufruisce delle SAE. Tuttavia, andrebbe accelerato il processo di ricostruzione che, nel caso di Muccia, è ancora ferma alla fase di perimetrazione del maggio 2018.

* * *

La delegazione della Commissione si è dunque trasferita nel comune di Pieve Torina (MC), dove è proseguito il confronto con il sindaco iniziato a Camerino (*vedi supra*).

Nel corso del sopralluogo la delegazione ha preso atto dei gravi danni subiti dall'abitato, dove molte case sono state abbattute e le macerie non interamente rimosse, comprese le caserme dei carabinieri e della Forestale, mentre solo 2 case del centro abitato principale sono ancora agibili. Ben 35 frazioni sono ridotte in macerie (la Commissione si è fermata tra i palazzi ormai ridotti in macerie di una frazione interamente distrutta di nome Casevecchie). La delegazione ha però ricevuto il gradito invito a partecipare all'inaugurazione dell'asilo il prossimo 11 dicembre, accompagnato dalle preoccupazioni per l'effettiva capacità dell'Istituzione scolastica di funzionare con adeguato personale.

* * *

La delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo a Castelsantangelo Sul Nera (MC), incontrando il sindaco Mauro Falcucci, che ha consegnato una memoria scritta, corredata da una lettera avente ad oggetto il Parco nazionale dei monti sibillini inviata alla Commissione e un invito riguardante il medesimo oggetto per il Ministro Costa (Allegato 2).

Anche il centro principale di questo comune è stato duramente colpito dal sisma, risultando totalmente inagibile e in parte ridotto in macerie, così come il monastero di San Liberatore.

* * *

La delegazione della Commissione è infine giunta a Norcia (PG) per un incontro con gli amministratori dei territori dell'Umbria colpiti da eventi sismici. L'incontro si è svolto nella sede provvisoria del comune, essendo inagibile la sede principale.

Il sindaco Nicola Alemanno ha evidenziato i gravi danni – fortunatamente senza vittime – da cui la città ha cercato di riprendersi fin da subito. Ne è testimonianza la quasi immediata riapertura, dopo soli 50 giorni dal terremoto, dell'intero centro storico racchiuso tra le mura cittadine. Ciò ovviamente ha richiesto una immediata azione di messa in sicurezza degli edifici pericolanti, cui si è accompagnata una lenta ripresa delle attività commerciali che, *medio tempore*, sono state (e sono tuttora, almeno in parte) ospitate in manufatti provvisori ubicati fuori le mura. In ogni caso, sono state stimate circa 100 mila tonnellate di macerie, ormai quasi interamente rimosse.

Consegna quindi la delibera che sostanzia le richieste del Comune dell'8 maggio 2018 (Allegato 3).

In particolare, le richieste espresse dal sindaco nel corso dell'incontro riguardano la predisposizione di una normativa nazionale chiara ed esaustiva sulla gestione dell'emergenza e delle relative procedure semplificate e derogatorie per una rapida ricostruzione materiale ed immateriale dei territori colpiti. Lo spirito di maggiore

collaborazione istituzionale invocato riguarda inoltre il superamento della sfiducia nella capacità e correttezza di azione dei sindaci, che invece sentono un atteggiamento pregiudizialmente sospettoso sul loro operato, perfino da parte della struttura commissariale.

Anche per la realtà umbra si registra l'inefficiente azione amministrativa, in particolare, dell'USR competente, in grave carenza di personale, ad esaminare le circa 500 pratiche progettuali, problematiche che potrebbe essere superata dando fiducia alle asseverazioni delle pratiche da parte delle amministrazioni locali e dei professionisti incaricati, salvo controlli a campione e *ex post*.

Rilevando lo spopolamento delle comunità umbre e consistente riduzione della rete scolastica, invoca una decisa azione dello Stato per contrattare con l'Unione europea uno status per l'Umbria di area svantaggiata, in cui far confluire adeguate misure incentivanti della ripresa economica. In quest'ottica risulta decisivo un importante investimento sulle reti viarie, che ANAS non assicura, soprattutto verso la direttrice adriatica, asse fondamentale per la ripresa turistica.

Si sofferma sulla nota questione legata allo smaltimento delle macerie, rilevando una serie di incongruità dell'attuale disciplina. In particolare, dalla differente classificazione di quella « privata » e di quella « pubblica » discende che per la prima i costi siano superiori e richiede, in più di essere smaltita fuori regione non essendoci impianti adeguati nelle vicinanze.

Ancora, ricorda la vicenda – per la quale è indagato – riguardante la costruzione del Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia, progettato da Stefano Boeri e realizzato grazie ai fondi della campagna « Un Aiuto Subito. Terremoto Centro Italia 6.0 », promossa da Corriere della Sera e TG La7. Concepito come spazio destinato alla Protezione Civile, per assicurare al Comune di Norcia un luogo sicuro di raccolta degli abitanti durante l'emergenza sismica, il Centro Polivalente è stato costruito in poco più di tre mesi e consegnato alla cittadinanza il

30 giugno 2017. Solo lo scorso luglio La Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro del centro avvenuto su richiesta della Procura di Spoleto ai primi di marzo, motivata dalla differente interpretazione del concetto di struttura « provvisoria », ma non « precaria ».

Sono quindi intervenuti i sindaci di Cascia, Preci, Monteleone di Spoleto e, da ultimo il responsabile regionale per la ricostruzione Boris Vujovic. I sindaci hanno evidenziato come le procedure riferite al precedente terremoto del 1997 si erano sviluppate in modo molto più agile per cui, oltre alla fase emergenziale ormai quasi terminata, vi è un'oggettiva difficoltà ricostruire.

In particolare, in passato gli interventi meno complessi (classificazione « B ») erano rapidamente messi in cantiere direttamente dai comuni e con poche migliaia di euro di spesa. La mancata realizzazione dei medesimi interventi – dovuta al fatto che sono stati sottratti ai comuni – produce il paradosso che si pagano molte migliaia di euro ciascun mese per il CAS, e non si riparano gli immobili, pregiudicando gli stessi bilanci comunali (che anticipano le somme). Il sindaco di Preci ha chiesto di porre attenzione a norme che consentano ai bilanci comunali di sopportare le anticipazioni di spesa, anche legate a variabili urbanistiche che, se non avvenissero, non consentirebbero alla protezione civile di liquidare le somme dovute a imprese e cittadini.

Ancora, si manifesta la necessità di stabilizzare il personale impegnato nelle diverse strutture coinvolte nella fase emergenziale e di ricostruzione, o quantomeno di prorogarne l'impiego per un congruo periodo, per non disperdere professionalità necessarie e già formate.

Alla riunione era presente per la Regione Umbria il direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, Ing. Boris Vujovic che, anche a nome dell'ente regionale, ha condiviso preoccupazioni e problematiche evidenziate dagli amministratori locali, rimarcando che, in ogni caso, la programmazione degli interventi a suo avviso ha funzionato pienamente nella fase emer-

genziale in cui la cooperazione tra le istituzioni ha consentito di superare tutte le situazioni critiche. Diversamente, nella gestione del post terremoto sono emerse significative difficoltà, in massima parte legate alla presenza di vincoli amministrativi (di tipo urbanistico, ambientale, artistico paesaggistico ecc) che le ordinanze commissariali non hanno voluto o potuto superare. La stessa predisposizione dei villaggi SAE è diventata estremamente complessa per l'oggettiva difficoltà di attivare gli allacci strutturali (elettricità, fognone, impianti idrici ecc) senza deroghe alle regole ordinarie. Rileva l'estrema difficoltà di far avanzare la ricostruzione di Castelluccio di Norcia, e di altre zone montane caratterizzate da emergenze idriche senza norme speciali e derogatorie delle attuali disposizioni. Emblematico in tal senso il problema derivante dal conflitto tra l'esigenza di disporre in tempi rapidi di terreni per le nuove esigenze abitative e di collocazione delle strutture in cui ubicare i servizi e l'intangibilità di alcuni gravami sui medesimi terreni derivanti da usi civici e domini collettivi. Al riguardo, consegna alla delegazione in documento recante suggerimenti di proposte emendative, il primo dei quali si riferisce proprio alla deroga alle norme nazionali sui domini collettivi (Allegato 4).

La delegazione acquisisce altresì un volume fotografico riferito al cantiere del cosiddetto « Deltaplano » struttura in corso di realizzazione a Castelluccio di Norcia (Allegato 5).

L'incontro si è sviluppato in un dialettico confronto con i membri della delegazione che ha quindi invitato i presenti a produrre – sui temi oggetto dell'incontro – memorie e note da trasmettere alla Commissione.

La giornata si è quindi conclusa con il sopralluogo delle principali strade del centro storico di Norcia, in massima parte aperte grazie ad una accurata messa in sicurezza degli edifici pericolanti, in cui stanno tornando anche le attività commerciali storiche.

* * *

II SESSIONE – Nella giornata di venerdì 23 novembre, la delegazione si recata a L'Aquila, dove ha svolto un sopralluogo al centro storico e, in particolare, alla nuova sede del rettorato dell'Università nella storica sede di palazzo Camponeschi, riaperto nell'imminenza dell'inizio dell'attuale anno accademico. Ad attendere la delegazione vi era la rettrice dell'Università, Paola Inverardi. Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli e il prefetto Giuseppe Linardi.

Il sindaco ha rappresentato una situazione con luci ed ombre. Dal terremoto del 2009 la città si è rialzata a fatica con l'impulso della ricostruzione privata che può dirsi sostanzialmente completata. Viceversa, la ricostruzione pubblica è partita con maggiore lentezza, come testimoniano gli edifici storici interessati dai cantieri, a cominciare dall'ex sede della provincia, ancora inagibile e Palazzo Margherita, il cui cantiere è partito solo nel settembre 2017, in cui era custodita la Bolla del Perdono, il documento con cui papa Celestino V concesse l'indulgenza plenaria in cambio del pellegrinaggio annuale alla basilica di Santa Maria di Collemaggio. Stime prudenti prevedono ancora 10 anni per completare la ricostruzione.

Consegna quindi copia del Rapporto al Parlamento per il 2017 sulla ricostruzione post sisma in Abruzzo, (Allegati 6 e 6-bis)

Ricorda che le problematiche maggiori, a seguito dell'evento sismico, hanno riguardato il bilancio comunale e gli aiuti alle imprese. Quanto al primo aspetto, si è evidentemente creato un buco di bilancio – che sul piano nazionale è stato quantificato nella perdita di oltre 3 punti di PIL e circa 650 milioni di tasse in meno – con entrate dimezzate e uscite cospicue che ha inciso negativamente anche sull'organico e sulla funzionalità complessiva dell'ente comunale. Solo nel 2011, con un emendamento parlamentare, la situazione è stata parzialmente sanata.

Ma è invece ancora in piedi la seconda questione, legata alla pretesa dell'Unione europea di ottenere la restituzione degli

aiuti assegnati alle imprese in quanto ritenuti illegittimi per un vizio nella procedura formale di erogazione. Si procede, quindi, di anno in anno e di provvedimento in provvedimento a continui rinvii che però, riguardando il bilancio di imprese, non assicura quella stabilità finanziaria necessaria per gli investimenti. Incoraggia quindi le istituzioni nazionali a riaprire la trattativa, sulla falsariga dell'interlocuzione che il comune, in prima persona, ha iniziato con il Commissario europeo Margrethe Vestager, oggetto di corrispondenza che consegna alla delegazione (Allegati 7 e 8). Consegna inoltre una nota riguardante le problematiche susseguite e suggerimenti di proposte emendative a provvedimenti riguardanti le zone colpite dal sisma (Allegato 9).

Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, nel condividere le preoccupazioni del sindaco sugli esiti della vicenda degli « aiuti di Stato » riferiti a ben 11 emergenze, si sofferma sul problema della *governance* della fase post-sisma, che si esprime su tre diversi versanti.

In primo luogo, sul piano delle regole: a suo avviso, l'intreccio di normative e la sovrapposizione di fonti ha determinato incertezze e rallentamenti nella fase di ricostruzione, soprattutto nelle aree coinvolte anche dal successivo sisma del 2016, e quindi ubicate in entrambi i crateri. Suggestisce quindi l'adozione di un Testo Unico legislativo. In secondo luogo, si sente l'assenza di un'autorità governativa che possa essere un punto di riferimento certo, come avvenuto in passato con la specifica delega ad un Sottosegretario di Stato. Infine, mancano figure apicali di strutture essenziali: risulta al riguardo che si sia appena insediata la commissione chiamata ad esaminare i *curriculum* per la nomina dei nuovi titolari di Ufficio speciale della ricostruzione del Comune dell'Aquila (USRA) e dell'Ufficio speciale dei Comuni del cratere 2009 (USRC), vacanti dal 20 ottobre. Nomine che richiederanno tempi non brevi, dovendosi procedere con DPCM, d'intesa con il sindaco dell'Aquila (per USRA) e con il tavolo di coordina-

mento dei sindaci delle aree omogenee (per USRC), soggetto a registrazione della Corte dei Conti.

I coordinatori dei comuni delle provincie de L'Aquila, Teramo e Pescara del cratere sismico abruzzese del 2009 Sandro Ciacchi e Francesco Di Paolo, cui fanno riferimento i 56 comuni del cratere, più quelli extra-cratere, hanno espresso le problematiche delle nove aree omogenee interessate, che si presentano in modo differenziato:

La maggiore preoccupazione risiede nel blocco della ricostruzione privata, conseguente alla riorganizzazione degli uffici territoriali per istruire le pratiche post-terremoto per accentrare la filiera nella sede dell'Ufficio speciale della ricostruzione dei crateri (USRC) che, tuttavia, non appare essere ancora nelle condizioni di funzionare per clamorose carenze di organico e figure adeguate alle responsabilità che la struttura assume. Manca perfino, ormai da tempo il sostituto dell'unico funzionario con delega di firma presso la Banca d'Italia, che ha bloccato tutti i flussi di risorse e che – per ragioni burocratiche – non può essere sostituito provvisoriamente ma richiede una nuova designazione in tempi inevitabilmente non brevi.

Occorre consentire che nei piani di ricostruzione sia compresa la possibilità di interventi, in deroga alle ordinarie procedure, sulla rete di sottoservizi, anche se non fossero rilevati danni, superando la situazione attuale che lo permette solo in casi limitati, pregiudicando la realizzabilità dei suddetti piani.

Occorre fare un piano specifico di interventi per i comuni fuori cratere, soprattutto per evitare la scadenza nel 2018 di numerosi contratti di lavoro che hanno consentito di portare avanti le pratiche burocratiche. Al riguardo, il sindaco di Cugnoli consegna una documentazione, anche riferita all'area omogenea 5 (Allegati 10, 10-bis e 10-ter).

* * *

La delegazione si è quindi recata a Montoreale (AQ), dove ha avuto luogo, a partire dalle ore 11.30 un incontro con i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

Il sindaco di Montoreale, Massimiliano Giorgio, ha rappresentato una situazione estremamente problematica, connotata dalla totale assenza di attività di ricostruzione, essendo ferme tutte le numerose procedure amministrative, finanche per le opere di «ricostruzione leggera». Ha segnalato come l'esperienza di Montoreale come comune appartenente sia al cratere del 2009 che a quello del 2016 sia emblematica: nel 2009 si era riconosciuto ai comuni un ruolo di attori principali e una diretta interlocuzione con il referente politico responsabile. Nel 2016, invece, i comuni sono stati relegati a un ruolo di secondo piano, non partecipando nemmeno *pleno iure* alla cabina di regia e interloquendo solo con un ufficio speciale per la ricostruzione la cui azione non risulta efficace.

Gli effetti maggiori si riflettono sulla mancanza di interventi per gli edifici con danni classificati in categoria «b», quindi non gravi, ma necessari per l'agibilità delle abitazioni. Non essendo rimessi alla responsabilità dei comuni non vengono fatti, con pregiudizio non solo degli interessati ma anche delle casse del soggetto pubblico, costretto nel tempo a pagare CAS il cui ammontare nel tempo diviene superiore al costo della riparazione del danno.

Di seguito si riportano le principali problematiche evidenziate da parte di ciascun rappresentante delle amministrazioni comunali incontrate, omettendo di ripetere le criticità espresse da più sindaci:

Le richieste di intervento sono protocollate dopo sei mesi il loro deposito presso l'apposito ufficio, che non ha le necessarie dotazioni organiche e strumentali per gestire le circa 1200 domande pervenute (rappresentante della giunta comunale di Teramo). I lavori cantierabili, pari a oltre sei milioni di euro sono impossibili da gestire con un organico così ridotto (rappresentante comune di Montoromano – TE).

L'erogazione dei CAS da parte dei comuni è ferma da agosto per problemi di liquidità, circostanza che ha indotto alcuni albergatori a non erogare più i pasti fino al saldo del loro credito (rappresentante della giunta comunale di Teramo). Inoltre si ravvisa un paradosso insito nell'erogazione di CAS di entità superiore al costo delle riparazioni degli edifici, che talvolta riguardano nuclei familiari con particolari situazioni di disagio fisico o economico ((sindaco di Cortino – TE).

La sovrapposizione tra i due eventi sismici ha provocato la paralisi delle procedure avviate presso l'Ufficio per la ricostruzione di quelle riferite al 2009 (sindaco di Cortino – TE, di Pizzoli – AQ e di Pietracamena – AQ).

Occorre affidare gli interventi sugli edifici danneggiati di categoria «b» ai comuni, prendendo atto dell'incapacità dell'Ufficio per la ricostruzione a smaltire il carico di lavoro, non riuscendo ancora a protocollare le richieste inviate nel mese di maggio 2018 (sindaci di Cortino – TE) e di Pizzoli – AQ).

Le difficoltà legate alla rendicontazione delle somme poste a carico del bilancio della protezione civile ma erogate dai comuni alle imprese coinvolte nei lavori – per carenze di personale tecnico adeguato negli uffici comunali – ne rallenta la compilazione e, conseguentemente, le imprese si trovano talvolta ad attendere anche un anno per riscuotere i crediti e inevitabilmente. Pertanto si stanno moltiplicando le richieste di pignoramento delle somme presso i Comuni (sindaco di Crognaceto – TE); uno dei problemi principali di personale dei comuni riguarda la figura del Segretario Comunale (sindaco del comune di Monteleone).

Occorre che il Parlamento valuti l'aggiornamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sulle zone montane e a prevedere ZES o altre forme di benefici fiscali per le zone colpite dal sisma (sindaco di Crognaceto – TE).

Sussiste il rischio di spopolamento dei territori colpiti dal sisma che, a dif-

ferenza di quanto avvenuto successivamente al terremoto del 2009, non hanno creato per nulla le condizioni per consentire il ritorno degli abitanti e di coloro che erano comunque legati a quelle piccole realtà (sindaci del Comune di Gavignano – RM) e di Campotosto AQ), *quest'ultimo oggetto di sopralluogo da parte della delegazione di cui infra*). Un primo passo potrebbe essere quella di ricreare scuole e centri per anziani (rappresentante comune di Monteromano – TE) e di intervenire per ripristinare la piena agibilità delle principali attrazioni turistiche presenti, ad esempio come il parco del Gran Sasso (sindaco di Farindola – PE).

Sarebbe gradita una maggiore attenzione da parte del commissario straordinario nei loro confronti, atteso che non ha ancora fissato un incontro (sindaco di Colledara – TE).

La fase dei sopralluoghi e della conseguente stima dei danni è stata eccessivamente breve e andrebbe riaperta, per evitare che alcuni edifici siano inagibili senza però che vi sia nemmeno la stima dei danni (sindaco di Farindola (PE);

I sindaci hanno consegnato un documento unitario da loro sottoscritto (Allegato 11).

L'incontro si è sviluppato in un dialettico confronto con i membri della delegazione che ha quindi invitato i presenti a produrre – sui temi oggetto dell'incontro – memorie e note da trasmettere alla Commissione.

* * *

La delegazione della Commissione ha svolto quindi un sopralluogo a Campotosto (AQ), prendendo atto della realtà descritta dal sindaco nell'incontro (*vedi supra*), ovvero di un paese duramente colpito dal sisma, che registra circa il 70 per cento di edifici inagibili, per i quali il sindaco ha dichiarato di aver disposto 200 abbattimenti (quasi tutti eseguiti) e che le macerie sono in corso di smaltimento. La delegazione ha preso atto della presenza di

un villaggio SAE, risalente al precedente terremoto e utilizzato dagli abitanti del paese, che non conta più di 600 residenti, di cui poco più di cento effettivamente presenti.

* * *

Dando seguito al programma stabilito, la delegazione della Commissione ha percorso la strada principale di Amatrice (RI), paese totalmente devastato dal sisma e si è fermata nel centro storico di Accumoli (RI) per un sopralluogo, alla presenza del sindaco Stefano Pietrucci, del prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, nonché dei rappresentati dei vigili del fuoco.

La delegazione si è quindi recata nella sede provvisoria del comune di Accumoli (RI), dove ha avuto luogo, a partire dalle ore 16.30 un incontro con i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

L'incontro è stato introdotto dal prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, che ha preliminarmente dato conto dei generosi sforzi delle istituzioni e della comunità locale nella fase emergenziale per far fronte ad una situazione di estrema gravità. Le perdite umane e gli ingentissimi danni materiali si sono infatti inevitabilmente accompagnati ad una depressione economica di un territorio la cui vocazione agricola e turistica rende impossibile delocalizzare le attività produttive. Ritieni dunque che il soggetto pubblico debba promuovere piani straordinari di intervento per la ricostruzione degli edifici e del tessuto socio-economico.

Il sindaco di Accumoli, Stefano Pietrucci, ha evidenziato le difficoltà di far ripartire un comune caratterizzato dalla massiccia presenza di seconde case e di una comunità che, nelle attuali condizioni, non riesce a conservare il saldo legame con il territorio di prima. Senza una soluzione a questo problema – sia pure con soluzioni temporanee per le cosiddette aree attrezzate – la ripresa sarà più

difficile. Ha chiesto quindi una rapida ripartizione delle relative risorse, privilegiando i comuni più duramente colpiti dagli eventi. Si è quindi soffermato su altre questioni, che sono esplicitate nella nota riepilogativa allegata (Allegato 12), sintetizzate di seguito:

facilitare i rapporti con il MIBAC;

adottare misure organizzative per una rapida risoluzione delle problematiche inerenti le SAE;

estendere i contributi anche ai fabbricati danneggiati ad uso non residenziale;

assicurare i fondi per il pagamento degli stipendi delle unità lavorative assunte a tempo determinato;

consentire ai Sindaci dei comuni più colpiti la presenza nella cabina di regia del Commissario Straordinario;

la proroga di 2 anni del mandato da Sindaco nei comuni, che avranno il rinnovo delle cariche nel 2019, maggiormente colpite dagli eventi sismici;

adottare incentivi fiscali efficaci;

imporre ad Anas di effettuare gli interventi straordinari su tutte le arterie stradali (non solo quelle di loro competenza);

assicurare maggiori risorse ai bilanci comunali.

Sono quindi intervenuti i rappresentanti dei comuni del Lazio colpiti da eventi sismici, ponendo le seguenti questioni:

Assicurare continuità nell'utilizzo del personale da parte dei comuni, con adeguate proroghe dei contratti attuali (sindaco di Città Ducale);

evitare che i benefici riconosciuti ai cittadini per il primo periodo, quali la sospensione di versamenti previdenziali, assicurativi, nonché riferiti all'IRPEF, siano adesso richiesti dallo Stato in un'unica soluzione integralmente o comunque in tempi brevi, ritenendosi preferibile la

formula utilizzata in occasione del terremoto de L'Aquila, con restituzione solo del 10 per cento delle somme dovute (sindaco di Città Ducale);

intervenire per favorire le procedure amministrative inerenti la ricostruzione privata, superando le difficoltà legate alle zone oggetto di dissesto e di rischio idrogeologico (sindaci di Città Ducale, di Cantalice, di Antrodoco, di Cigliano);

garantire continuità nell'erogazione dei servizi educativi, evitando che siano sottratti al territorio – insieme agli alunni – il personale di segreteria e dirigenziale in virtù della pedissequa applicazione della legge regionale sul dimensionamento scolastico (sindaci di Città Ducale e di Antrodoco);

predisporre una sorta di legge quadro dell'emergenza, che funga da testo legislativo in cui siano coerentemente e chiaramente definiti gli interventi da adottare in situazioni simili. In quest'ottica, dovrebbe superarsi il meccanismo dei RUP e semplificare il più possibile le procedure per la dismissione delle macerie (vicesindaco di Leonessa); nella richiesta opera di semplificazione andrebbe ridimensionato il ruolo dell'ANAC dando più fiducia ai sindaci (sindaco di Cantalice);

facilitare gli investimenti sulle comunicazioni e sulla banda ultralarga, superando le direttive dell'ANTITRUST che hanno impedito gli investimenti della TIM in quei territori (sindaci di Antrodoco e Cigliano).

Ha preso quindi la parola l'assessore regionale allo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, che – nel ripercorrere l'azione amministrativa posta in essere dalla regione fin dal primo momento – ne ha rivendicato l'efficacia, sottolineando l'oculata distribuzione delle risorse disponibili, che ha sempre privilegiato le situazioni di maggiore difficoltà. Ha quindi ricordato che proprio in questi giorni è in discussione presso la regione una proposta di legge firmata dal consigliere Pirozzi, che

prende le mosse dalla sua esperienza di sindaco di Amatrice e mette in campo misure ritenute adeguate per la ricostruzione *post* sisma.

L'incontro si è sviluppato in un dialettico confronto con i membri della delegazione che ha quindi invitato i presenti a produrre – sui temi oggetto dell'incontro – memorie e note da trasmettere alla Commissione.

Il sindaco di Accumoli ha consegnato altresì un documento sulle richieste di

modifica dell'articolo 50-bis del DL 189 del 2016 (Allegato 13).

La regione Umbria ha trasmesso alla Commissione una nota firmata dall'architetto Alfiero Moretti direttore Governo del territorio (Allegato 14)

I documenti allegati sono disponibili presso la segreteria della VIII Commissione.

È altresì in consultazione il volume fotografico « Passi di speranza tra le macerie – Terremoto 2016: il lavoro del Vigili del Fuoco ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	79
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ...	79
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'architetto Paolo Foietta sull'attività svolta in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	
Audizione di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi	80
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM)	80
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)	80
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente	80
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).	
Audizione di rappresentanti di APP nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018,

n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

Audizione dell'architetto Paolo Foietta sull'attività svolta in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12 alle 13.45.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15 alle 15.30.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.30.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 16.35 alle 18.35.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti di APP nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 18.40 alle 20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
---	----

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.	
7-00136 Vallasca: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.	
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010</i>)	84
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato delle risoluzioni</i>)	90
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).	
Prof. Mario Libertini, emerito di diritto commerciale	85
Prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso l'Università Statale di Milano direttore dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, dell'Università Luiss Guido Carli	85
Rappresentanti di Unioncamere	85
Rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	85
Rappresentanti di ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Desidera però evidenziare come nelle premesse abbia sottolineato l'importanza di fornire al Governo strumenti per poter correggere o integrare il decreto legislativo, alla luce delle criticità esistenti o che saranno rilevate in corso di attuazione. Nella premessa ha fatto riferimento, ad esempio, all'articolo 378 dello schema che modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco e revisori dei conti) il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio o i limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Si tratta di una misura di cui auspica la correzione da parte del Governo in quanto rappresenta una fonte di ulteriore aggravio per le piccole e medie aziende già in difficoltà.

Sara MORETTO (PD), conferma il sostegno a un percorso di riforma fortemente voluto dalla sua forza politica, in quanto inciderà positivamente sulla vita delle imprese ed eviterà la chiusura di aziende, anticipando le loro crisi, oltre a fungere da deterrente a situazioni di fallimenti poco chiare. Non vi sono però obiezioni a fornire strumenti al Governo per intervenire al fine di correggere o integrare il decreto, di fronte all'emergere di criticità. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Claudia PORCHIETTO (FI), condivide quanto affermato dal relatore sulla minore tutela delle piccole imprese che si avrà con il decreto legislativo in esame, alle quali aggiunge la perplessità sulla misura dell'esdebitazione diretta. Ritiene, quindi, opportuno prevedere strumenti correttivi o integrativi e preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Rachele SILVESTRI (M5S), preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Riccardo ZUCCONI (FdI), preannuncia la posizione di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Pier Luigi BERSANI (LeU), preannuncia la posizione di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice. Delibera altresì di nominare la deputata Orrico quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2019.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, alla luce della corposità del provvedimento e, di conseguenza, della necessità di ulteriori approfondimenti, ai fini della predisposizione della proposta di parere, chiede di rinviare l'esame dello schema di decreto alla prossima settimana.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato da ultimo fissato al 18 gennaio. Chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad aspettare la prossima settimana per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Davide CRIPPA dichiara la disponibilità del Governo ad aspettare per l'espressione del parere da parte della Commissione non oltre martedì 22 gennaio, in quanto l'emanazione del decreto implica passaggi burocratici che rischierebbero di allungare i tempi di emanazione di un provvedimento molto atteso dai consumatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, conferma quindi che il termine per l'espressione del parere è prorogato a martedì 22 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 15.

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00136 Vallasca: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 10 gennaio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato predisposto un testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 3*). Chiede ai presentatori delle risoluzioni se intendano illustrarlo.

Gianluca BENAMATI (PD), anche a nome dei deputati Vallasca e Andreuzza illustra il testo unificato delle risoluzioni in titolo. Sottolinea come si tratta di un risultato che fa seguito a un lavoro lungo e costruttivo, che ha visto lo svolgimento di numerose audizioni, oltre a un ampio dibattito in Commissione. Ricorda che la risoluzione nasce per impedire che i costi delle bollette insolute, con riguardo agli oneri generali di sistema, gravino su tutti i consumatori. Ripercorre in breve i passaggi della vicenda che ha visto la giustizia amministrativa dichiarare la non liceità della deliberazione dell’Autorità che definiva un sistema di garanzie per i venditori, delineando nel contempo un vuoto normativo. Nel sottolineare l’importanza di essere giunti a un testo condiviso, illustra i sei impegni del testo unificato. Con riferimento all’impegno n. 5, relativo all’adozione di opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, anticipa che tale impegno potrebbe essere riformulato con un’integrazione, finalizzata a precisare con maggiore

chiarezza che gli utenti finali non debbono essere penalizzati dalle inadempienze altrui, come suggerito in via informale dai colleghi del gruppo di Forza Italia. Osserva, infine, come l’approvazione di un atto di indirizzo del Parlamento al Governo su un tema fortemente sentito che implica anche questioni di eticità, rappresenti uno snodo rilevante per l’interesse generale del Paese.

Paolo BARELLI (FI), sottolinea come l’impegno n. 4 del testo unificato, relativo alla predisposizione di iniziative finalizzate a una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto, riprende un tema avanzato da un emendamento del gruppo di Forza Italia presentato alla legge di bilancio. Come appena evidenziato dal collega Benamati, il suo gruppo, con riferimento all’impegno n. 5, ritiene opportuna un’integrazione, finalizzata a precisare con maggiore chiarezza che gli utenti finali non debbono essere penalizzati dalle inadempienze altrui. Propone, quindi, di riformulare l’impegno n. 5, aggiungendo, in fine, le parole: « , al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali ». Preannuncia, nel caso di accettazione della riformulazione da lui proposta, la sottoscrizione della risoluzione anche da parte dei colleghi del suo gruppo e il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Gianluca BENAMATI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S) e Giorgia ANDREUZZA (Lega), riformulano il testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137 nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 4*).

Il deputato Paolo BARELLI (FI), anche a nome dei deputati del gruppo di Forza Italia, sottoscrive la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137.

Riccardo ZUCCONI (FdI), Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEI) e Pier Luigi BERSANI (LeU), sottoscrivono la nuova

formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137.

Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137. Sottolinea la soddisfazione per il fatto che un tema di grande attualità e rilevanza sia stato trattato in modo unitario. Evidenzia la necessità di mettere mano a un sistema che, in assenza di specifiche norme, ha favorito di fatto comportamenti scorretti. La risoluzione odierna, se approvata, con i suoi impegni aiuterà il Governo nel correggere la situazione attuale, con riferimento anche al fenomeno del cosiddetto turismo energetico. Sottolinea l'importanza dell'impegno relativo non solo all'albo dei venditori ma anche alla predisposizione di criteri stringenti per l'accesso e per il mantenimento dell'iscrizione. È un atto importante che va inserito in un contesto sanzionatorio che al momento non è efficace, perché spesso la sanzione è inferiore al guadagno del venditore. Informa al proposito che al momento dell'insediamento del nuovo Governo, si è preferito fermare l'iter di un testo già predisposto in quanto non prevedeva le suddette regole. Rileva come questi elementi siano già venuti alla luce nel corso delle riunioni del tavolo già avviato presso il ministero. La risoluzione odierna non potrà quindi che dare maggiore forza e autorità all'azione intrapresa dal Governo. Ringrazia la Commissione del proficuo lavoro svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni 7-00020, 7-00136 e 7-00137 così come riformulato, che assume il numero 8-00010.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

**Prof. Mario Libertini, emerito
di diritto commerciale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso l'Università Statale di Milano direttore dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, dell'Università Luiss Guido Carli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

Rappresentanti di Unioncamere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

**Rappresentanti dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

Rappresentanti di ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» (C. 1409, approvata dal Senato);

sottolineato che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario (S. 871), l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e che «nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria»;

ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155 del 2017, entrerà in vigore nei prossimi giorni il decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 gennaio 2019;

evidenziato che, vista l'importanza e la complessità della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte in sede di applicazione del medesimo decreto;

sottolineato che risulta pertanto essenziale dare al Governo strumenti legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese;

rilevata al riguardo l'opportunità che attraverso le disposizioni integrative e correttive si possa intervenire su questioni problematiche – eventualmente non risolte dal testo definitivo del decreto legislativo –, quale, ad esempio, la previsione di un potenziamento delle regole di *governance* di cui all'articolo 378 dello schema di decreto legislativo, peraltro evidenziata nei pareri parlamentari resi sullo stesso;

evidenziato, infatti, che il citato articolo 378 modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco e revisori dei conti) il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;

rilevato che tale disposizione potrebbe frenare la crescita dimensionale delle società interessate in quanto, per evitare di incorrere in questo nuovo obbligo, le aziende limiterebbero le nuove assunzioni o ridurrebbero quelle già presenti negli esercizi precedenti;

evidenziate, altresì, le possibili criticità connesse agli ulteriori limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle ven-

dite e delle prestazioni individuati dal citato articolo 378, ai fini del suddetto obbligo di nomina dell'organo di controllo;

ribadita quindi l'esigenza di rendere più agevoli le procedure integrative o correttive dei decreti attuativi per la riforma delle discipline della crisi di impresa e

dell'insolvenza affinché le nuove norme rappresentino un reale aiuto per scongiurare il fallimento delle imprese e superare eventuali crisi aziendali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e professioni, ivi stabilite, alle seguenti ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione, di ente pubblico o privato e di istituto bancario, finanziario o assicurativo; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi e rilevato altresì che l'intervento normativo nasce dalla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2175;

considerato che l'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio; in particolare, per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti sia di rivendite ordinarie che speciali, sono introdotti, in sostituzione del

parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti ed evidenziato che resta invece fermo il principio generale per cui occorre contenere, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e sottolineato che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU – Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE;

rilevato che l'articolo 4, recante « Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090 », introdotto dal Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori e sottolineato che la modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'a-

pertura della citata procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici;

considerato che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo al fine di adottare, entro il termine di dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR;

valutato positivamente l'articolo 11, che contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con particolare riferimento al ruolo della Consob per quanto riguarda la vigilanza e l'erogazione di sanzioni nei confronti degli intermediari abilitati;

considerato che l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 2015 del 2017, che dispone l'assegnazione di un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (Isiamed) e evidenziato che, configurandosi tale finanziamento come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE il Governo ha ritenuto di sospenderlo e poi di eliminarlo in maniera definitiva;

valutato positivamente l'articolo 18, introdotto dal Senato, che abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di evitare una procedura d'infrazione e di scongiurare un ulteriore aumento degli oneri della componente tariffaria ex A3,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 3

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00136 Vallasca: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La X Commissione,
premessi che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (« Misure urgenti per la crescita del Paese »), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la

stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;

per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che

sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;

il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;

al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di

condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;

2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;

3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;

4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;

5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;

6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra *trader*, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.

ALLEGATO 4

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00136 Vallasca: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,
premessi che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (« Misure urgenti per la crescita del Paese »), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio

di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;

per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;

il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;

al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali

rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;

2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;

3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;

4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;

5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali;

6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra *trader*, operatori

del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.

(8-00010) « Benamati, Vallasca, Andreuzza, Barelli, Bersani, Colucci, Zucconi, Bazzaro, Beninelli, Berardini, Binelli, Bonomo, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Gavino Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Patasini, Pettazzi, Piastra, Polidori, Porchietto, Squeri, Zardini ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
5-01214 Viscomi: Dati relativi al numero di lavoratori dipendenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014, in materia di liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto ..	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-01215 Murelli: Situazione dei lavoratori dell'azienda Italtel di Settimo Milanese	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	97
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Ca-

mera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01214 Viscomi: Dati relativi al numero di lavoratori dipendenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014, in materia di liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto.

Debora SERRACCHIANI (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ne illustra brevemente il contenuto, soffermandosi sulla importanza di acquisire i dati della sperimentazione, conclusasi nel 2018, relativi alla liquidazione diretta mensile della quota di trattamento di fine rapporto maturanda.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), assicurando il suo impegno ad acquisire i dati della sperimentazione, in corso di elaborazione, e a metterli al più presto a disposizione dell'interrogante e di tutti i deputati interessati.

Debora SERRACCHIANI (PD) ribadisce l'importanza di acquisire i dati ufficiali della sperimentazione, anche allo scopo di verificare se vi sia la convenienza a prorogare l'istituto.

5-01215 Murelli: Situazione dei lavoratori dell'azienda Italtel di Settimo Milanese.

Elena MURELLI (Lega) illustra brevemente la sua interrogazione, volta a verificare la possibilità di intervento in favore dei lavoratori dell'azienda Italtel di Settimo Milanese, ai quali l'azienda ha azzerato i trattamenti retributivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena MURELLI (Lega), ringraziando il sottosegretario, si dichiara soddisfatta

della risposta e sottolinea l'importanza del coordinamento tra il Ministero e la regione Lombardia e delle risorse che si prevede di stanziare. In ultimo, dichiara di apprezzare l'attenzione posta ai cambiamenti nell'assetto societario, che avranno certamente una ricaduta positiva sullo sviluppo dell'intero territorio.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, su richiesta dei firmatari, lo svolgimento dell'interrogazione Polverini 5-01216 non avrà luogo nella seduta odierna.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la deputata Giulia Zanotelli ha cessato di far parte della Commissione.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in

sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), della proposta di legge n. 1354, approvata dal Senato, e delle proposte di legge abbinate, recanti: Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Invita la relatrice, onorevole Legnaioli, a svolgere la relazione introduttiva.

Donatella LEGNAIOLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge n. 1354, approvata in prima lettura dal Senato e adottata come testo base dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, senza che fossero approvate proposte emendative, riproduce sostanzialmente il testo di un provvedimento che, approvato in prima lettura dalla Camera, non ha concluso l'iter di approvazione nella XVII legislatura.

Venendo al merito del provvedimento, rileva che esso consta di otto articoli e che l'articolo 1 dispone l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che ha molteplici finalità, tra le quali segnala, in quanto riconducibile alle competenze della Commissione, il monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 1, lettera *m*). Le restanti disposizioni recate dall'articolo 1 riguardano le competenze e le modalità di individuazione dei dati, la loro gestione, i soggetti abilitati all'immissione, nonché i principi cui devono essere improntate le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. Tra gli scopi della valutazione dei dati, segnalo, in particolare, la valutazione dell'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche (comma 5, lettera *b*). Infine, al

comma 6, si prevede la possibilità per il Ministero della salute di stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito, tra gli altri, della formazione degli operatori.

Rileva, quindi, brevemente che l'articolo 2 disciplina la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza; l'articolo 3 introduce modifiche alla procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici; l'articolo 4 prevede l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, e ne disciplina il funzionamento; l'articolo 5 prevede che la raccolta e il conferimento dei dati alla Rete nazionale dei registri dei tumori costituisce un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli articoli 6, 7 e 8, infine, dispongono, rispettivamente, l'obbligo di presentazione al Parlamento, con cadenza annuale, di una relazione sull'attuazione della legge, la clausola di invarianza finanziaria e la previsione del coordinamento da parte delle regioni delle disposizioni attualmente vigenti con le previsioni del provvedimento in esame.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1432 Governo, recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.

Ricorda, in proposito, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di europea 2018 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i

deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Invidia, per la sua relazione introduttiva.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede consultiva relativamente al progetto di legge riferito all'anno 2018, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare le disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché a introdurre ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni.

Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2018, finalizzato al recepimento delle direttive del-

l'Unione europea, approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

In particolare, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU PILOT, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ricorda che il sistema EU PILOT, dal 2008, è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dover ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Venendo al merito del disegno di legge in esame, rileva che esso consta di diciannove articoli, suddivisi in otto Capi. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni riconducibili all'ambito di competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 1, che,

allo scopo di superare la procedura di infrazione n. 2018/2175, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, introduce modifiche al decreto legislativo n. 2016 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Infatti, al comma 1, la lettera *a*) provvede a eliminare dall'attuale definizione di cittadino dell'Unione europea legalmente stabilito, il requisito della residenza, non previsto dalla direttiva europea, e, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, causa di problemi applicativi. La lettera *b*) dispone aggiornamenti delle denominazioni degli enti preposti all'esame delle richieste di riconoscimento di talune qualifiche professionali. Le lettere *c*) e *d*) introducono modifiche alla vigente procedura per il rilascio della tessera professionale europea, riducendo, la prima, gli oneri burocratici a carico dei richiedenti e modificando, la seconda, alcuni termini previsti per il rilascio. Sulla base della lettera *e*), per superare uno dei rilievi alla base della procedura di infrazione, si introduce il principio della piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, che, come disposto dalla normativa europea, forniscono l'assistenza necessaria in favore dei cittadini europei che intendano ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale nel medesimo Stato ospitante. La lettera *f*) provvede a regolamentare i casi in cui non vi è esatta corrispondenza tra professioni e titoli professionali. In particolare, il numero 1) attribuisce all'autorità competente, ogniqualvolta vi sia la necessità, il compito di scegliere tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento ai fini del riconoscimento di talune qualifiche professionali, mentre il numero 2) elimina le attuali restrizioni circa il luogo di maturazione delle conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente di uno Stato membro. Le lettere *g*) e *h*), infine, integrano la normativa vigente con riferimento, in particolare, a titoli professionali conseguiti in Croazia.

Passa, quindi, all'articolo 2, che, con l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2018/2175, introduce modifiche alla legge n. 39 del 1989, concer-

nente la disciplina della professione di mediatore. In particolare, la norma allenta il vigente regime di incompatibilità per l'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, limitandolo all'ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione.

Rileva, quindi, che l'articolo 7 amplia il novero dei requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B), prevedendo, in aggiunta a quelli già previsti e in alternativa alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la modifica, oltre a essere conforme a quanto stabilito dall'allegato IV della direttiva 2006/126/CE, risponde all'esigenza di valorizzare le formazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abilitarsi alla funzione di esaminatore. Infatti, il ventennale blocco del *turn-over* ha impedito al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di assumere nuovo personale per sostituire i funzionari andati in quiescenza o dimessi. Le uniche risorse che, in questi anni, hanno implementato l'organico del Dipartimento sono funzionari provenienti da enti disciolti, ovvero in mobilità da altre Amministrazioni, i quali, pur avendo alta professionalità tecnica, non sono in possesso delle patenti di guida delle categorie richieste dall'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 e quindi non possono essere né ammessi a frequentare i corsi per esaminatori né tantomeno essere adibiti a svolgere tale mansione.

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia che il suo gruppo del presenterà le sue proposte emendative direttamente presso la XIV Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discus-

sione congiunta delle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo, 7-00103 Vizzini e n. 7-00128 Serracchiani, in materia di iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette, rinviata nella seduta del 19 dicembre 2018. Ricorda che in tale sede le firmatarie degli atti di indirizzo avevano proposto il rinvio della discussione congiunta, al fine di verificare la possibilità di giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni.

Avverte, altresì, che la deputata Vizzini, firmataria della risoluzione n. 7-00103, ha preannunciato la presentazione di una riformulazione della sua risoluzione. Chiede, pertanto, alla deputata Vizzini di illustrare i termini della riformulazione.

Gloria VIZZINI (M5S), dopo aver fatto presente che le firmatarie degli atti di indirizzo in discussione non hanno trovato l'accordo per la formulazione di un testo unificato degli stessi, fa presente che, nel frattempo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la pubblicazione del bando del concorso, ha superato il problema, garantendo ai 1.569 docenti disabili interessati, di cui 54 laureati, la riserva dei posti prevista dalla legge. Alla luce di tale mutamento di prospettiva, pertanto, ha inteso modificare la sua risoluzione, prendendo atto, nelle premesse, dei contenuti del bando di concorso e impegnando il Governo ad applicare la riserva dei posti per i docenti disabili. Quindi, a suo giudizio, la Commissione potrebbe procedere già nella seduta odierna alla votazione delle risoluzioni, a meno che i colleghi non desiderino approfondire la sua risoluzione, nel testo riformulato.

Carmela BUCALO (FdI) non concorda con la collega Vizzini, dal momento che, a suo giudizio, il problema dell'accesso dei docenti disabili al concorso non è affatto superato, in quanto non il bando, ma una mera FAQ (*Frequently Asked Questions*), pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, priva di valore giu-

ridico, ha affrontato la questione, in maniera, a suo giudizio, comunque non risolutiva. Pertanto, prendendo atto della impossibilità di giungere alla formulazione di un testo unificato, auspica che la Commissione proceda alla votazione delle risoluzioni all'esame.

Debora SERRACCHIANI (PD), lamentando il clima di scarsa collaborazione che non ha permesso, a suo giudizio, di verificare le reali possibilità di giungere alla redazione di un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione, ritiene necessario approfondire i contenuti delle modifiche della risoluzione Vizzini 7-00103 prima che la Commissione proceda alle votazioni.

Gloria VIZZINI (M5S) fa osservare alla collega Bucalo che il bando da lei citato, all'articolo 4, comma 6, lettera q), prevede espressamente la quota di riserva per i docenti disabili. Quanto alla scarsa collaborazione lamentata dalla collega Serracchiani, ritiene che la mancata interlocuzione tra i gruppi sia imputabile a un fraintendimento, piuttosto che alla volontà di escludere le opposizioni.

Debora SERRACCHIANI (PD), non ritenendo condivisibili le opinioni espresse dalla collega Vizzini, sottolinea che tutti i gruppi presenti in Commissione avrebbero dovuto essere coinvolti negli approfondimenti riguardanti il merito degli atti di indirizzo in discussione.

Elena MURELLI (Lega) fa presente alla collega Bucalo che anche le FAQ hanno valore legale.

Carmela BUCALO (FdI), pur concordando in linea di principio con quanto testé affermato dalla collega Murelli, sottolinea che né il bando citato dalla deputata Vizzini, né la FAQ di chiarimento del medesimo bando sono idonei al superamento del problema alla base della sua risoluzione, ovvero la necessità di prevedere espressamente la riserva di posti per i docenti disabili già di ruolo e, come tali,

impossibilitati a iscriversi nelle liste di collocamento, come richiesto dalla norma di legge che ha autorizzato il bando di concorso.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI si riserva di esprimere il parere del Governo sulle risoluzioni in discussione in una successiva seduta.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e prendendo atto della necessità espressa da alcuni degli intervenuti di approfondire i termini della riformulazione della risoluzione Vizini 7-00103, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-01214 Viscomi: Dati relativi al numero di lavoratori dipendenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014, in materia di liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Viscomi si fa presente quanto segue:

Come richiamato dall'Onorevole interrogante, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29 «Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, n. 65, i lavoratori dipendenti delle aziende private, eccezion fatta per quelli domestici ed agricoli, hanno avuto la possibilità di farsi liquidare sotto la voce Quota Integrante della Retribuzione (QuIR), unitamente allo stipendio mensile,

una parte del TFR maturato, dando così attuazione a quanto previsto dal comma 26 articolo 1 della Legge di Bilancio 2015.

Terminato il periodo appena indicato, a decorrere dunque dal mese di luglio 2018, la situazione è stata ripristinata all'assetto previgente alla QuIR per ciò che concerne la destinazione del trattamento di fine rapporto.

A chiarirlo è lo stesso Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018.

Nel merito, attesi i tempi ristretti per il reperimento dei dati, aggregati secondo la richiesta dell'Onorevole interrogante, l'INPS non è riuscito a produrre le *report* richieste; pertanto si fa riserva di fornire le informazioni di dettaglio richieste non appena saranno rese disponibili.

ALLEGATO 2

5-01215 Murelli: Situazione dei lavoratori dell'azienda Italtel di Settimo Milanese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica sollevata dagli Onn. Interroganti, concernente i lavoratori della società Italtel, rappresenta una questione delicata che merita una particolare attenzione.

La società Italtel rappresenta una realtà multinazionale dell'Information & Communication Technology attiva in diversi settori: Telecomunicazioni, Finanza, Energia, Industria, Smart Cities, Sanità e Difesa.

Nel dicembre 2017, la società Exprivia ha acquisito l'81 per cento del capitale di Italtel, con il restante 19 per cento delle azioni nel capitale del socio di minoranza (Cisco).

ItalTel, dopo molti anni di difficoltà, con l'utilizzo anche massiccio degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge, dal 2019 ha raggiunto un equilibrio occupazionale nella sede di Settimo Milanese, riuscendo a riassorbire internamente, come reso noto dalla regione Lombardia, anche gli ultimi 28 esuberanti residui degli ultimi contratti di solidarietà.

A dicembre 2018 la Direzione aziendale ha avviato una procedura per recedere da 2 istituti previsti dalla contrattazione decentrata risalenti agli anni '70, quando l'azienda operava sostanzialmente su un mercato monopolistico (unico cliente SIP/Telecom Italia), riassorbendoli nel premio di risultato, al fine di contenere i costi.

Infatti, come indicato anche nell'interrogazione, l'azienda ha recentemente annunciato, tramite comunicazione alle organizzazioni sindacali e a tutte le RSU, la disdetta dei trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione di secondo livello per

realizzare una riduzione del costo del lavoro in linea con gli obiettivi fissati nel nuovo piano industriale 2018-2023.

In particolare, come riferito anche dall'ispettorato territoriale di Milano-Lodi, la disdetta comporterà la decurtazione sull'indennità di trasferta, sul trattamento di reperibilità e su alcune quote salariali come il terzo elemento retributivo, sulla quota fissa di accantonamento e sui premi fissi mensili.

Secondo quanto evidenziato dalle RSU, la disdetta degli accordi sindacali determinerà una decurtazione pari a circa 2.000/2.500 euro all'anno.

ItalTel, tuttora, è ancora formalmente autonoma da Exprivia, e gli accordi prevedono che dopo il triennio di integrazione 2018-2020 vi sarà la fusione vera e propria in un'unica ragione sociale.

Dal punto di vista sostanziale, come evidenziato dalla regione Lombardia interrogata sulla questione, i gruppi di lavoro ormai sono sinergici così come gli organigrammi, al punto che uno degli istituti in discussione (reperibilità) è stato parificato a quello dei lavoratori di Exprivia, leggermente inferiore a quello di ItalTel ma comunque superiore a quello previsto dal CCNL di settore.

Exprivia ed Italtel insieme, ad oggi, formano un nuovo grande gruppo italiano dell'ICT che ambisce a diventare uno dei principali protagonisti del processo di trasformazione digitale, sia in Italia che all'estero, grazie, soprattutto, allo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi.

Inoltre, bisogna aggiungere, che la società Italtel ha presentato progetti sia su «Accordi per la Competitività» della Re-

gione Lombardia che su «Accordi per l'innovazione» del Ministero dello Sviluppo Economico.

Entrambi i progetti, che prevedono anche impegni occupazionali, come reso noto dalla Regione Lombardia, sono in fase avanzata: il primo in rendicontazione, il secondo ancora non avviato, ma di imminente sottoscrizione.

Per maggiori informazioni, come evidenziato dalla stessa regione, qualora vi fosse una procedura di riduzione dell'occupazione o il venir meno degli impegni assunti nell'ambito «Accordi per la competitività», la società potrebbe incorrere nella revoca del finanziamento già concesso.

Questa particolare propensione industriale del gruppo Exprivia-Italtel costituisce motivo di orgoglio e fiducia rispetto alle capacità del tessuto produttivo industriale italiano di sviluppare tecnologia e competere a livello internazionale.

Per questo motivo, il ruolo economico e, soprattutto, l'immagine pubblica della società non può presentare «incertezze» da un punto di vista del trattamento del proprio «capitale umano».

I lavoratori costituiscono, di fatto, il valore aggiunto di ogni trasformazione e questo Governo, sin dal suo insediamento, ha dato prova di un impegno pubblico e concreto sia rispetto al tema del precariato sia per quanto riguarda le tutele, con particolare attenzione al salario minimo e alle garanzie previdenziali, della salute e della sicurezza.

A tal riguardo, evidenzio il recentissimo Disegno di Legge presentato al Senato (Atto Senato n. 658) avente come oggetto l'istituzione del salario minimo orario per garantire una retribuzione «proporzionata» e «sufficiente» come richiesto dall'articolo 36, comma 1, della nostra Costituzione.

Posso aggiungere, per concludere, che in attesa del primo incontro tra le parti sociali – fissato per il prossimo 29 gennaio nella sede di Milano di Assolombarda – e con l'auspicio che possa essere trovata una soluzione sufficientemente soddisfacente per tutte le parti coinvolte, la questione posta dall'On. Murelli sarà oggetto di verifica da parte di questo Governo con l'obiettivo di valutare la legittimità, nonché l'opportunità, dei provvedimenti in oggetto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	107
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	115

INTERROGAZIONI:

5-00551 Bologna: Rivalutazione del prezzo del farmaco Raxone per il trattamento della compromissione visiva	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-00652 Ascani: Riorganizzazione del servizio sanitario e del sistema universitario	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	119

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la deputata Stefania Segnana ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel

settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 9 gennaio sono state votate tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2. Avverte, poi, che è stato ritirato l'emendamento Panizzut 3.3. Avvertendo, altresì, che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, dà la parola al relatore, deputato Provenza, per l'espressione del parere su tali proposte.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ubaldo Pagano 3.14 e Gemmato 3.21. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Novelli 3.9, Rostan 3.7, Panizzut 3.1 e Ubaldo Pagano 3.13, a condizione che per essi sia adottata la medesima riformulazione nei seguenti termini: *Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 50 euro e le parole: 100 euro con le seguenti: 500 euro;*

b) alla lettera b), sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.500 euro. Precisa che tale proposta di riformulazione tiene conto delle indicazioni emerse sia dal dibattito in Commissione che dalle audizioni svolte, e consente di assicurare un giusto equilibrio, senza far venir meno l'esigenza di diffondere la cultura della trasparenza.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Massimo Enrico Baroni 3.23, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Siani 3.16 e parere favorevole sugli identici emendamenti Panizzut 3.2 e Ubaldo Pagano 3.15 e sull'emendamento Rostan 3.5, a condizione che per essi sia adottata la medesima riformulazione, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Gemmato 3.22, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Mugnai 3.10, Rostan 3.6, Versace 3.11 e Ubaldo Pagano 3.17. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Mammì 3.24 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Ubaldo Pagano 3.19, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Panizzut 3.4 e Pedrazzini 3.12, nonché sugli emendamenti Ubaldo Pagano 3.18 e Rostan 3.8, a condizione che questi ultimi siano riformulati rendendoli identici ai predetti

emendamenti 3.4 e 3.12 (*vedi allegato 1*). Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ubaldo Pagano 3.20.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), nell'invitare a superare lo schema di una contrapposizione tra maggioranza e opposizione, segnala che l'emendamento 3.14, a sua prima firma, potrebbe consentire di individuare una soluzione rispetto ad un tema oggetto di numerose proposte emendative, raccogliendo anche i suggerimenti emersi nel corso delle audizioni dell'Anac e della Corte dei conti. Sottolinea in proposito l'opportunità, in fase di avvio della nuova normativa, di non individuare preventivamente il limite minimo delle erogazioni da comunicare, ritenendo preferibile l'adozione di un meccanismo flessibile, che consenta di effettuare un rapido adeguamento alla realtà, affidando tale compito al Ministero della salute, con la collaborazione di autorità indipendenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel riconoscere che l'emendamento 3.14 appare bilanciato nella sua impostazione, rileva tuttavia che esso presenta alcune criticità. Osserva, infatti, che, se è necessario un bilanciamento in relazione agli oneri burocratici, l'individuazione di una soglia minima per la comunicazione consentirebbe di assicurare una trasparenza diffusa. Ritiene, quindi, che occorra un'assunzione di responsabilità in tal senso da parte della politica, giudicando non corretto un rinvio alle proposte di organismi tecnici. Reputa la proposta emendativa in discussione troppo « timida » rispetto alla sfida di assicurare la massima trasparenza nel settore sanitario.

Vito DE FILIPPO (PD) ricorda che il Partito democratico ha sempre auspicato una collaborazione tra maggioranza e opposizione in relazione al provvedimento in discussione, giudicando quello della trasparenza un tema condiviso da tutte le

forze parlamentari. Rileva, anche sulla base dei pareri espressi dal relatore, come tra le forze di maggioranza si sia svolto un confronto in relazione alle soglie minime oltre le quali è necessaria la comunicazione dei dati. Segnalando che sarebbe stato auspicabile svolgere tale confronto all'interno della Commissione, evidenzia che l'emendamento presentato dai deputati del suo gruppo consentirebbe di individuare una soluzione meno rigida rispetto alla problematica oggetto di tale confronto, evitando il rischio di scoprire, in sede di applicazione, l'insostenibilità della normativa che si vuole introdurre. Nel prendere atto che si è cercato di raggiungere un accordo solo all'interno le forze di maggioranza, ribadisce la validità del contenuto dell'emendamento 3.14.

Marcello GEMMATO (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 3.14, giudicandolo equilibrato e adatto ad una società in evoluzione. Segnala, inoltre, che il coinvolgimento di autorità indipendenti renderebbe più credibile la normativa che si vuole introdurre.

Michela ROSTAN (LeU) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.14.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, ritiene utile precisare, ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Baroni, che la mancata indicazione delle soglie per la comunicazione delle erogazioni all'interno del provvedimento ne comprometterebbe fortemente l'efficacia, come segnalato anche nel corso di alcune audizioni svolte.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 3.14.

Marcello GEMMATO (FdI) illustra le finalità del proprio emendamento 3.21, volto ad evitare duplicazioni di dati in relazione a rapporti già noti, in quanto contrattualizzati.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 3.21.

Roberto NOVELLI (FI) non accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 3.9.

La Commissione respinge l'emendamento Novelli 3.9.

Michela ROSTAN (LeU) non accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 3.7.

La Commissione respinge l'emendamento Rostan 3.7.

Ubaldo PAGANO (PD) non accetta la riformulazione proposta dell'emendamento sua prima firma 3.13.

Massimiliano PANIZZUT (Lega) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.1.

La Commissione approva l'emendamento Panizzut 3.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 3.13 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Panizzut 3.1, come riformulato, e che pertanto non sarà posto in votazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.23.

La Commissione approva l'emendamento Baroni 3.23 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Siani 3.16, di cui è cofirmatario, segnalando l'opportunità di escludere la comunicazione in relazione alla semplice partecipazione a convegni o eventi formativi, in quanto ciò non comporta l'instaurarsi di una relazione di interesse. Ricorda, inol-

tre, che la formazione continua in medicina costituisce un obbligo per gli operatori sanitari.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, ricordando che in alcuni casi la partecipazione a convegni o eventi formativi implica la concessione di rilevanti benefici per i quali appare opportuno prevedere la tracciabilità, invita a superare atteggiamenti prevenuti, ribadendo che l'obiettivo primario deve essere quello della trasparenza.

Elena CARNEVALI (PD), evidenziando nuovamente che la formazione continua in medicina è dovuta e necessaria, e ricordando che non tutte le aziende sanitarie locali hanno a disposizione risorse sufficienti per assicurare tale formazione, ribadisce che l'emendamento Siani 3.16 potrebbe contribuire a individuare una soluzione accettabile rispetto a tali problematiche.

La Commissione respinge l'emendamento Siani 3.16.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), Ubaldo PAGANO (PD) e Michela ROSTAN (LeU) accettano l'identica riformulazione proposta per gli emendamenti 3.2, 3.15 e 3.5, di cui sono, rispettivamente, primi firmatari.

La Commissione approva gli identici emendamenti Panizzut 3.2 (*Nuova formulazione*), Ubaldo Pagano 3.15 (*Nuova formulazione*) e Rostan 3.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Gemmato 3.22 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 3.2, 3.15 e 3.5, come riformulati dai rispettivi presentatori, e che pertanto non sarà posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mugnai 3.10.

Michela ROSTAN (LeU) illustra il proprio emendamento 3.6, avente la finalità di

evitare la comunicazione di un numero eccessivo di dati, ricordando che la formazione nel settore della salute costituisce un obbligo e non appare, a suo avviso, indicativa per quanto concerne l'instaurarsi di una relazione di interesse.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel segnalare che l'obbligo di comunicazione scatterebbe solo nel caso di partecipazione gratuita a eventi formativi per i quali è previsto per altri soggetti un pagamento, ricorda che la normativa che si vuole introdurre ha come obiettivo quello di assicurare un comportamento virtuoso anche da parte di quel 30 per cento di operatori sanitari che attualmente non acconsente alla diffusione dei dati che li riguardano, a differenza di quanto viene già fatto dalla grande maggioranza dei loro colleghi. Ribadisce la validità dell'esperienza francese, sottolineando le notevoli similitudini del sistema sanitario di quel Paese rispetto a quello italiano. Una maggiore trasparenza può aiutare le relazioni tra medici e pazienti, essendo la trasparenza prerequisito della fiducia. Invita, quindi, a non utilizzare i rischi di un'eccessiva burocratizzazione come un alibi, ribadendo l'esigenza di sterilizzare preventivamente qualunque conflitto di interessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rostan 3.6, Versace 3.11 e Ubaldo Pagano 3.17 e approva l'emendamento Mammi 3.24 (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.19 ed accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.18.

Michela ROSTAN (LeU) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.8.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.18 (*Nuova formulazione*), Panizzut 3.4, Pedrazzini

3.12 e Rostan 3.8 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Ubaldo PAGANO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.20, segnalando nuovamente l'esigenza di evitare sperequazioni territoriali per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di formazione continua in ambito sanitario. Dichiarò di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso su tale proposta emendativa, osservando che difficilmente tale attività di formazione può implicare relazioni di interesse o di vantaggio.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, nel dichiarare di comprendere alcune preoccupazioni espresse dal collega Pagano, ricorda che l'opportunità di assicurare la tracciabilità delle relazioni connesse alle attività di formazione è emersa anche nel corso delle audizioni svolte.

Massimo Enrico BARONI (M5S), precisando che l'inclusione o meno della formazione continua in medicina è stata oggetto di un'attenta valutazione, ricorda che in tale settore l'attività di formazione presenta alti livelli di sponsorizzazione. Nel ribadire la delicatezza delle scelte che riguardano in particolare la spesa farmaceutica, evidenzia la necessità di intervenire, al fine di evitare influenze indebite.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 3.20.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, e al fine di consentire lo svolgimento della prevista seduta a Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 17.30, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al suddetto disegno di legge. Al riguardo, comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere favorevole sulla proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice e delibera di nominare la deputata Doriana Sarli quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 15.30.

5-00551 Bologna: Rivalutazione del prezzo del farmaco Raxone per il trattamento della compromissione visiva.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiola BOLOGNA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, osservando che un'adeguata programmazione della *governance* farmaceutica costituisce un tassello essenziale della sostenibilità del sistema sanitario. Ribadisce l'importanza di assicurare un corretto rapporto tra costi e benefici per quanto riguarda i principi attivi utilizzati.

5-00652 Ascani: Riorganizzazione del servizio sanitario e del sistema universitario.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta, che nella prima parte si limita a richiamare le misure adottate dalla precedente maggioranza.

Rileva, quindi, che, in relazione all'ulteriore intervento previsto dall'ultima legge di bilancio, non sono previste risorse aggiuntive in quanto vengono utilizzate quelle già destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ricorda che nel corso della discussione su tale provvedimento il gruppo Partito democratico ha proposto una soluzione esaustiva attraverso il superamento dei tetti attualmente previsti.

Ribadendo la propria insoddisfazione per la risposta ricevuta, rileva come da essa non emerga alcuna strategia per affrontare le problematiche oggetto dell'interrogazione, sulle quali il suo gruppo continuerà ad effettuare un attento monitoraggio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 50 euro e le parole: 100 euro con le seguenti: 500 euro;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.500 euro.

3. 1. *(Nuova formulazione).* Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: relazioni d'interesse, dirette o indirette, con le seguenti: accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, e al comma 4, alinea, e lettere a), c), d), e), f) e g), sostituire le parole: relazione d'interesse con le seguenti: accordo;

b) al comma 3, alinea, e al comma 5, sostituire le parole: relazioni d'interesse con le seguenti: accordi;

c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pubblicità delle erogazioni e degli accordi.

3. 23. *(Nuova formulazione).* Massimo Enrico Baroni, Loreface, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, D'Arrando, Lapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche a titolo gratuito od onorifico,.

***3. 2.** *(Nuova formulazione).* Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche a titolo gratuito od onorifico,.

***3. 15.** *(Nuova formulazione).* Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche a titolo gratuito od onorifico,.

***3. 5.** *(Nuova formulazione).* Rostan.

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: normale fino alla fine del periodo, con le seguenti: di mercato.

3. 24. Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.

***3. 18.** *(Nuova formulazione).* Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.

***3. 4.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.

***3. 12.** Pedrazzini, Mugnai, Bond, Bagnasco, Brambilla, Minardo, Novelli, Versace.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre con la seguente: semestre.

***3. 8.** *(Nuova formulazione).* Rostan.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);

evidenziate, in particolare, le modifiche introdotte dall'articolo 14, concernente le buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, finalizzate al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, e dall'articolo 15 del disegno di legge, con il quale si designa il Ministero della salute come autorità competente in materia di dispositivi medici, consentendo così di adeguare il nostro ordinamento interno ai regolamenti UE 745 e 746 del 2017, adottati nella stessa materia;

considerato che l'articolo da ultimo citato risulta di particolare urgenza e necessità, in quanto il termine posto dai predetti regolamenti è scaduto il 26 novembre 2017 e la predetta designazione consente di garantire l'esercizio delle funzioni richieste dalla normativa europea, da parte del Ministero della salute, per evitare gravi conseguenze in materia di con-

trollo del mercato, della sicurezza ed efficacia dei prodotti e, più in generale, per garantire la tutela della salute pubblica;

segnalato, inoltre, l'articolo 1 che, prevedendo alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, volte in parte a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175, riguarda anche alcune professioni sanitarie;

osservato, altresì, che l'articolo 13, in materia di diritto d'autore, investe le competenze della Commissione Affari sociali per le finalità per le quali sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi – in attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 – consistenti nel garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

5-00551 Bologna: Rivalutazione del prezzo del farmaco Raxone per il trattamento della compromissione visiva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto delineato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso sottolineare che il medicinale « Raxone » a base del principio attivo « idebenone » è un farmaco designato come « orfano » e viene ad oggi rimborsato per il trattamento della compromissione visiva in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber.

I farmaci « orfani » sono medicinali autorizzati per il trattamento di alcune malattie, per lo più rare, per i quali le aziende farmaceutiche appaiono restie ad effettuare investimenti in ricerca e in sviluppo, a causa della domanda insufficiente a coprire i relativi costi di sviluppo, produzione e fornitura.

Si definiscono farmaci « orfani » perché manca l'interesse, da parte delle industrie farmaceutiche, ad investire su medicinali destinati ad un numero limitato di pazienti, anche se tali farmaci rispondono ad un bisogno di salute pubblica.

Lo *status* di « orfano » viene dato ad un determinato farmaco anche al fine di incoraggiarne lo sviluppo, in quanto necessario per curare una determinata patologia, nonostante esso sia, dal punto di vista dei costi, insufficientemente redditizio per le aziende farmaceutiche, se commercializzato secondo la normativa ordinaria.

Il Regolamento europeo n. 141/2000, concernente i medicinali « orfani », dispone che tali prodotti sono obbligatoria-

mente soggetti alla procedura centralizzata europea di autorizzazione all'immissione in commercio.

La richiesta di designazione di prodotto medicinale « orfano » è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento durante il periodo di sviluppo del prodotto stesso.

Tuttavia, la richiesta di designazione di prodotto medicinale « orfano » deve essere effettuata prima di presentare all'European Medicines Agency la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Secondo il Regolamento europeo n. 141/2000, per poter essere designato medicinale « orfano », il prodotto deve soddisfare determinati criteri:

deve essere destinato al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di una patologia che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica;

l'incidenza di tale patologia nell'Unione europea non deve superare i 5 individui su 10.000, oppure deve risultare improbabile che la commercializzazione di tale farmaco sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario per il relativo sviluppo;

non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento della patologia in questione, oppure, se tali metodi esistono, il farmaco avrà effetti benefici significativi per i soggetti colpiti da tale patologia.

A complemento della richiesta di designazione di prodotto medicinale « orfano », sono necessari alcuni dati clinici e/o non clinici preliminari (studio di fattibilità).

Nel caso di un farmaco già autorizzato, è possibile effettuare una richiesta di designazione di prodotto medicinale « orfano » per una nuova indicazione « orfana » non ancora autorizzata.

L'ottenimento della designazione di farmaco « orfano » conferisce al medicinale un'esclusiva di mercato per 10 anni e, in Italia, l'accesso ad una procedura di negoziazione del prezzo con termini abbreviati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012: inoltre, tale designazione consente al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di non essere tenuto al ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica.

In merito alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, l'AIFA sottolinea che il farmaco « Mnesis » a base dello stesso principio attivo « idebenone » non è un farmaco « orfano », è classificato in fascia di non rimborsabilità (classe C), ed è registrato per l'indicazione: « trattamento dei deficit cognitivo-comportamentali conseguenti a patologie cerebrali sia di origine vascolare che degenerativa »; quindi ha un'indicazione del tutto distinta rispetto al medicinale « orfano » « Raxone ».

L'AIFA segnala, inoltre, che la presentazione delle domande di registrazione come « orfano » di un medicinale a base di un principio attivo già in commercio come farmaco ad uso consolidato non costituisce un caso isolato.

Infatti, esistono casi in cui, per un principio attivo « datato » viene registrata, a livello europeo, una nuova indicazione orfana, che prevede, nella fase di rimborsabilità in Italia, la richiesta di un prezzo enormemente più alto rispetto a quello delle specialità medicinali già in commercio con lo stesso principio attivo ma con differenti indicazioni terapeutiche (non orfane).

Considerata anche l'esclusiva di mercato per 10 anni di cui godono i farmaci designati « orfani » (decorrente dalla data di designazione come tale), per il trattamento delle patologie relative all'indicazione « orfana » è obbligatorio l'uso della specialità « orfana », in applicazione di quanto stabilito all'articolo 8 del Regolamento europeo n. 141/2000.

In tal senso si è espresso il Tribunale dell'Unione europea nella decisione relativa alla causa T-452/14: il Tribunale ha sostanzialmente ribadito che, in presenza di una esclusiva attribuita ad un farmaco « orfano » nel trattamento di una o più indicazioni terapeutiche e fino alla scadenza decennale di detta esclusiva, non possono essere autorizzati medicinali « orfani » per quella stessa indicazione, né possono essere consentiti usi « off-label » che vadano ad inficiare il diritto di esclusiva decennale attribuito dal Regolamento europeo, tanto più in forza della considerazione per cui l'uso « off-label » dei medicinali non forma oggetto della normativa U.E.

Oltre al caso citato, sussistono casistiche legate ai principi attivi, come ad esempio: acido colico, chetoconazolo, idroxicarbamide, acido chenodesossicolico ed altri.

Quanto al confronto di costo tra i due farmaci citati nell'atto ispettivo, l'AIFA ha inteso precisare che, pur considerando l'approccio costo/mg. (anziché il più corretto criterio basato sul raffronto costo terapia/costo *die* sulla base della posologia prevista per lo specifico farmaco), il prezzo riportato per Raxone è il prezzo al pubblico.

Nel caso di specie, detto farmaco è acquistato in distribuzione diretta, in applicazione di un contratto sottoscritto con AIFA che prevede l'applicazione di uno sconto del 57,50 per cento.

Pertanto, nel confronto di costo andrebbe confrontato il prezzo « ex factory » (calcolato escludendo i margini della distribuzione — farmacista, grossista) al netto delle riduzioni di legge previste e dello sconto del Servizio Sanitario Nazionale (2.684,94 euro) con un costo per mg.

pari ad euro 0,099 per il medicinale « Raxone », rispetto al costo per mg. del farmaco « Mnesis » « ex factory », calcolato come il 50 per cento rispetto al prezzo al pubblico considerato (costo mg. euro 0,019).

Da ultimo, si osserva che alla scadenza del termine temporale della esclusiva di cui sopra, sarà attivata da parte di AIFA la procedura per un uso più appropriato ed efficiente del principio attivo in questione.

ALLEGATO 4

5-00652 Ascani: Riorganizzazione del servizio sanitario e del sistema universitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute segue con particolare attenzione i vari aspetti della problematica descritta nell'interrogazione parlamentare in esame.

Nei prossimi anni, in effetti, si verificherà una importante fuoriuscita dal mercato del lavoro sia di medici specialisti, con pensionamenti numericamente più consistenti per alcune specializzazioni, sia di medici di medicina generale.

Prendendo in considerazione i medici iscritti ad una qualsiasi delle casse previdenziali ENPAM, e quindi indipendentemente dal settore di impiego e dal loro « status » occupazionale, risulta che oltre il 15 per cento ha un'età uguale o superiore ai 65 anni; in particolare esiste una forte concentrazione di medici compresi nelle fasce di età 55-59 e 60-64, in cui si collocano complessivamente circa 120.000 medici.

Tuttavia, è opportuno considerare che tale fenomeno è la fisiologica conseguenza della cosiddetta « pletora medica » degli anni '70-'80, ossia del periodo in cui gli accessi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia non erano regolati dal numero chiuso e le Facoltà di Medicina accoglievano un numero considerevole di immatricolati, diventati i medici che nei prossimi anni andranno in pensione.

In riferimento al solo Servizio Sanitario Nazionale, si evince che oltre il 47 per cento dei medici da esso dipendenti ha un'età compresa tra i 55 ed i 64 anni, ossia

appartiene alle classi di età che corrispondono alle future uscite dal mercato del lavoro ed al picco della gobba pensionistica.

La medesima percentuale, calcolata sul totale dei medici iscritti all'ENPAM di età inferiore ai 75 anni, è pari a circa il 34 per cento.

Più in particolare, si evince che nel periodo di tempo 2010-2016 il numero di Dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è passato da 111.362 unità a 105.086 unità, con un decremento complessivo di 6.276 unità, ossia di circa 6 punti percentuali.

Tuttavia, nel medesimo arco temporale si è registrato un importante aumento del numero dei medici assunti presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato.

In termini di « unità uomo equivalenti », infatti, tale contingente di personale medico è passato dalle 7.206 unità dell'anno 2010 alle 8.943 unità nell'anno 2016 (+24 per cento).

Del resto, occorre tener conto dei vincoli alle assunzioni disposti dalla normativa per motivi di contenimento dei costi.

In ogni caso, nella prospettiva dell'imminente approssimarsi della « gobba pensionistica » e nell'ottica di garantire il necessario prosieguo del percorso formativo dei neolaureati in medicina, propeudeutico all'effettivo esercizio della profes-

sione, il Governo si è impegnato a trovare risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, i quali sono passati da un totale di 5.000 contratti finanziati dallo Stato per l'Anno Accademico 2013/2014, a 6.200 contratti complessivi per l'Anno Accademico 2017/2018, con un incremento percentuale pari al 24 per cento.

Inoltre, è opportuno ricordare che è cresciuto anche il numero di contratti finanziati dalle Regioni e da altri Enti pubblici o privati.

Per consentire di evidenziare con maggiore dettaglio la situazione relativa alle specializzazioni mediche, metto a disposizione dell'On.le interrogante e della Commissione una tabella che mette in luce le variazioni, in aumento, del numero di contratti di formazione assegnati alle Scuole di specializzazione nel corso dell'ultimo quinquennio accademico.

In particolare, per la specializzazione di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore, particolarmente richiamata nell'interrogazione in esame, nell'Anno Accademico 2017/2018 sono stati finanziati con risorse statali 650 contratti, per un quantitativo di 125 contratti aggiuntivi rispetto all'Anno Accademico 2013/2014, con un incremento percentuale del 24 per cento.

La tabella dimostra come sia in corso un processo di ridefinizione del numero di posti disponibili per l'accesso alla formazione post-laurea dei neo laureati in Medicina, a riprova dell'impegno da parte del Governo e delle Amministrazioni regionali nel reperire le risorse finanziarie incrementali necessarie al conseguimento di tale scopo.

In effetti, il punto cruciale non è tanto la numerosità di contratti di formazione specialistica, quanto la distribuzione degli stessi tra le diverse tipologie di Scuole.

È in questo contesto che potrà inserirsi il proseguimento dei lavori relativi alla metodologia di pianificazione e previsione del personale sanitario, che è stata sviluppata ed estesa a tutte le figure professionali.

Una « naturale » evoluzione dell'attività posta in essere sul tema della programmazione potrebbe essere la sua applicazione all'universo delle specializzazioni mediche, proprio allo scopo di pervenire ad una distribuzione ottimale dei contratti di formazione, tenuto conto dei principi cardine della programmazione: orizzonte temporale di medio-lungo periodo, fabbisogno inteso per il sistema sanitario nel suo complesso, offerta e domanda di professionisti messe in relazione al fine di identificare la capacità di assorbimento del mercato del lavoro, quantificare le eventuali carenze o eccedenze di personale nel futuro e porre in essere le azioni opportune per prevenirle.

Inoltre, l'attenzione potrà essere focalizzata anche su alcuni segnali che provengono dal mondo del lavoro, e che mettono in luce nuove tendenze in atto.

Pervengono, infatti, al Ministero della salute diverse segnalazioni che suggeriscono che alcune scelte lavorative dei giovani medici vengono condizionate da ragioni legate a prospettive di guadagni più sostanziosi ed alla maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, che la libera professione o l'impiego nel settore privato sono in grado di offrire.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si fa presente che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », prevede ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, da destinare ad un numero aggiuntivo di borse di studio per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale, nonché ulteriori risorse per i contratti di formazione specialistica pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, 45 milioni di euro per l'anno 2020, 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Concludo facendo presente che proprio in questi giorni si discuteranno al Senato, nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto-legge « Semplificazioni », ulteriori

misure volute dal Governo che vanno nella direzione di favorire l'accesso all'impiego nel Servizio sanitario nazionale, anche ai medici di medicina generale, garantendo

loro la dovuta formazione e, al tempo stesso, l'erogazione dei servizi e dei Livelli essenziali di assistenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Tabella - Focus su specializzazioni "a rischio estinzione"

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Diff. 2017/2018 2013/2014	Diff.% 2017/2018 2013/2014
Totale contratti finanziati dallo Stato	5.000	5.000	5.133	5.105	5.200	1.200	24%
di cui Anestesia, rianimazione e t.i. e del dolore	525	624	630	630	650	125	24%
di cui Chirurgia generale	308	363	365	363	363	55	18%
di cui Igiene e medicina preventiva	147	176	180	180	177	30	20%
di cui Medicina interna	252	307	319	315	325	73	29%
di cui Nefrologia	99	119	119	119	123	24	24%
di cui Psichiatria	195	234	234	234	234	39	20%

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	122
DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. C. 1478 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, al fine di rendere il parere alla Commissione finanze, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,

recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Il provvedimento è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di erogare, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige S.p.a., anche in esito agli esercizi di *stress* effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico. Rammenta preliminarmente come la crisi economica e finanziaria globale, che ha avuto il suo epicentro fra il 2007 e il 2009 ed effetti rilevanti e duraturi sul sistema economico, ha messo in evidenza la necessità di riformare la regolazione e la vigilanza sul settore bancario, rafforzando la cooperazione fra autorità di settore competenti a livello nazionale e il loro coordinamento a livello europeo. Evidenzia che è stato dunque avviato un percorso, ancora in atto, per la costituzione di una Unione bancaria europea, caratterizzata da un sistema di

regole armonizzate (*single rulebook*), costituito dalla direttiva 2013/36/UE (cosiddetta «CRD IV») e dal regolamento (UE) n. 575/2013 (cosiddetto «CRR»), che fissano il quadro europeo per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti dagli accordi internazionali «Basilea III»; un modello di vigilanza unitario e sussidiario, in cui la supervisione degli istituti più rilevanti in termini di attività creditizie viene esercitata a livello europeo, con la cooperazione delle autorità nazionali – questo meccanismo di vigilanza bancaria (*Single Supervisory Mechanism – SSM*) è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013; procedure armonizzate per risolvere le crisi bancarie stabilite dal regolamento (UE) n. 806/2014, volte a preservare, ove possibile, la continuità delle funzioni aziendali. Evidenzia, in proposito, che il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (*Single Resolution Mechanism – SRM*), mira inoltre a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cosiddetto *bail-out*), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cosiddetto *bail-in*). Ricorda che queste misure sono completate da uno strumento di tutela diretta dei depositanti rappresentato dall'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi istituiti presso i Paesi membri, con riferimento ai livelli di copertura, ai tempi e alle modalità dei rimborsi, alle modalità di contribuzione e al ruolo dei fondi nelle procedure di crisi e che tale regime armonizzato costituisce il prodromo di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi, la cui istituzione è stata proposta dalla Commissione europea ed è al momento in fase di discussione.

In tale contesto, richiama anche la normativa introdotta dalla direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Di-*

rective – BRRD), che istituisce un quadro più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 806/2014, basato sull'identificazione precoce delle situazioni di critiche. La direttiva mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, è possibile disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei.

Segnala che l'articolo 32, paragrafo 4, lettera *d*), della BRRD, individua anche alcuni strumenti diretti di intervento da parte dello Stato membro, che possono essere utilizzati per risolvere una crisi, senza essere considerati indici dello stato di dissesto: la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali; la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; la sottoscrizione di strumenti di capitale nell'ammontare necessario a fare fronte a carenze di capitale evidenziate in prove di *stress* o di verifica della qualità degli attivi, poste in essere dalle autorità competenti.

Sottolinea che tali misure, di carattere straordinario e temporaneo, devono essere conformi al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, come evidenziato nella Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, un chiarimento interpretativo importante della quale si è avuto nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea *Kotnik c. Slovenia* (C-526/14) del 19 luglio 2016.

Osserva che la richiamata Comunicazione prevede che, in caso di crisi finanziaria grave e prolungata, è ammissibile l'intervento pubblico in favore delle banche, configurandosi uno di quegli eventi eccezionali di cui all'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui è possibile far fronte con aiuti di Stato volti a evitare

gravi turbamenti dell'economia, ai sensi del comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo.

Evidenzia che tale contributo si può manifestare con una ampia gamma di forme, parte delle quali sono utilizzate dal decreto-legge n. 1 del 2019.

Ritiene utile ricordare che la Comunicazione prevede (n. 15 e n. 40-46) anche che, in caso di crisi, il carico per rimediare al dissesto dell'ente creditizio non può essere automaticamente addossato alla collettività, ma l'intervento pubblico deve essere preceduto dal contributo degli azionisti e dagli obbligazionisti subordinati, secondo il principio della condivisione degli oneri (*burden sharing*).

Ricorda inoltre che la Comunicazione vieta che la banca destinataria degli aiuti effettui operazioni di mercato e organizzative totalmente in contrasto con l'esigenza di ristabilire la propria solidità, come per esempio quella di acquisire partecipazioni in altre imprese, dividere utili o retribuire in modo eccessivo i dirigenti della banca.

In tale contesto, osserva che la Banca centrale europea aveva rilevato, già all'inizio del 2018, la debolezza della situazione patrimoniale della Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, i cui fondi propri ammontavano al 12,19 per cento delle attività ponderate per il rischio, 93 punti base al di sotto del requisito fissato dalla vigilanza al 13,125 per cento per il requisito patrimoniale complessivo (*overall capital requirement* – OCR). A tale difficoltà la banca ha cercato di porre rimedio attraverso la raccolta di fondi sul mercato (prima nel marzo e poi nel maggio del 2018), senza avere tuttavia successo, come confermato dagli esercizi di *stress* condotti dalla Banca centrale europea nell'autunno del 2018. L'Autorità europea ha pertanto richiesto al soggetto vigilato di presentare un piano approvato dal consiglio di amministrazione volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali, al più tardi entro il 31 dicembre 2018. Ricorda che la banca aveva provveduto pertanto a redigere una proposta di au-

mento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 400 milioni di euro che, tuttavia, non è stata approvata dall'assemblea straordinaria convocata in data 22 dicembre 2018 e che a seguito dell'esito dell'assemblea e delle dimissioni di quattro membri del consiglio di amministrazione, il 2 gennaio è stata disposta dalla Bce l'amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.A., al fine di assicurare maggiore stabilità e coerenza al governo della società e consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto. Passa quindi ad illustrare il testo del decreto che all'articolo 1 prevede la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione da parte di Banca Carige, per un valore nominale massimo di tre miliardi di euro, rimanendo limitata l'autorizzazione al tesoro al 30 giugno 2019. La garanzia è concessa in conformità dei paragrafi da 56 a 62 della menzionata Comunicazione della Commissione. Rileva che all'articolo 2, sono descritte le caratteristiche dei titoli della Banca Carige garantiti dallo Stato: essi devono essere stati emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge; possono avere durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni; devono prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza; devono essere denominati in euro e a tasso fisso; non possono avere clausole di subordinazione né consistere in prodotti strutturati o derivati.

Evidenzia che, mentre nell'articolo 3 è prescritto che la garanzia statale non può, di regola, superare l'ammontare dei fondi propri della banca, calcolati a fini di vigilanza, l'articolo 4 pone l'ovvio limite al rischio morale, per cui la Banca Carige non può svolgere la propria attività abusando del sostegno ricevuto.

Segnala che gli articoli 5 e 6 stabiliscono le caratteristiche della garanzia dello Stato, prevedendo che essa è senza condizioni, irrevocabile, a prima richiesta e tuttavia onerosa. A quest'ultimo riguardo, l'entità del corrispettivo in favore dello Stato per la garanzia prestata è precisata e disciplinata nell'articolo 6.

Ricorda che gli articoli da 7 a 10 prevedono le procedure per accedere alla garanzia, le modalità di escussione e la concessione della garanzia su eventuali erogazioni di liquidità di emergenza.

Osserva che nel capo II del decreto-legge (articoli 12-21) sono disciplinati gli interventi di rafforzamento patrimoniale della banca, il primo tra i quali è l'intervento dello Stato quale sottoscrittore del capitale di rischio della banca. Sottolinea che tale intervento può avvenire entro il 30 settembre 2019 e che, prima di chiedere tale intervento, la banca deve predisporre un programma di rafforzamento patrimoniale, nel quale la banca emittente non solo indica l'entità del proprio fabbisogno di capitale ma anche le misure che intende intraprendere per conseguire il rafforzamento ed il termine entro il quale prevede di realizzarlo: il programma è corredato da un piano di ristrutturazione.

Evidenzia che il piano di rafforzamento patrimoniale è sottoposto alle autorità dell'Unione europea per verificarne la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e, comunque, la sottoscrizione pubblica delle azioni deve essere accompagnata dalla condivisione degli oneri disciplinata dettagliatamente dall'articolo 20. Quest'ultimo esige che siano convertite in azioni tutte le obbligazioni subordinate, salvo il limite del cosiddetto *no creditor worse off*, consistente nel non poter trattare gli obbligazionisti subordinati in modo peggiore rispetto al caso in cui la banca fosse stata posta in procedura di risoluzione. Segnala che, all'atto di emettere le nuove azioni e di richiederne la sottoscrizione da parte dello Stato, la banca emittente avanza l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, indicandone l'importo nonché la misura da colmare rispetto all'attuazione del programma e che il valore delle azioni deve essere asseverato da un esperto indipendente, che non abbia intrattenuto rapporti con la banca negli ultimi tre anni.

Rinvia per ulteriori aspetti di dettaglio alla documentazione preparata dagli uffici parlamentari, ai fini del parere da

esprimere verso la Commissione finanze, sollecita il contributo dei colleghi nel prosieguo del dibattito.

Guido Germano PETTARIN (FI) rileva che il provvedimento all'esame assume particolare importanza non tanto per la vicenda Carige in sé, ma non in quanto indicatore di una situazione riguardante le banche che segue quanto accaduto nel recente passato, tra le altre, alle banche venete e al Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver brevemente tratteggiato l'evoluzione del sistema bancario italiano negli ultimi decenni, ricorda che il principio che ha informato tale processo è quello del progressivo abbandono del profilo pubblicistico delle banche e del rafforzamento della concorrenza tra soggetti privati. Ricorda come solo 30 anni fa essere un operatore bancario voleva dire essere giuridicamente considerato come operatore di pubblico servizio con tutte le conseguenze legali del caso. Osserva che il nostro attuale sistema bancario è assai variegato e comprende in sé la più efficiente banca europea, Intesa San Paolo, ma anche una serie di banche ai margini del mercato e inefficienti. Peraltro ricorda che questa mattina il maggior quotidiano economico italiano titola su crolli in borsa per la lettera della Banca centrale europea che chiede alle banche di procedere ad una svalutazione dei crediti dei deteriorati (NPL) in loro possesso, osservando che non sono bastate certe operazioni contabili operate in passato considerabili, a suo avviso, come di facciata, come ad esempio le cessioni effettuate a società di *factoring* – peraltro riconducibili alle medesime banche – a rendere più solidi i loro bilanci e di conseguenza la loro presenza sul mercato.

Rimarca che le banche nel nostro sistema non sono soggette al fallimento, ma a procedure di amministrazione controllata e straordinarie che consentono la continuazione dell'impresa. Ritiene quindi che questa sia l'occasione per approfondire questa delicata tematica e per valutare se le norme in questione siano compatibili con gli obblighi derivanti dall'ap-

partenza dell'Italia all'Unione europea, e se sono rispettati, tra gli altri, i principi di sussidiarietà, di libera concorrenza e libertà di impresa. Segnala peraltro che molti titolari osservatori considerano le misure volte a ristorare pienamente i risparmiatori danneggiati come aiuti di Stato e ricorda la problematica situazione relativa ai limiti di garanzia per i soggetti danneggiati.

Per quanto riguarda l'approfondimento e la discussione sul provvedimento all'esame chiede se vi sia a disposizione il tempo necessario per lo svolgimento di audizioni che dovrebbero coinvolgere non solo soggetti pubblici, ma anche privati, come ad esempio l'Associazione bancaria italiana (ABI) e l'Associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio (ACRI), nonché di professori ed esperti del settore, soprattutto in riferimento a cosa voglia dire concretamente la formula «aiuto di Stato». Ritiene che sia comunque necessario sentire in audizione sulla tematica anche rappresentanti della Banca d'Italia e della Banca centrale europea. Osserva inoltre che la legge di bilancio per il 2019 ha creato una certa aspettativa presso i soggetti danneggiati a seguito delle vicende che hanno coinvolto le banche venete circa il fatto di essere ristorati; in tal senso si chiede se ciò non produca un certo impatto anche su questa vicenda e quali siano le prospettive all'orizzonte. Si chiede inoltre se non vi possa essere un'evoluzione simile a quella che ha avuto ad oggetto il Monte dei Paschi di Siena e quindi se vi possano essere prospettive di rendere pubblica la banca. Al proposito rammenta quanto ebbe ad affermare uno dei riformatori del sistema bancario di un recente passato, Giuliano Amato, che portò alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte, separando l'attività creditizia da quella filantropica, circa il mondo delle Casse di risparmio e cioè che aveva trovato un sistema che sembrava una foresta pietrificata: osserva che tuttavia tale foresta pietrificata a distanza di tanti anni dà segni di stabilità molto più forte rispetto ad altri mondi bancari. Conclude augu-

randosi inoltre che i processi di riforma delle banche di credito cooperativo possano risolversi positivamente rafforzandone il ruolo sul territorio.

Simona VIETINA (FI) ritiene che la vicenda di Banca Carige chiama il Governo a precise responsabilità di salvataggio in particolare di risparmiatori devono restare al centro dell'azione governativa. Osserva che è anche evidente che la crisi del settore bancario in generale sta assumendo proporzioni importantissime e rilevanti e che, in questa fase, oltre intervenire per il caso specifico di Banca Carige, occorre una valutazione di carattere più ampio e generale. A tal proposito chiede se sia stata effettuata una valutazione, per quanto riguarda il caso Carige, dei crediti inesigibili, delle conseguenze dovute all'aumento degli *spread* e quali saranno le reali coperture individuate dal Governo. In via generale, ritiene sarebbe interessante poter capire quale tipo di approccio intenda adottare il Governo anche la luce dei nuovi problemi che si vanno purtroppo delineando. Sottolinea, peraltro, che il decreto-legge in esame presenta problemi di copertura giacché, curiosamente, un miliardo di euro posto a compensazione degli effetti del decreto risulta a valere sulla «povertà», ovvero sui Fondi multilaterali di sviluppo e il Fondo globale per l'ambiente di cui all'articolo 1, comma 170, della 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

Segnala inoltre che, relativamente ai problemi del fondo per l'indennizzo di risparmiatori, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, Forza Italia era già intervenuta durante la discussione del disegno di legge, ricordando come il Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, avrebbe segnalato l'illegittimità, sotto il profilo del rispetto del diritto dell'Unione europea, di tali norme e che sarebbe già stata pronta la procedura d'infrazione per aiuto di Stato. Rammenta che nel comunicato diffuso si era sottolineato come la norma in questione fosse già stata prospettata come una norma di

ristoro in favore dei risparmiatori e non si fosse voluto nemmeno inserire una clausola di salvaguardia, chiedendo quindi se il Governo fosse consapevole del fatto che una eventuale procedura d'infrazione avrebbe sterilizzato gli effetti della disposizione, ricordando in proposito come alcune associazioni di risparmiatori stiano già scrivendo allarmate. Ricorda altresì che il citato comunicato segnalava che, data la rilevanza della questione, fosse evidente la strumentalizzazione delle aspettative dei tanti risparmiatori coinvolti, illudendoli con una soluzione che invece sul piano tecnico era di fatto smentita; rammenta, quindi, che Forza Italia segnalava che, per ottenere conferma di quanto dichiarato nel suo comunicato, poteva essere ascoltato in audizione il dottor Rivera al fine di ottenere chiarimenti e rassicurazioni sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni richiamate.

Chiede quindi al Governo e alla maggioranza se il decreto all'esame può essere il veicolo per correggere gli errori compiuti dal Governo con la legge di bilancio 2019 per quanto riguarda la piena operatività del Fondo indennizzo dei risparmiatori. In secondo luogo, domanda se sarà l'occasione per intervenire sulla crisi sistemica in atto che rischia di travolgere anche il Monte dei Paschi di Siena, Banco di Puglia e altre banche, osservando peraltro che per le banche italiane si prepara una tempesta perfetta; rimarca che non si tratta di catastrofismo, ma della necessità di segnalare al Governo l'urgenza di affrontare la situazione con serietà anziché con infantili polemiche via *twitter*. Infine, facendo riferimento ad una recente dichiarazione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco – che osservava come in una dimensione di prospettiva storica i costi economici e sociali dei fenomeni di instabilità finanziaria sistemica siano divenuti a tutti evidenti portando a considerare sotto una luce diversa l'opportunità di interventi pubblici, si domanda se l'intervento statale per salvare la Carige sia solo il primo di una più lunga serie.

Piero DE LUCA (PD) augura che il decreto all'esame possa essere l'occasione per aprire un dibattito serio sulle vicende bancarie che si sono aperte negli ultimi anni nel nostro Paese di cui ora l'attuale maggioranza sembra scoprire il lato puramente tecnico e non più polemico. Osserva che il provvedimento in esame non è altro che la copia di un precedente decreto dell'allora Governo a guida del Partito democratico, emanato a sostegno del Monte dei Paschi di Siena, contro cui l'attuale maggioranza, allora all'opposizione si è fortemente opposta. Rileva che ora per onestà intellettuale la maggioranza dovrebbe ammettere il proprio passato errore di valutazione su taluni provvedimenti che in realtà quei Governi avevano giustamente adottato essendo rispondenti alle esigenze e agli interessi dei cittadini e dei risparmiatori e quindi delle famiglie italiane. Ritiene infatti che sarebbe ora di riconoscere che l'allora opposizione sbagliò ad utilizzare certi toni circa l'utilizzo di fondi pubblici giacché questi ultimi furono destinati alla pubblica utilità. Rileva come ciò renderebbe possibile trovare terreno comune per una discussione politica seria, mentre, in caso contrario, si dovrebbe considerare anche questo provvedimento diretto a salvare i banchieri e non i risparmiatori e le loro famiglie. Ritiene quindi che la maggioranza debba dichiarare che l'allora presidente Gentiloni abbia fatto bene a provvedere analogamente all'attuale Governo, intervenendo per salvare una banca in difficoltà. Osserva peraltro che tale ammissione non sarebbe altro che la conseguenza del riconoscimento del principio di realtà da parte della maggioranza e si attende parole chiare sul punto tanto in sede di Commissione che in Assemblea, considerando tale passo come il punto da cui partire per affrontare la discussione sulla solidità del sistema bancario e su come intervenire per rafforzarlo. Ritiene che questo sarebbe un passaggio storico per l'attuale legislatura: dimostrerebbe che la maggioranza sarebbe tornata con i piedi per terra e avrebbe capito che governare un Paese è complicato, nonché ricono-

sciuto che serietà e responsabilità per il bene del paese sono principi che possono informare anche l'azione delle altre forze politiche.

Ricorda che le problematiche citate sono, per quanto riguarda il merito, contenute nel provvedimento stesso. Tuttavia vi sono attività procedurali necessarie per arrivare a buon fine che non possono essere sottovalutate dal Governo. Rammenta infatti che il provvedimento in titolo deve essere notificato alla Commissione dell'Unione europea che ne deve valutare gli aspetti connessi alla non violazione delle norme relative agli aiuti di Stato. Sottolinea che i decreti analoghi adottati dal governo Gentiloni ottennero l'autorizzazione della Commissione europea e auspica che anche l'attuale Governo riesca a raggiungere lo stesso risultato. Tuttavia, rimarca che la procedura ha i suoi tempi e che bisogna giocare bene le carte a disposizione in quanto vi è tutto un lavoro successivo che il Governo deve svolgere per ottenere il via libera dell'Unione europea senza il quale, altrimenti, si mettono a repentaglio i risparmi delle famiglie italiane. In tal senso, assicura che il suo gruppo vuole dare il proprio contributo per scongiurare il rischio che un provvedimento strutturato malamente, che non ottenesse il via libera dell'Europa, possa trasformarsi in un danno per il Paese. Si riserva quindi di segnalare i contributi istruttori, a suo avviso, necessari per chiarire il quadro della situazione e la possibilità di raggiungere risultati positivi e quindi di indicare soggetti da sentire in audizione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che la *ratio* del provvedimento è del tutto comprensibile e riguarda il sostegno pubblico alla liquidità bancaria. Tuttavia esprime talune perplessità e preoccupazioni circa la discrezionalità che la normativa all'esame consente per il possibile indebitamento. Ritiene che sarebbe opportuno porsi innanzitutto alcune domande. Innanzitutto se la banca così soccorsa potrà contribuire al futuro del Paese e quale sarà il suo orizzonte futuro.

Chiede poi quanto spazio viene riconosciuto a questa discrezionalità e qual è il percorso e il quadro futuro dell'economia italiana. Ritiene necessario capire quale sia la direzione verso cui si sta andando e se ciò avvenga in modo sostenibile perché ciò è necessario nel momento in cui si danno aiuti che provengono da risorse pubbliche.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in relazione alle richieste preannunciate negli interventi precedenti ricorda che le richieste di audizione potranno essere formulate e valutate in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Piero DE LUCA (PD) chiede, in relazione a quanto espresso dal presidente, se sia possibile sospendere la seduta e convocare un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorda la Commissione, sospende la seduta per lo svolgimento di un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 14. 55, è ripresa alle 15.10.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

C. 1478 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, al fine del parere da rendere alla IX Commissione,

del decreto-legge n. 143 del 2018, che modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio. In particolare, ricorda che l'articolo 1, comma 1, apporta innanzitutto una serie di modifiche agli articoli 3 e 11 dalla legge n. 21 del 1992, la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si riferiscono ai servizi di noleggio con conducente. Ritiene utile premettere che tale legge è stata oggetto dieci anni fa di un'importante modifica, ad opera dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che ha ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività. Ricorda tuttavia che l'efficacia di tale disciplina è stata sospesa dapprima fino al marzo 2010 e, successivamente, in termini espliciti dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 mentre nel periodo compreso tra il primo aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura. Descrive quindi nel dettaglio le modifiche proposte dal comma 1 alla legge n. 21 del 1992. In tal senso, ricorda che si modifica l'articolo 3, comma 1, che reca la definizione del servizio di NCC, specificando che la richiesta del servizio può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio e che si prevede, inoltre, che la richiesta del servizio possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Osserva che, con il testo all'esame, si dispone inoltre la modifica del comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Si richiede pertanto una sede operativa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In base alla nuova formulazione del comma 3 è possibile, inoltre, per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel

territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. Rileva, peraltro, che il comma 9 dell'articolo 1, prevede che, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, appena ricordate, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, possa avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli. Segnala che viene riformulato il comma 4 dell'articolo 11, il quale nel testo che viene attualmente applicato prevede solamente che le prenotazioni siano effettuate presso le rimesse. La nuova formulazione consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sull'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio innova peraltro il nuovo comma 4-*bis* che consente di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio. Si innova infatti anche la disciplina del foglio di servizio prevedendo l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Sottolinea che il nuovo comma 4-*bis* introdotto all'articolo 11 prevede che in deroga a quanto stabilito dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza ripartire dalla rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Aggiunge che con il nuovo comma 4-*ter* viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante: la definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rileva che per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si autorizza, inoltre, la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre

alla gestione del registro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che, a decorrere dalla data in vigore del decreto-legge e fino alla piena operatività del registro informatico, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzeria e natante, come previsto dal comma 6. Osserva che il comma 4 dispone che le sanzioni previste dall'articolo 11-*bis* della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dalle norme in commento, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, rimangono sospese per la stessa durata di novanta giorni le sanzioni amministrative previste per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione. Segnala che il comma 8 rinvia ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

Sottolinea che conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene qui delineata, il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevedeva l'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, di disposizioni finalizzate in particolare ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Ricorda che il termine per l'emanazione di tale decreto è stato differito 12 volte, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1136, lettera

b), della legge n. 205 del 2017, che ha anche confermato la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2018, delle disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2008. Evidenzia che, analogamente, il comma 7, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Segnala infine che l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. Venendo ai profili di competenza della Commissione, desidera evidenziare innanzitutto che la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a valutare la conformità con l'ordinamento europeo delle disposizioni nazionali in base alle quali la sede del vettore e la rimessa devono essere situate sul territorio del solo Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione, le prenotazioni per il servizio di noleggio con conducente devono essere effettuate presso la rimessa e l'inizio e il termine di ogni servizio devono avere luogo nella rimessa del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione degli utenti possono avvenire anche sul territorio di altri comuni. In tal senso ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 13 febbraio 2014 nelle cause riunite C-419/12 e C-420/12, ha accertato la natura locale o regionale delle controversie dichiarando di non essere competente a rispondere nella parte relativa all'interpretazione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla libertà di stabilimento, per la natura non transfrontaliera della questione e dichiarando altresì l'irricevibilità dei quesiti riferiti all'interpretazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione. Infine, rammenta che nella relazione per Paese dedicata alla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici relativa all'Italia, presentata il 7 marzo del 2018, la Commissione europea ha dedicato alla materia un breve passaggio nel capitolo dedicato alle politiche di settore e alla concorrenza osservando che

«l'economia della condivisione ha stimolato la domanda di trasporti e di servizi ricettivi. Le restrizioni al numero di autorizzazioni per i noleggi con conducente e la possibile entrata in vigore della norma sul «rientro in garage» limitano tuttavia l'offerta di servizi di trasporto innovativi. Sulla base di una raccomandazione dell'Autorità garante della concorrenza, la legge sulla concorrenza del 2015 invita il Governo a riorganizzare il settore dei servizi di trasporto innovativi entro 12 mesi, promuovere la concorrenza, stabilire norme comuni a tutto il paese e ad assicurare la fornitura di servizi di trasporto mediante piattaforme interconnesse». Ricorda altresì che la delega conferita al Governo non è stata tuttavia esercitata. Ritiene che, anche alla luce di tale giurisprudenza, l'intervento normativo può essere considerato compatibile con il diritto dell'Unione europea. Fa presente tuttavia che nell'ambito dell'esame presso il Senato della Repubblica del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (AS 989) il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 10.0.1000 volto a trasfondere i contenuti del provvedimento all'esame della Commissione nell'ambito del richiamato decreto-legge. Sottolinea, pertanto, che alla luce di tale circostanza potrebbe essere opportuno un rinvio dell'esame in attesa di conoscere se tale emendamento sarà effettivamente approvato e se il Governo dovesse conseguentemente rinunciare alla conversione del decreto-legge in titolo.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede al relatore se ha notizia di quali siano le opinioni delle organizzazioni degli NCC e dei tassisti sul provvedimento all'esame. Ritiene comunque che sarebbe molto positivo trasformare quelle che al momento sembrano essere attività di concorrenza sleale in attività che contribuiscono all'utilità generale e al benessere dei cittadini.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, osserva che la sua sensazione è che il

Governo abbia intenzione di risolvere una volta per una situazione complicata che va avanti da troppo tempo. Ricorda infatti che il conflitto con i conducenti di taxi trova la sua ragione principale nel fatto che gli autisti NCC svolgono la propria attività, il più delle volte, in forza di licenze rilasciate da piccoli comuni ma fuori dai confini di questi ultimi entrando quindi in competizione con le auto pubbliche dei tassisti.

Segnala che le organizzazioni rappresentative delle imprese NCC la pensano in modo molto diverso, di fatto, da quelle che sono le ragioni e i convincimenti del Governo circa il fatto di dover intervenire con la presente normativa; tuttavia quest'ultimo cerca di trovare un punto di equilibrio e di rassicurare i tassisti senza penalizzare il settore NCC, ad esempio attraverso il riconoscimento della possibilità per questi ultimi di effettuare il trasporto multiplo che consentirebbe loro di effettuare corse successive, senza rientrare nella rimessa nel comune di licenza, qualora vi sia una preventiva programmazione delle corse medesime. Sottolinea che ciò sarebbe agevolato dal ricorso a strumenti informatizzati. Rileva che ciò non danneggerebbe il taxi. Conclude, peraltro, ribadendo che la disciplina in questione potrebbe vedere la luce, come ha già illustrato nella sua relazione, in sede di conversione del decreto-legge, cosiddetto di semplificazione, in discussione al Senato.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'esame scade il 13 febbraio.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo all'esame, dà attuazione alla legge di delegazione europea 2017 e, in particolare, alla direttiva UE 2016/1919 inerente al gratuito patrocinio. Sul piano generale, rammenta che, nell'ordinamento interno, l'articolo 24 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; nell'ordinamento comunitario, l'articolo 48, comma 2, della Carta di Nizza, statuisce che il rispetto dei diritti della difesa è garantito a ogni imputato; mentre, all'articolo 47, comma 3, è previsto che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato. Ricorda che la legge italiana dà attuazione a questi principi nel testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la cui parte terza è dedicata al patrocinio a spese dello Stato. Al riguardo rammenta che, mentre nell'articolo 74 del predetto decreto è ribadito il principio che per la difesa del cittadino non abbiente il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per le qualità di indagato, imputato, condannato e per le persone offese dal reato e per il responsabile civile, nell'articolo 76

del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono previste le condizioni oggettive e soggettive generali, relative cioè a tutti i processi, di ammissione al beneficio e viene fissata – al comma 1 – in 11.493,82 euro la soglia di reddito imponibile a fini IRPEF entro la quale il cittadino può essere considerato non abbiente. Al successivo comma 4-bis, inoltre, si presume che abbiano un reddito superiore a quella somma i condannati in via definitiva per i reati di mafia, l'associazione per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per il traffico aggravato di stupefacenti: la predetta presunzione ammette la prova contraria. Segnala altresì che anche in deroga alla somma sopra indicata, sono comunque ammessi al gratuito patrocinio le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni sessuali, violenza sessuale, *stalking*, riduzione in schiavitù e pornografia minorile.

Osserva che nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/1919, a sua volta, la soglia di bisogno economico ai fini del patrocinio dello Stato è descritta secondo il criterio per cui il richiedente deve essere privo delle risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore e che, in questo senso, la valutazione delle risorse personali deve tener conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato nonché il costo dell'assistenza di un difensore ed il livello di vita nello Stato membro considerato. Ricorda che il medesimo articolo 4 prevede anche che si tenga conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione prevista. Segnala, soprattutto, che il predetto articolo 4 della citata direttiva – in combinato disposto con l'articolo 1 – pare esigere che « sia assicurato » il gratuito patrocinio agli indagati e agli imputati che non possono permettersi un avvocato. Sottolinea che sul piano oggettivo, tale previsione viene recepita dal Governo nel senso che non vi possano essere categorie di indagati o imputati escluse in ragione della tipologia di reato. Ricorda che la direttiva in argomento stabilisce che, nel caso in cui sussistano le

condizioni, il patrocinio deve essere concesso senza ritardo e prima che sia svolto l'interrogatorio dell'interessato da parte delle autorità di contrasto preposte o comunque prima che siano svolti atti di raccolta delle prove e che l'articolo 5 della direttiva reca una specifica disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo: in tali procedimenti, lo Stato membro di esecuzione deve assicurare che la persona ricercata sia assistita gratuitamente dal momento dell'arresto fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione di non consegnare diventa definitiva. Aggiunge, inoltre, che sempre ai sensi dell'articolo 5, anche lo Stato membro di emissione del mandato deve consentire la nomina a spese dello Stato del difensore se, nello Stato di esecuzione, l'avvocato nominato dalla persona della cui consegna si tratta non possa svolgere adeguatamente i propri compiti senza l'aiuto di un difensore nello Stato di emissione. Osserva che un primo elemento saliente dello schema di decreto legislativo all'esame consiste nella novella dell'articolo 75 del testo unico sulle spese di giustizia al quale viene aggiunto il comma 2-bis con cui l'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio è esteso, dunque, alle procedure di mandato d'arresto europeo. Tale novella, peraltro, codifica un risultato pratico cui la giurisprudenza italiana era già pervenuta, sulla base delle previsioni dell'articolo 90 del testo unico sulle spese di giustizia che, genericamente, estendeva il trattamento in tema di gratuito patrocinio allo straniero e all'apolide residente nello Stato. Segnala che lo schema di decreto legislativo interviene – poi – sugli articoli 76 e 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo, quest'ultimo, che contiene alcune cause di esclusione dal beneficio con speciale riguardo al procedimento penale: attualmente l'articolo 91 prevede che nel procedimento penale non possa comunque accedere al patrocinio gratuito l'indagato, l'imputato e il condannato per reati fiscali in materia di imposte sui redditi e IVA. Sottolinea in proposito che

l'articolo 4 della direttiva – come ha già segnalato – sembrerebbe escludere la possibilità di esclusioni oggettive di categorie di indagati e imputati, legate a tipologie di reati. Rimarca quindi che, conseguentemente, l'articolo 91 viene riformulato, limitando l'esclusione al solo condannato in via definitiva per i reati in punto di imposte sui redditi e IVA, così mutando l'esclusione da oggettiva – relativa cioè all'oggetto del procedimento entro cui si domanda il gratuito patrocinio – a soggettiva – inerente cioè alle qualità personali dell'indagato o imputato. Osserva tuttavia che, poiché questa interpretazione dell'articolo 4 della direttiva porterebbe a consentire ai condannati in via definitiva per tali reati fiscali a chiedere il patrocinio gratuito nei processi diversi da quello penale, viene modificato anche il menzionato comma 4-*bis* dell'articolo 76, onde aggiungere quelle fattispecie ai reati di mafia, contrabbando e droga, quali elementi sul piano reddituale, che fanno presumere – salva prova del contrario – il superamento della soglia per l'accesso al

beneficio. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI) segnala che sarebbe opportuno approfondire gli aspetti legati ai livelli di reddito per accedere al gratuito patrocinio auspicando un ampliamento di esso.

Sergio BATTELLI, *presidente*, osserva come tale questione potrà essere più propriamente affrontata nella Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10 e dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Esame – rel. Barachini)	135
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione)	137
Sulla pubblicità dei lavori	136
Audizione del Direttore del TG1, Giuseppe Carboni	136
Sui lavori della Commissione	136
Sulla pubblicazione dei quesiti	136
ALLEGATO 2 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – n. 40/267)	146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del Presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Esame – rel. Barachini).

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso ai componenti della Commissione uno schema di delibera per la disciplina in tema di comunicazione politica

e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle prossime elezioni che avranno luogo nella regione Sardegna.

Il testo, la cui adozione è resa urgente dall'imminente avvio della campagna elettorale, è stato predisposto considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Il senatore PARAGONE (M5S), anche tenuto conto del precedente rappresentato dalla delibera approvata dalla Commissione per le elezioni nella regione Sardegna del 2014, richiama l'attenzione sulla necessità che sia garantito l'accesso anche alle forze politiche presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

Dopo che il PRESIDENTE recepisce l'indicazione avanzata dal senatore Para-

gone, non essendovi ulteriori osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo, pubblicato in allegato, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato all'unanimità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore del TG1, Giuseppe Carboni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Carboni per la disponibilità. Comunica che il Direttore è accompagnato dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle Relazioni istituzionali della RAI e dalla dottoressa Claudia Mazzola, Capo Ufficio stampa della RAI.

Il direttore del TG1, Giuseppe CARBONI, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti il deputato TIRAMANI (Lega), il senatore MARGIOTTA (PD), il deputato FORNARO (LEU), il senatore DI NICOLA (M5S), le senatrici DE PETRIS (Misto-LeU) e GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato

MOLLICONE (FDI), il senatore VERDUCCI (PD), il deputato RUGGIERI (FI), la senatrice GALLONE (FI-BP), i deputati MULÈ (FI) e ANZALDI (PD), il senatore AIROLA (M5S) e il deputato CAPITANIO (Lega).

Il direttore CARBONI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore Carboni e dichiara chiusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e tenuto conto del protrarsi dell'audizione del Direttore del TG1, propone di rinviare la prevista audizione del Direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano – che ringrazia per la disponibilità – alla seduta di mercoledì 30 gennaio, alle ore 14.

Fa presente inoltre che, tenuto conto di quanto è emerso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della seduta plenaria, sarà prevista, nella seduta di mercoledì 13 febbraio alle ore 14, l'audizione della Direttrice di RAI Uno, Teresa De Santis.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito numero 40/267 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Documento n. 3).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 10 gennaio 2019, sono stati convocati per il giorno 24 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;

VISTI:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo « Statuto speciale per la Sardegna »;

f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la « Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna »;

g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano »;

h) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale »;

i) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante « Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 »;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante « Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 ».

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

VISTO il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna, indette per il giorno 24 febbraio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22

febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51,

primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare, nonché alle forze politiche presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 4

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza pari-

taria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno

ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione

della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste).

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

ARTICOLO 6

(Tribune elettorali).

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta

della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Sardegna.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione

delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11

(Trasmissione televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12

(Trasmissione per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti

e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato).

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi

disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Presidente BARACHINI

ALLEGATO 2

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 40/267)**

MOLLICONE, FRASSINETTI. – *Interrogazione al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – premesso che:

la Legge 30 marzo 2004, n. 92 istituisce il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concede un riconoscimento ai congiunti delle vittime;

il comma 2 recita: «Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero»;

in occasione della 75^a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato il film «RED LAND-ROSSO ISTRIA», Rai cinema ha coprodotto il film sulla tragedia delle foibe e in particolare sulla figura di Norma Cossetto, alla quale nel 2005 Carlo Azeglio Ciampi ha attribuito la Medaglia d'oro al Merito Civile, e che è stata una delle migliaia di vittime dei massacri delle foibe, cui si aggiunsero circa 350mila italiani, esuli dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia;

nonostante il successo della critica, la pellicola non ha avuto un adeguato riscontro nella distribuzione: in Italia, su 4500 schermi, la tragedia delle foibe ha trovato spazio nella prima settimana in appena 30 sale e, nella seconda, in 40; senza contare che intere regioni, come Toscana e Sardegna, non hanno avuto in programmazione il film;

a Roma, che conta un intero quartiere di esuli istriani, fiumani e dalmati, «Rosso Istria» è stato proiettato in soli 4 cinema;

chiede se, nella giornata del 10 febbraio, in occasione del giorno del ricordo, la Rai intenda trasmettere in prima serata su Rai Uno o su altri canali, il film «Red Land- Rosso Istria» facendolo seguire da un dibattito di approfondimento con la partecipazione di storici, testimoni e artisti sul tema delle foibe e dell'esodo, ispirato all'assoluta imparzialità degli ospiti in studio nel rispetto dello spirito della legge.

(40/267)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La programmazione televisiva dedicata al Giorno del Ricordo (10 febbraio 2019) è in via di definizione: le diverse strutture editoriali stanno infatti elaborando le relative proposte che – come già avvenuto negli scorsi anni – includeranno un'ampia copertura informativa e una programmazione dedicata di film, documentari, ecc..

Nel quadro sopra sintetizzato, per quanto attiene più in particolare al film «Red Land – Rosso Istria», ne è stata prevista la trasmissione su Rai 3 venerdì 8 febbraio in prima serata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione	147
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di istituzione di un Comitato)</i>	149
Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per la composizione delle liste elettorali	148
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	150
Sull'ordine dei lavori	148

Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente MORRA (M5S) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione.

Il presidente MORRA (M5S), nel riprendere l'esame sulle linee guida relative agli indirizzi dell'inchiesta, premette che

dal dibattito tenutosi nella seduta di ieri sono emerse considerazioni di fondo circa l'istituzione dei Comitati in relazione ai propositi dell'attività inquirente. Ne ha tratto, innanzitutto, che un Comitato merita di essere senz'altro istituito subito, anche perché trova una sua radice di disciplina nell'atto istitutivo e nel Regolamento interno. Si tratta del Comitato relativo al regime degli atti.

Di questo Comitato, da cui non può prescindere, ritiene di allegare al resoconto odierno non il solo nome, ma anche l'analitica elencazione delle competenze.

In secondo luogo, da tutte le riflessioni volte circa i gruppi di lavoro e gli stessi comitati, anche nel corso del dibattito preliminare sulle linee di indirizzo, è emersa, quale pacifica proposta oggetto di larga condivisione, l'opportunità di istituire un Comitato sulle mafie straniere del quale prospetta dunque la costituzione.

Invita i senatori che intendano intervenire ad illustrare ulteriori proposte volte alla formazione di Comitati e gruppi di

lavoro, a pronunziarsi in modo tale da tenerne conto affinché si possa trarne nuove indicazioni puntuali da sottoporre all'esame dell'Assemblea in una prossima seduta.

Seguono gli interventi dei senatori VITALI (FI-BP) e URRARO (M5S) e dei deputati VERINI (PD) e SANTELLI (FI). Dopo ulteriori chiarimenti circa l'ipotesi di istituzione dei Comitati svolti dal presidente MORRA (M5S), prendono nuovamente la parola il senatore VITALI (FI-BP) e il deputato VERINI (PD) e intervengono i senatori GIARRUSSO (M5S), CALIENDO (FI-BP) e ENDRIZZI (M5S) nonché i deputati FERRO (FDI) e CANTALAMESSA (Lega).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per la composizione delle liste elettorali.

Il presidente MORRA (M5S) dà conto del fatto che sono pervenuti quattro emendamenti riferiti al codice di autoregolamentazione a firma del senatore Grasso, della senatrice Lonardo e del senatore Vitali. Tali emendamenti sono stati distribuiti e saranno allegati al resoconto della seduta odierna. Invita quindi i presentatori ad illustrare le proposte emendative

che saranno discusse e votate in una prossima seduta.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l'emendamento 1.4, mentre il senatore VITALI (FI-BP) procede all'illustrazione delle due proposte modificative 1.1 e 1.3 a sua prima firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sull'ordine dei lavori.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte dei senatori VITALI (FI-BP) e GRASSO (Misto-LeU) nonché della deputata BARTOLOZZI (FI), il presidente MORRA (M5S) informa la Commissione che sono giunte, nella giornata odierna, le liste con i nominativi dei candidati per le elezioni regionali dell'Abruzzo con riguardo alle province di Teramo, Pescara e l'Aquila. Provvederà quanto prima a trasmetterle alla Procura Nazionale Antimafia, per il seguito di competenza, riservandosi di dar luogo all'integrazione dei dati da trasmettere non appena giungeranno le liste relative alla provincia di Chieti.

Conferma infine, l'audizione del signor Enrico Colajanni, accompagnato dal signor Nicola Clemenza, che avrà luogo nel corso della seduta plenaria di domani.

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO 1

Comitato per il regime degli atti.

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN COMITATO

1. Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 99 del 7 agosto 2018, il Comitato provvede a garantire il regime di segretezza a modificare l'ostensibilità e a curare la conservazione e trasmissione degli atti dell'inchiesta parlamentare.

2. Il Comitato esercita le proprie attribuzioni anche con riferimento ai procedimenti relativi alla fase di stralcio e in base alle disposizioni previste dai Regolamenti approvati dalla Commissione d'inchiesta.

ALLEGATO 2

Modifica al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere l'articolo.

- 1. 1.** Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.

Al comma 1, sostituire le parole: con sentenza anche non definitiva di primo grado, ovunque ricorrano, con le seguenti: con sentenza definitiva.

- 1. 2.** Lonardo.

Sopprimere le parole da: sia stato emesso fino a: consumati o tentati con le seguenti: «sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello

confermativa integralmente della sentenza di primo grado ».

- 1. 3.** Vitali, Mangialavori, Santelli, Lonardo, Bartolozzi, Caliendo, Pentangelo, Zanettin.

All'articolo 1 introdurre il seguente comma 3:

3. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:

a) a richiedere ai propri candidati l'autocertificazione di tutte le condanne, di tutti i carichi pendenti e di tutte le indagini nei loro confronti, di cui siano stati messi a conoscenza;

b) a prevedere, in caso di autocertificazioni false, specifiche procedure sanzionatorie di espulsione e di incandidabilità futura.

- 1. 4.** Grasso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	151
Seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	151
Comunicazioni del Presidente	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

Mercoledì 16 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, invitandolo a proseguire lo svolgimento della relazione iniziata nella seduta dello scorso 19 dicembre 2018 e interrotta a causa

dell'imminente inizio delle votazioni presso le due Assemblee.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, prosegue lo svolgimento della relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rossella MURONI (LeU), Chiara BRAGA (PD), Luciano NOBILI (PD), Renata POLVERINI (FI), la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.25.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito di Rocco Antonio Burdo, funzionario dell'Agenzia delle dogane, di Manuel Tagliaferri, carabiniere presso il NOE di Treviso, di Giampaolo Galeazzi, responsabile del settore rifiuti, inquinamento atmosferico ed energia della provincia di Mantova, e di Laura D'Aprile, direttore della direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti di Roma Capitale. Ricorda che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato

convenuto che la Commissione concluda protocolli di intesa con le principali forze di polizia e i maggiori istituti di studio e di ricerca volti ad assicurare una proficua collaborazione reciproca per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva, a partire da quello con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, C. 390 Mugnai e C. 1005 Meloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	11
------------------------------	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	12
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i>	18
---	----

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	19
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	20
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

AVVERTENZA	39
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione di rappresentanti del <i>Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
--	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.	
Audizione del Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di Squadra, Pietro Luciano Ricca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

Sulla morte del Primo Maresciallo Gioacchino Verde	45
Sulla pubblicità dei lavori	45
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	49

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	45
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	52
Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
Sull'inaugurazione dell'evento Matera Capitale europea della cultura	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della CRUI e dell'ANDU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari	58
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	59
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sullo svolgimento della missione nei territori del Centro-Italia colpiti da eventi sismici ... <i>ALLEGATO (Relazione)</i>	66 67
---	----------

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ... 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'architetto Paolo Foietta sull'attività svolta in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione 80

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi 80

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM) 80

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) 80

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente 80

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (C. 1478 Governo).

Audizione di rappresentanti di APP nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 82

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 86

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 83

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 88

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 83

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.	
7-00136 Vallasca: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.	
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010</i>)	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato delle risoluzioni)</i>	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).	
Prof. Mario Libertini, emerito di diritto commerciale	85
Prof. Gustavo Ghidini, ordinario di diritto industriale presso l'Università Statale di Milano direttore dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, dell'Università Luiss Guido Carli	85
Rappresentanti di Unioncamere	85
Rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	85
Rappresentanti di ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	85

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori	96
5-01214 Viscomi: Dati relativi al numero di lavoratori dipendenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014, in materia di liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto ..	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-01215 Murelli: Situazione dei lavoratori dell'azienda Italtel di Settimo Milanese	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	97
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	107
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	115

INTERROGAZIONI:

5-00551 Bologna: Rivalutazione del prezzo del farmaco Raxone per il trattamento della compromissione visiva	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-00652 Ascani: Riorganizzazione del servizio sanitario e del sistema universitario	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	119

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	122
DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. C. 1478 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Esame – rel. Barachini)	135
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	137
Sulla pubblicità dei lavori	136
Audizione del Direttore del TG1, Giuseppe Carboni	136
Sui lavori della Commissione	136
Sulla pubblicazione dei quesiti	136
ALLEGATO 2 (<i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – n. 40/267</i>)	146

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	147
Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione	147
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di istituzione di un Comitato)</i>	149
Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per la composizione delle liste elettorali	148
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	150
Sull'ordine dei lavori	148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori	151
Seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	151
Comunicazioni del Presidente	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



18SMC0043530